SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 269

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 18 novembre 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 2 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2010. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2010.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2010 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 13

Camera dei deputati

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 novembre 2009.

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile. (Ordinanza n. 3820).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009, n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813 del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009 e n. 3817 del 16 ottobre 2009;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;

Viste le note del 28 agosto 2009 della Fondazione dell'Università degli studi dell'Aquila, dell'8 ottobre 2009 del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e del 13 ottobre 2009 della Direzione lavori pubblici servizio idrico integrato gestione integrata dei bacini idrografici difesa del suolo e della costa della regione Abruzzo;

Vista la richiesta dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport con cui si chiede di dare attuazione all'art. 14, comma 3, del decreto-legge n. 39 del 28 aprile 2009, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 2009, n. 77;

Viste le richieste in data 8, 20 e 23 ottobre 2009 del sindaco dell'Aquila;

Viste le note del 15 ottobre 2009 dell'ordine degli ingegneri della provincia dell'Aquila, del 22 ottobre 2009 del Consiglio nazionale geometri e geometri laureati, del 23 ottobre 2009 dell'Associazione regionale comuni d'Abruzzo nonché di alcuni dei comuni interessati dagli eventi sismici;

Vista la nota della Guardia di finanza - Comando regionale Abruzzo del 16 ottobre 2009, con la quale è stata rappresentata la necessità di procedere con urgenza ai lavori di ripristino dell'agibilità della caserma «Tito Giorgi», danneggiata dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, e la nota in pari data del provveditore interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna;

Vista la nota del 12 ottobre 2009 del provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna;

Viste le note del 19 e del 22 ottobre 2009 di Fintecna S.p.a.;

Viste le note della Società autostrade per l'Italia S.p.a.;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che il commissario delegato, provvede in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche le cui abitazioni sono state distrutte o dichiarate non agibili dai competenti organi tecnici pubblici in attesa della ricostruzione o riparazione degli stessi, ove non abbiano avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito dei comuni di residenza o dei comuni limitrofi;

Visto l'art. 2, comma 10, del sopra citato decreto-legge, con cui si dispone che il commissario delegato procede al reperimento di alloggi per le persone sgomberate anche individuando immobili non utilizzati per il tempo necessario al rientro delle popolazioni nelle abitazioni riparate o ricostruite;

Visto l'art. 2, comma 11, del sopra citato decreto-legge, con cui si dispone che l'assegnazione degli alloggi è effettuata dal sindaco del comune interessato, secondo criteri stabiliti con apposite ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009 con cui si dispone che il presidente della regione Abruzzo ed i sindaci dei comuni colpiti dal sisma individuano le strutture idonee ad assicurare adeguata sistemazione alla popolazione interessata dagli eventi sismici di cui in premessa anche mediante il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa per i nuclei familiari che non possono provvedervi autonomamente;
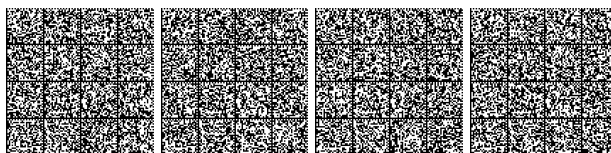
Visto l'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 e seguenti modificazioni, con cui si dispone che sulla base delle direttive del commissario delegato i sindaci provvedono ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eccezionali eventi sismici del 6 aprile 2009 un contributo per l'autonoma sistemazione, ove non sia stata reperita una sistemazione alloggiativa alternativa ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3753 del 6 aprile 2009;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769 del 15 maggio 2009 e seguenti modificazioni, con cui è disciplinata la locazione temporanea degli immobili resi disponibili da privati in favore dei nuclei familiari le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili in conseguenza del sisma, i cui componenti dichiarino in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non disporre di un'altra soluzione abitativa alternativa nel territorio della provincia di residenza o di domicilio, con assegnazione delle singole unità abitative ai beneficiari secondo determinati criteri di priorità;

Visto l'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009, con cui si dispone che il commissario delegato provvede alla realizzazione, in termini di somma urgenza e con i poteri e le procedure di cui all'art. 2 del citato decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, di Moduli abitativi provvisori (MAP) e delle connesse opere di urbanizzazione nei territori di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, destinati all'alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo «E», ed ove del caso di tipo «F», in conseguenza degli eventi simici del 6 aprile 2009;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3806 del 14 settembre 2009, con cui sono adottati i criteri per l'assegnazione dei Complessi antisismici sostenibili ed ecocompatibili C.A.S.E. finalizzati ad assicurare un'immediata sistemazione alloggiativa di carattere provvisorio alla popolazione residente o domiciliata stabilmente nel territorio del comune di L'Aquila, in attesa del rientro nelle abitazioni distrutte o gravemente danneggiate;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3810 del 21 settembre 2009, con cui sono disposti provvedimenti funzionali alla requisizione di immobili di proprietà privata per l'alloggiamento temporaneo della popolazione rimasta senza tetto, al fine di fronteggiare l'emergenza abitativa riscontrata prima dell'arrivo della stagione invernale;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3811 del 28 settembre 2009, con cui sono previste espresse deroghe alla normativa vigente per la tempestiva realizzazione di Moduli abitativi provvisori (MAP), sempre al fine di assicurare un'immediata sistemazione alloggiativa della popolazione colpita dal sisma del 6 aprile 2009, nelle more della ricostruzione e della riparazione degli edifici distrutti o danneggiati;

Visto l'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3813 del 29 settembre 2009, con cui si dispone che i sindaci dei comuni interessati provvedono ad assegnare ai nuclei familiari aventi diritto, i Moduli abitativi provvisori (MAP), realizzati ai sensi dell'art. 7, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2009, n. 3790, secondo criteri di assegnazione degli stessi previamente definiti con proprio provvedimento e che tale assegnazione determina la decadenza del contributo di autonoma sistemazione nonché del diritto a beneficiare dell'ospitalità gratuita presso strutture alloggiative reperite dal commissario delegato;

Visto l'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3817 del 16 ottobre 2009, con cui si dispone che il sindaco del comune dell'Aquila è autorizzato a ricevere e ad accettare le proposte avanzate per la messa a disposizione, anche a titolo di locazione, di 500 case mobili, al fine di reperire in termini di somma urgenza una sistemazione provvisoria ai nuclei familiari stabilmente dimoranti alla data del 6 aprile 2009 in unità immobiliari classificate con esiti B, C, F o collocate in zona rossa e ancora non alloggiati o anche di altri nuclei familiari privi di una abitazione, che presentano particolari problemi economici, sanitari e familiari oppure degli studenti universitari che necessitano di un alloggio per potere proseguire il corso di laurea, nelle more della riparazione o ricostruzione della propria abitazione, da assegnare secondo criteri di priorità previamente definiti dallo stesso sindaco con proprio provvedimento;

Considerato che il complesso delle iniziative adottate è teso ad assicurare la sistemazione alloggiativa delle popolazioni sfollate con una pluralità di soluzioni che tengano conto delle disponibilità presenti sul territorio e, nei limiti del possibile, delle situazioni individuali coinvolte, nell'attesa del completamento del processo di ricostruzione o riparazione delle abitazioni distrutte o danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009;

Ritenuto che, ferme restando la validità delle assegnazioni effettuate alla data di entrata in vigore della presente ordinanza e comunque la necessità di assicurare l'obbiettivo della massima occupazione degli spazi disponibili nella concreta applicazione dei criteri di sistemazione delle popolazioni sfollate presso le varie soluzioni abitative reperite con le modalità sopra indicate, il commissario delegato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 assume apposite iniziative affinché, nell'assegnazione delle tipologie abitative e nella dislocazione sul territorio dei soggetti interessati, si tenga conto anche delle situazioni individuali o dei nuclei familiari o di coabitazione caratterizzate da elementi di specifica gravità ed eccezionalità che possono giustificare la rimodulazione dell'ordine di priorità nell'assegnazione delle soluzioni alloggiative, della loro tipologia e delle relative dimensioni;

D'intesa con la regione Abruzzo;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
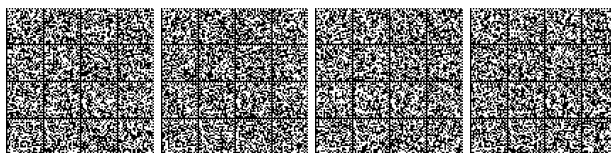
Dispone:

Art. 1.

1. In vista della riapertura dell'anno accademico dell'Università degli studi dell'Aquila, il presidente della regione Abruzzo, commissario delegato ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, provvede ad assicurare i servizi di mobilità anche agli studenti iscritti per l'anno accademico 2009-2010 che non risiedono nei comuni di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 39/2009, attraverso apposite corse dedicate, le cui località di partenza saranno individuate sulla base delle necessità rappresentate dalla stessa Università degli studi dell'Aquila.

2. L'Università degli studi dell'Aquila provvede all'istruttoria del rilascio delle tessere in favore degli studenti di cui al comma 1, alla gestione del servizio di prenotazione delle corse ed alla comunicazione tempestiva dei relativi dati al commissario delegato di cui al comma 1.

3. I servizi di trasporto di cui al comma 1 sono affidati dal commissario delegato di cui al medesimo comma mediante contratto di noleggio di autobus con conducente ad imprese autorizzate in base alla legge n. 218/2003, al costo sociale di euro 1,10 a chilometro.

4. Nelle more della attivazione dei contratti di cui al comma 3, è riconosciuto agli studenti di cui al comma 1 il rimborso delle spese sostenute per i trasferimenti dal luogo di residenza o dimora e la sede della facoltà, secondo modalità e criteri stabiliti da successivo regolamento attuativo predisposto dall'Università degli studi dell'Aquila d'intesa con il commissario delegato di cui al comma 1.

5. Agli oneri necessari all'attuazione del presente articolo, valutati in euro 5 milioni, si provvede a valere sulle risorse che saranno assegnate al commissario delegato cui al comma 1, a fronte dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 14, comma 1, del citato decreto-legge n. 39/2009.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni rilasciate dal Dipartimento della protezione civile per il subappalto dei lavori relativi alle strutture abitative e scolastiche realizzate o in corso di realizzazione per fronteggiare la situazione emergenziale prodotta dal sisma del 6 aprile 2009, hanno efficacia dalla data di presentazione delle relative domande, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 118, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Art. 3.

1. Al fine di soddisfare le maggiori esigenze inerenti agli interventi urgenti volti ad assicurare la messa in sicurezza per evitare situazioni di maggiori danni ed eliminare situazioni di pericolo al patrimonio culturale, nonché per il recupero dei beni culturali danneggiati dal sisma, comprese le attività progettuali propedeutiche ai lavori di recupero, il vice commissario delegato di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3761 del 1° maggio 2009 può avvalersi di Abruzzo Engineering S.c.p.a. sulla base di apposita convenzione nel limite massimo di € 300.000,00 con oneri posti a carico dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

2. Allo scopo di assicurare alle popolazioni colpite dal sisma un luogo per la celebrazione delle funzioni religiose, il vice commissario delegato, di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3761 del 1° maggio 2009, d'intesa con il Presidente della regione Abruzzo - commissario delegato ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 28 aprile 2009, convertito, con modificazioni, nella legge n. 77 del 24 giugno 2009, e in deroga a quanto ivi previsto, è autorizzato ad eseguire gli interventi urgenti volti al ripristino delle chiese individuate dalle diocesi della regione Abruzzo, nell'ambito del progetto «Una chiesa per Natale», nato dall'accordo tra il Ministero per i beni e le attività culturali, la CEI ed il Dipartimento della protezione civile.

3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2, il vice commissario delegato può avvalersi dei poteri in deroga di cui all'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3753 del 9 aprile 2009 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il vice commissario provvede all'attuazione degli interventi di cui al comma 2, nel limite di euro 12.000.000,00, a valere sulle risorse di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 2009, n. 77, in via di anticipazione rispetto alle risorse di cui all'art. 14, comma 1, dello stesso decreto-legge.

Art. 4.

1. In deroga all'art. 1, commi 161,163 e 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i termini di prescrizione o decadenza, relativi all'esercizio delle funzioni di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione delle entrate tributarie svolte dagli enti locali ricompresi nel cratere individuato con i decreti del commissario delegato n. 3/2009 e n. 11/2009 o dai relativi affidatari del servizio di accertamento e/o riscossione operanti nel medesimo territorio, la cui scadenza è compresa nel periodo tra il 6 aprile 2009 ed il 31 dicembre 2009, sono prorogati al 31 dicembre 2010. La stessa proroga si estende alle entrate extratributarie sostitutive dei relativi tributi, nonché all'attività di interpello. Sono altresì sospesi per lo stesso periodo tutti i termini processuali relativi a dette entrate tributarie ed extratributarie.

Art. 5.

1. Tenuto conto che per effetto degli eventi sismici del 6 aprile 2009 la Fondazione dell'Università degli studi dell'Aquila, beneficiaria di un finanziamento pari a euro 500.000,00 finalizzato alla realizzazione di un progetto di una vasca idraulica per la modellazione fisica di problematiche relative alla difesa del suolo, si trova nelle condizioni di non poter rispettare i termini stabiliti dalla determinazione dirigenziale del 19 giugno 2008 della regione Abruzzo, il termine del 31 dicembre 2009 stabilito dalla delibera CIPE 22 marzo 2006, n. 3, e dall'Accordo di programma quadro n. 12, quinto atto integrativo, sottoscritto in data 23 novembre 2007 tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la regione Abruzzo è differito al 31 dicembre 2010, con effetti anche per gli atti conseguenti.

Art. 6.

1. Per il periodo 2009-2012, gli enti previdenziali pubblici, in attuazione di quanto disposto dall'art. 14, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 2009, n. 77, predispongono i piani di impiego dei fondi disponibili secondo quanto stabilito dall'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destinando — in modo da garantirne la redditività — il 7% degli stessi fondi ad investimenti immobiliari in via indiretta, in conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Tali investimenti sono effettuati per finalità di pubblico interesse, inclusi gli interventi di ricostruzione e riparazione di immobili, ad uso abitativo o non abitativo, localizzati nei territori dei comuni individuati ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 2009, n. 77, anche in modo da garantire l'attuazione delle misure di cui all'art. 4, comma 1, lettera *b)* del medesimo decreto.

Art. 7.

1. Il termine di scadenza della presentazione delle domande di contributo, di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009, è prorogato di ulteriori trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento di tutti gli interventi di riparazione dell'edificio e delle singole unità immobiliari, previsti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 e n. 3790 del 9 luglio 2009 ed allo scopo di evitare l' eventuale duplicazione delle lavorazioni o il verificarsi di situazioni di pericolo a causa della contemporaneità di lavori inerenti alle singole unità immobiliari e alle strutture, alle parti comuni ed agli impianti funzionali alla piena agibilità ed abitabilità dell'edificio, il progettista, il direttore dei lavori ed il responsabile della sicurezza, incaricati dall'amministratore del condominio, coordinano i progettisti, i direttori dei lavori ed i responsabili della sicurezza dei lavori sulle singole unità immobiliari.

3. In caso di edifici inclusi in aggregati edilizi in muratura senza soluzione di continuità, si procede con interventi unitari di rafforzamento o miglioramento sismico, indipendentemente dalla diversità di classificazione di agibilità attribuita alle singole parti. Qualora l'aggregato sia di dimensioni rilevanti (oltre circa 1000 mq di impronta a terra) in relazione alle caratteristiche costruttive ed alle esigenze di realizzazione, lo si potrà suddividere in porzioni di minori dimensioni a terra, coerenti con le caratteristiche costruttive (unità strutturale) e di danno, ma comunque superiori a 300 mq.

4. Al fine di procedere ai lavori di cui al comma 3 i proprietari delle singole unità immobiliari si costituiscono in consorzio obbligatorio in tempo utile per presentare la domanda di contributo per la ricostruzione o riparazione delle parti comuni. La costituzione del consorzio è valida con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51% delle superfici utili complessive dell'aggregato, ricomprendendo anche le superfici ad uso non abitativo. Per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 3 il consorzio si sostituisce ai proprietari che non hanno aderito e delibera con la maggioranza stabilita all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 e all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009.

5. Sia la progettazione che la direzione lavori che il controllo della sicurezza debbono essere unitari e dunque affidati, per le singole competenze, ad uno stesso professionista. Nel caso in cui l'aggregato sia partizionato ai sensi del comma 1, comunque sarà designato un professionista che coordina l'opera di quelli che agiscono su ogni partizione.

6. Atteso che le spese per la riparazione del danno sono finanziate con gli importi stabiliti nelle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3778, n. 3779 e n. 3790 e negli indirizzi emanati dal commissario delegato, in relazione agli esiti di agibilità dei singoli edifici, gli interventi di rafforzamento o miglioramento sismico sono finanziati fino ad un importo massimo complessivo per l'intero aggregato pari alla somma degli importi spettanti a ciascuno degli edifici. Nel caso di edifici con esiti differenti, tra cui ci siano edifici con esito E, gli importi dei contributi relativi ad edifici con esito B, C possono essere maggiorati del 30% e quelli degli edifici con esito A possono essere equiparati a quelli di edifici con esito B, ma senza la citata maggiorazione del 50%. Tale somma deve essere utilizzata per le parti strutturali dell'aggregato viste nella loro interezza secondo le necessità indicate dal progetto redatto dal tecnico incaricato indipendentemente dal diritto al contributo delle singole parti.

7. La tipologia di intervento, miglioramento sismico o rafforzamento locale, è determinata con riferimento a quello richiesto dal peggiore degli esiti di agibilità tra gli edifici facenti parte dell'aggregato, o, della partizione di cui al comma 5.

8. Al rappresentante legale del consorzio si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 ed all'art. 1, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009, nonché le disposizioni di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3805 del 3 settembre 2009. I relativi finanziamenti sono assistiti dalla garanzia dello Stato ai sensi dell'art. 3, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 ed ai sensi dell'art. 3, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009.

9. L'importo del contributo o del finanziamento dovuto al singolo proprietario è diminuito, ove questo inerisce anche agli interventi strutturali o sulle parti comuni, della quota, rapportata al valore della proprietà individuale, del contributo o del finanziamento concesso al rappresentante legale del consorzio.

Art. 8.

1. In considerazione delle maggiori esigenze connesse alla realizzazione degli interventi in materia di edilizia scolastica nelle aree colpite dal terremoto, al comma 3 dell'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3782 del 17 giugno 2009 le parole: «nel limite di 20 milioni di euro,» sono sostituite dalle seguenti parole: «, nel limite di 30.600.000,00 milioni di euro,».
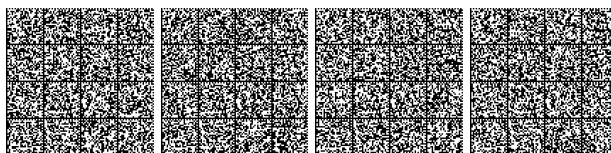
Art. 9.

1. All'art. 8, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3817 del 16 ottobre 2009 le parole: «esiti B, C, F» sono sostituite dalle seguenti parole: «esiti B, C, E, F».

Art. 10.

1. Al fine di procedere ai necessari ed urgenti lavori di ripristino dell'agibilità della caserma della Guardia di finanza «Tito Giorgi» il provveditore interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna è autorizzato a provvedere con i poteri e le modalità di cui all'art. 9, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 2009, n. 3817.

2. Agli oneri necessari per la realizzazione degli interventi previsti al comma 1, valutati in € 5.000.000,00, si provvede a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture di cui all'art. 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

3. Le risorse di cui al comma 2 sono trasferite sulla contabilità speciale n. 5340 intestata al provveditore ed aperta presso la Tesoreria provinciale dello Stato dell'Aquila.

Art. 11.

1. Dal 1° settembre 2009 in relazione alle opere connesse alla immediata sistemazione alloggiativa della popolazione colpita dal sisma del 6 aprile 2009, ed in particolare, ai lavori connessi alla realizzazione del progetto C.A.S.E. nelle aree del comune dell'Aquila, le imprese edili affidatarie o sub-appaltatrici dei lavori sono tenute all'iscrizione e all'obbligo del versamento dei previsti accantonamenti, alla Cassa edile della provincia dell'Aquila-Edilcassa Abruzzo, in luogo di quelle di provenienza.

2. Gli obblighi di cui al comma 1 prescindono dalla durata dell'appalto, e riguardano anche lavori di durata inferiore a 90 giorni.

Art. 12.

1. All'art. 20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3817 del 16 ottobre 2009 dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

«2. Al termine del periodo di locazione temporanea di cui all'art. 5, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009, qualora i locatari non acquistino a condizioni di mercato le unità abitative loro assegnate, ovvero non assumano a loro carico il relativo canone di locazione a condizioni di mercato o, comunque, non rendano libero l'immobile e, in ogni caso, alla scadenza della durata del fondo comune di investimento di tipo chiuso di cui al comma 1, è garantita a Fintecna S.p.a. la possibilità di smobilizzare il proprio investimento.

3. In relazione al finanziamento bancario — destinato a concorrere alla copertura del fabbisogno finanziario necessario per fronteggiare il valore patrimoniale del fondo di cui al comma 1 — nessuna garanzia di "solidarietà" è posta a carico di Fintecna S.p.a. nella sua qualità di sottoscrittore del fondo medesimo».

Art. 13.

1. Al fine di continuare ad assicurare le primarie esigenze di mobilità delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, l'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale, di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 19 maggio 2009, come modificata dall'art. 27, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3797 del 30 luglio 2009, è prorogata al 31 dicembre 2009 nel limite dei 10 milioni di euro di cui al comma 13 del medesimo art. 4.

2. Al comma 2 dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 19 maggio 2009, le parole: «28 aprile 2009» sono sostituite dalle seguenti: «6 aprile 2009, fermo restando il limite di spesa di cui al comma 13,».

3. Al comma 3 dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 19 maggio 2009, la parola: «Telepass» è sostituita dalle seguenti: «apparati Telepass».

4. Al comma 4 dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 19 maggio 2009, le parole: «31 ottobre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

Art. 14.

1. Per la realizzazione dei lavori di urbanizzazione e di infrastrutturazione delle aree destinate ad accogliere i moduli abitativi provvisori della frazione di San Gregorio del comune di L'Aquila, il capo Dipartimento della protezione civile, commissario delegato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, è autorizzato a stipulare apposita convenzione con il provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna.

2. Per la realizzazione dei lavori di cui al comma 1, il provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna è autorizzato ad avvalersi delle deroghe di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, n. 3753, e successive modificazioni ed integrazioni, ed all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3808 del 15 settembre 2009.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 4,5 milioni, si provvede a valere sulle di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

4. Le risorse di cui al comma 3 sono trasferite sulla contabilità speciale n. 5340 intestata al provveditore ed aperta presso la Tesoreria provinciale dello Stato dell'Aquila.

Art. 15.

1. Ai fini della più proficua realizzazione degli interventi di cui all'art. 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 2009, n. 77, le disposizioni di cui all'art. 11 del decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 145 del 19 aprile 2000 possono trovare applicazione, qualora ne derivi un vantaggio sia economico che temporale per l'Amministrazione, anche con riferimento a contratti diversi stipulati nell'ambito del medesimo quadro progettuale generale e concernenti la fornitura di beni aventi la medesima funzione.
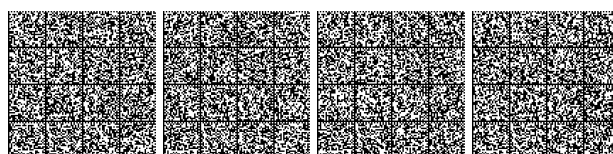
Art. 16.

1. Al comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3778 del 6 giugno 2009 dopo le parole «di limitate porzioni di murature portanti» sono aggiunte le seguenti parole «o di singoli elementi strutturali in cemento armato».

2. Al comma 1 dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009 le parole «con miglioramento sismico» sono soppresse, e dopo le parole: «ciascuna unità abitativa,» sono aggiunte le seguenti parole: «con eventuale rafforzamento o miglioramento sismico dell'edificio,».

3. Al comma 1 dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009 dopo è aggiunto infine il seguente periodo: «Gli eventuali interventi di rafforzamento o miglioramento sismico dell'edificio seguono le indicazioni riportate negli indirizzi richiamati nelle ordinanze di protezione civile che disciplinano la riparazione o ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009.».

4. Al comma 2 dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009 le parole «e adeguamento sismico» sono soppresse, e dopo le parole: «ciascuna unità abitativa» sono aggiunte le seguenti parole: «, con eventuale rafforzamento o miglioramento sismico dell'edificio».

Art. 17.

1. Fermo restando quanto già in tal senso disposto, il commissario delegato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 assume le misure necessarie ad assicurare il più efficace utilizzo delle tipologie alloggiative effettivamente realizzate e delle relative localizzazioni, per i nuclei familiari o di coabitazione interessati anche tenendo conto della loro composizione.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 il sindaco dell'Aquila provvede con proprio provvedimento ad istituire una commissione composta da rappresentanti del medesimo comune, del Dipartimento nazionale della protezione civile, della prefettura dell'Aquila e dell'azienda sanitaria competente, per l'esame di situazioni di particolare gravità ed eccezionalità, nelle quali rilevino condizioni di particolare disagio sociale, sanitario od economico e per le conseguenti determinazioni. La commissione opera senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A13845

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 2 luglio 2009.

Iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione dell'associazione non riconosciuta «Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Venezia».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali n. 222 e n. 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza del 3 aprile 2009 prot. DAG 14/04/2009 0052710.E con la quale la dott.ssa Patrizia Chiampan, nata a Verona il 24 febbraio 1958 in qualità di legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta «Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Venezia» con sede legale in Venezia, piazza San Marco n. 2032, C.F. 94016430277 e P.IVA 03605920275, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione della predetta società nel registro degli organismi di conciliazione;

Atteso che i requisiti posseduti dell'associazione «Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Venezia» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificate in particolare:

la sussistenza dei requisiti di onorabilità dei rappresentanti, amministratori e soci;

la sussistenza dei requisiti delle persone assegnate a compiti di segreteria;

la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettere *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della polizza assicurativa richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *e)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;

Dispone

l'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 dell'associazione non riconosciuta «Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Venezia» con sede legale in Venezia, piazza San Marco 2032, C.F. 94016430277 e P.IVA 03605920275 ed approva la tabella delle indennità allegata alla domanda.

L'associazione viene iscritta dalla data del presente provvedimento al n. 48 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 2 luglio 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

09A13495

DECRETO 6 luglio 2009.

Iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione dell'associazione «CAMERA DI ADR IMMEDIATA» organismo non autonomo costituito dall'associazione non riconosciuta «IMMEDIATA - Altenative Dispute Resolution».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali n. 222 e n. 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza dell'11 giugno 2009, prot. DAG 19/06/2009.0083361.E con la quale la dott.ssa Ylli Pace, nata a Castrovillari (Cosenza) il 18 settembre 1978, in qualità di legale rappresentante della «CAMERA DI ADR IMMEDIATA» organismo non autonomo costituito dall'associazione non riconosciuta «IMMEDIATA - Altenative Dispute Resolution» con sede legale in Roma, via Santa Croce in Gerusalemme n. 46, C.F. 97555280581, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione della predetta associazione nel registro degli organismi di conciliazione;

Atteso che i requisiti posseduti dalla «CAMERA DI ADR IMMEDIATA» organismo non autonomo costituito dall'associazione non riconosciuta «IMMEDIATA - Altenative Dispute Resolution» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificate in particolare:

la sussistenza dei requisiti di onorabilità dei rappresentanti, amministratori e soci;

la sussistenza dei requisiti delle persone assegnate a compiti di segreteria;

la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettere *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della polizza assicurativa richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *e)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;

Dispone

l'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 la «CAMERA DI ADR IMMEDIATA» organismo non autonomo costituito dall'associazione non riconosciuta «IMMEDIATA - Altenative Dispute Resolution» con sede legale in Roma, via Santa Croce in Gerusalemme n. 46, C.F. 97555280581, ed approva la tabella delle indennità allegata alla domanda.

L'associazione viene iscritta dalla data del presente provvedimento al n. 49 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 6 luglio 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

09A13494
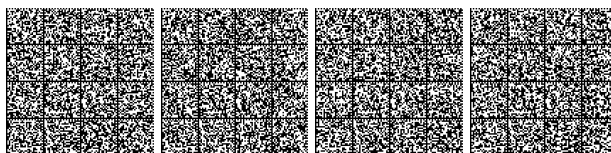
PROVVEDIMENTO 28 ottobre 2009.

Iscrizione nella sezione A dell'elenco dei siti internet, gestiti da soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui agli articoli 3 e 4 del decreto 31 ottobre 2006, della società «Asteimmobili.it», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 490, comma secondo, del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 2, comma terzo, lettera *e)* del decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;

Visto l'art. 173-*ter* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, aggiunto dall'art. 2, comma 3-*ter*, del decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, secondo cui «il Ministro della Giustizia stabilisce con proprio decreto i siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di cui all'art. 490 del codice ed i criteri e le modalità con cui gli stessi sono formati e resi disponibili»;

Visto l'art. 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile nel quale vengono individuati gli istituti autorizzati all'incanto dei beni mobili e all'amministrazione giudiziaria dei beni immobili;

Visto l'art. 2 del decreto 31 ottobre 2006 (individuazione dei siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di vendita di cui all'art. 490 del codice di procedura civile) il quale prevede che «i siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 e dotati dei requisiti tecnici di cui all'art. 4, sono inseriti nell'elenco tenuto presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero - Direzione generale della giustizia civile»;

Visto il P.D.G. del 2 Aprile 2009 con il quale:

è stata disposta l'istituzione dell'elenco dei siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 e dotati dei requisiti tecnici di cui all'art. 4; oltre che, per la pubblicità dei beni mobili, dei siti internet gestiti dagli istituti autorizzati di cui al comma quinto dell'art. 2 del citato decreto 31ottobre 2006;

è stato istituito il registro nel quale dovranno essere conservati i decreti di ammissione delle società nell'elenco dei siti internet che hanno presentato domanda nonché, per la pubblicità dei beni mobili, degli istituti autorizzati di cui al comma quinto dell'art. 2 del decreto 31 ottobre 2006, oltre che i decreti di diniego e cancellazione;

Vista l'istanza del 12 aprile 2007 (prot. m. dg dag 19 aprile 2007, n. 53609 E), integrata con nota 10 giugno 2009 (prot. m. dg. dag 19 giugno 2009, n. 83506 E) e 29 luglio 2009 (prot. m dg dag 29 luglio 2009, n. 98863. E) nonché con nota per posta elettronica (prot. DGSIA 28058/E del 9/10/2009), con la quale la società «"Asteimmobili.it», con sede legale in Roma, via Nizza n. 142, P.IVA e C.F. 06054501009, sito internet www.asteimmobili.it, ha presentato istanza d'iscrizione della predetta società nell'elenco dei siti internet ed ha dichiarato di voler effettuare la pubblicità presso i distretti di Corte d'Appello di: Ancona, Bari, Bologna , Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste e Venezia;

Vista l'ulteriore documentazione integrativa del 23 ottobre 2009 (prot. m dg dag 23 ottobre 2009, n. 129837 E);

Considerato che i requisiti posseduti dalla società «Asteimmobili.it» risultano conformi a quanto previsto con quanto previsto dal P.D.G. del 2 Aprile 2009;

Verificati in particolare:

il possesso dei requisiti di professionalità e tecnici;

l'assenza di situazioni d'incompatibilità;

il possesso del manuale operativo e del piano della sicurezza del sito;

Visto il parere favorevole espresso dalla direzione generale per i sistemi informativi automatizzati (rif. prot. m dag 13 ottobre 2009, n. 124977.E);

Dispone

l'iscrizione della società «Asteimmobili.it», con sede legale in Roma, Via Nizza n. 142, P.IVA e C.F. 06054501009, sito internet www.asteimmobili.it, nella sezione A dell'elenco dei siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui agli articoli 3 e 4 del decreto 31 ottobre 2006.

L'iscrizione decorre dalla data del presente provvedimento.

Dalla data di iscrizione, la società è autorizzata ad effettuare la pubblicità presso i distretti di Corte d'Appello di: Ancona, Bari, Bologna , Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste e Venezia.

La società è obbligata a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il direttore generale della giustizia civile si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Il direttore generale della giustizia civile procederà ai sensi dell'art. 8 del decreto 31 ottobre 2006. L'accertamento dell'assenza o del venire meno dei requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 comporterà la cancellazione d'ufficio del sito internet dall'elenco di cui all'art. 2 del suddetto decreto.

Si avverte che ai sensi dell'art. 8, comma secondo, del decreto 31 ottobre 2006, sono cancellati dall'elenco i siti che effettuano la pubblicità di atti relativi a procedure esecutive pendenti davanti agli uffici giudiziari di distretti di Corte d'Appello diversi da quelli per i quali sono iscritti.

Roma, 28 ottobre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

09A13634
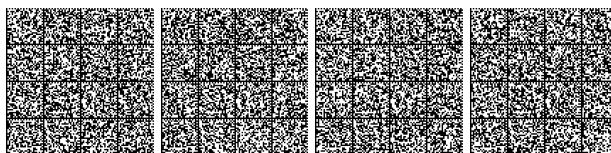
PROVVEDIMENTO 28 ottobre 2009.

Iscrizione nella sezione A dell'elenco dei siti internet, gestiti da soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui agli articoli 3 e 4 del decreto 31 ottobre 2006, della società «Asteimmobili Servizi S.p.A.», in Biassono.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 490, comma secondo, del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 2, comma terzo, lettera *e)* del decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;

Visto l'art. 173-*ter* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, aggiunto dall'art. 2, comma 3-*ter*, del decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, secondo cui «il Ministro della Giustizia stabilisce con proprio decreto i siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di cui all'art. 490 del codice ed i criteri e le modalità con cui gli stessi sono formati e resi disponibili»;

Visto l'art. 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile nel quale vengono individuati gli istituti autorizzati all'incanto dei beni mobili e all'amministrazione giudiziaria dei beni immobili;

Visto l'art. 2 del decreto 31 ottobre 2006 (individuazione dei siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di vendita di cui all'art. 490 del codice di procedura civile) il quale prevede che «"i siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 e dotati dei requisiti tecnici di cui all'art. 4, sono inseriti nell'elenco tenuto presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero - Direzione generale della giustizia civile»;

Visto il P.D.G. del 2 Aprile 2009 con il quale:

è stata disposta l'istituzione dell'elenco dei siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 e dotati dei requisiti tecnici di cui all'art. 4; oltre che, per la pubblicità dei beni mobili, dei siti internet gestiti dagli istituti autorizzati di cui al comma quinto dell'art. 2 del citato decreto 31ottobre 2006;

è stato istituito il registro nel quale dovranno essere conservati i decreti di ammissione delle società nell'elenco dei siti internet che hanno presentato domanda nonché, per la pubblicità dei beni mobili, degli istituti autorizzati di cui al comma quinto dell'art. 2 del decreto 31 ottobre 2006, oltre che i decreti di diniego e cancellazione;

Vista l'istanza del 13 marzo 2006 (prot. m. dg dag 19 marzo 2007, n. 36660 E), integrata con nota 10 giugno 2009 (prot. m. dg. dag 19 giugno 2009, n. 83506 E) e 29 luglio 2009 (prot. m dg dag 29 luglio 2009, n. 98863. E) nonché con nota per posta elettronica (prot. DGSIA 28065/E del 9/10/2009), con la quale la società «Asteimmobili Servizi S.p.a.», con sede legale in Biassono (Milano) , Via Parco n. 47, P.IVA e C.F. 02468300963, sito internet www.portaleaste.com, ha presentato istanza d'iscrizione della predetta società nell'elenco dei siti internet ed ha dichiarato di voler effettuare la pubblicità presso i distretti di Corte d'Appello di: Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli , Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste e Venezia;

Vista l'ulteriore documentazione integrativa del 23 ottobre 2009 (prot. m dg dag 23 ottobre 2009, n. 129837 E);

Considerato che i requisiti posseduti dalla società «Asteimmobili Servizi S.p.a.» risultano conformi a quanto previsto con quanto previsto dal P.D.G. del 2 Aprile 2009;

Verificati in particolare:

il possesso dei requisiti di professionalità e tecnici;

l'assenza di situazioni d'incompatibilità;

il possesso del manuale operativo e del piano della sicurezza del sito;

Visto il parere favorevole espresso dalla direzione generale per i sistemi informativi automatizzati (rif. prot. m dag 13 ottobre 2009, n. 124975.E);

Dispone

l'iscrizione della società «Asteimmobili Servizi S.p.a.», con sede legale in Biassono (Milano) , Via Parco n. 47, P.IVA e C.F. 02468300963, sito internet www.portaleaste.com, nella sezione A dell'elenco dei siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui agli articoli 3 e 4 del decreto 31 ottobre 2006.

L'iscrizione decorre dalla data del presente provvedimento.

Dalla data di iscrizione, la società è autorizzata ad effettuare la pubblicità presso i distretti di Corte d'Appello di: Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste e Venezia.

La società è obbligata a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il direttore generale della giustizia civile si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Il direttore generale della giustizia civile procederà ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006. L'accertamento dell'assenza o del venire meno dei requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 comporterà la cancellazione d'ufficio del sito internet dall'elenco di cui all'art. 2 del suddetto decreto.

Si avverte che ai sensi dell'art. 8, comma secondo, del decreto 31 ottobre 2006, sono cancellati dall'elenco i siti che effettuano la pubblicità di atti relativi a procedure esecutive pendenti davanti agli uffici giudiziari di distretti di Corte d'Appello diversi da quelli per i quali sono iscritti.

Roma, 28 ottobre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

09A13635
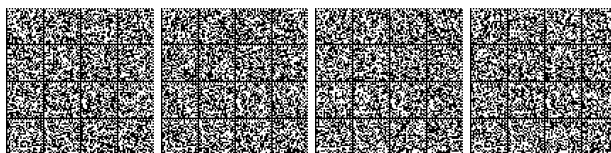
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 ottobre 2009.

Ricostituzione della commissione speciale per il contenzioso in materia di prestazioni per gli artigiani, presso l'INPS di Lecco.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LECCO

Visto gli articoli 44 e 46 della legge n. 88/1989;

Visto il proprio decreto n. 11/2009 del 19 ottobre 2009 di ricostituzione del Comitato provinciale INPS;

Valutati i dati sulle organizzazioni dei lavoratori autonomi dell'artigianato della provincia di Lecco e stabilito il grado della loro rappresentatività e del loro interesse alle funzioni dell'INPS in relazione al potere di decisione dei ricorsi ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970;

Considerata la necessità di ricostituzione della commissione speciale indicata al comma 3 per il contenzioso di cui alle lettere *b)* ed *f)* del comma 1 dell'art. 46 della legge n. 88/1989;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali operanti in provincia di Lecco;

Decreta:

La commissione speciale per il contenzioso in materia di prestazioni indicate alle lettere *b)* ed *f)* del comma 1 per gli artigiani di cui al comma 3 dell'art. 46 della legge n. 88/1989, presso la sede INPS di Lecco, sarà presieduta al sig. Alessio Corti, componente del comitato provinciale INPS di Lecco, sarà composta dai membri di cui ai numeri 4, 5, 6 dell'art. 44 della legge n. 88/1989 e dai seguenti rappresentanti di categoria:

1) sig. Roberto Albieri - Confartigianato;

2) sig. Innocente Colombo - Confartigianato;

3) sig. Mario Scaccabarozzi - Confartigianato;

4) sig.ra Giovanna Picariello - CNA.

La commissione speciale di cui trattasi ha la stessa durata del comitato provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali.

Lecco, 28 ottobre 2009

Il direttore provinciale: ZANETTI

09A13566

DECRETO 28 ottobre 2009.

Ricostituzione della commissione speciale per il contenzioso in materia di prestazioni per gli esercenti attività commerciali, presso l'INPS di Lecco.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LECCO

Visto gli articoli 44 e 46 della legge n. 88/1989;

Visto il proprio decreto n. 11/2009 del 19 ottobre 2009 di ricostituzione del comitato provinciale INPS;

Valutati i dati sulle organizzazioni dei lavoratori autonomi del commercio della provincia di Lecco e stabilito il grado della loro rappresentatività e del loro interesse alle funzioni dell'INPS in relazione al potere di decisione dei ricorsi ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970;

Considerata la necessità di ricostituzione della commissione speciale indicata al comma 3 per il contenzioso di cui alle lettere *b)* ed *f)* del comma 1 dell'art. 46 della legge n. 88/1989;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali operanti in provincia di Lecco;

Decreta:

La commissione speciale per il contenzioso in materia di prestazioni indicate alle lettere *b)* ed *f)* del comma 1 per gli esercenti attività commerciali di cui al comma 3 dell'art. 46 della legge n. 88/1989, presso la sede INPS di Lecco, sarà presieduta dal sig. Andrea Cattaneo, componente del comitato provinciale INPS e sarà composta dai membri di cui ai numeri 4, 5, 6 dell'art. 44 della legge n. 88/1989 e dai seguenti rappresentanti di categoria:

1) sig. Claudio Monticciolo - Confcommercio;

2) sig. Lucio Corti - Confcommercio;

3) sig. Oscar Riva - Confcommercio;

4) sig.ra Raffaella Scoccimarro - Confesercenti.

La commissione speciale di cui trattasi ha la stessa durata del comitato provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali.

Lecco, 28 ottobre 2009

Il direttore provinciale: ZANETTI

09A13567
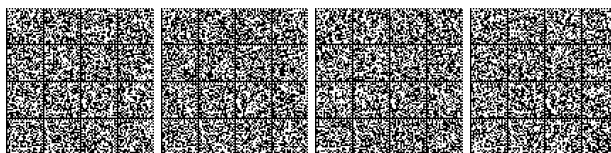
DECRETO 28 ottobre 2009.

Ricostituzione della commissione speciale per il contenzioso in materia di prestazioni per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, presso l'INPS di Lecco.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LECCO

Visto gli articoli 44 e 46 della legge n. 88/1989;

Visto il proprio decreto n. 11/2009 del 19 ottobre 2009 di ricostituzione del comitato provinciale INPS;

Valutati i dati sulle organizzazioni dei lavoratori autonomi, coltivatori diretti, mezzadri e coloni della provincia di Lecco e stabilito il grado della loro rappresentatività e del loro interesse alle funzioni dell'INPS in relazione al potere di decisione dei ricorsi ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970;

Considerata la necessità di ricostituzione della commissione speciale indicata al comma 3 per il contenzioso di cui alle lettere *b)* ed *f)* del comma 1 dell'art. 46 della legge n. 88/1989;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali operanti in provincia di Lecco;

Decreta:

La commissione speciale per il contenzioso in materia di prestazioni indicate alle lettere *b)* ed *f)* del comma 1 per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni di cui al comma 3 dell'art. 46 della legge n. 88/1989, presso la sede INPS di Lecco, sarà presieduta dal sig. Diego Spreafico, componente del comitato provinciale INPS e sarà composta dai membri di cui ai numeri 4, 5, 6 dell'art. 44 della legge n. 88/1989 e dai seguenti rappresentanti di categoria:

1) sig.ra Adalgisa Balzaretti - Coldiretti;

2) sig. Marco De Ponti - Confederazione italiana agricoltori;

3) sig. Lorenzo Menecola - Confederazione italiana agricoltori;

4) sig. Cosimo Prototipo - Confagricoltura.

La commissione speciale di cui trattasi ha la stessa durata del comitato provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali.

Lecco, 28 ottobre 2009

Il direttore provinciale: ZANETTI

09A13568

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 27 aprile 2009.

Ammissione alle agevolazioni di progetti esecutivi afferenti ai Grandi Programmi Strategici (GPS), di cui al decreto n. 449/Ric del 10 marzo 2006. (Decreto n. 333/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (di seguito «Legge n. 311/2004»), recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», e successive modificazioni e integrazioni, che, all'art. 1, comma 354, prevede l'istituzione, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a. (di seguito «CDP S.p.a.»), di un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca» (di seguito «Fondo»), con una dotazione iniziale stabilita in 6.000 milioni di euro;

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale» (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80), il quale destina una quota pari ad almeno il 30% delle risorse del citato Fondo (pari a 1.800 milioni di euro) al sostegno di attività, programmi e progetti strategici di ricerca e sviluppo delle imprese, da realizzarsi anche congiuntamente con soggetti della ricerca pubblica;

Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1621/Ric del 18 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 26 luglio 2005, recante «L'invito alla presentazione delle idee progettuali relativamente ai programmi strategici previsti dal PNR 2005-2007»;

Visto il decreto direttoriale 10 marzo 2006, prot. n. 449/Ric, con il quale i soggetti proponenti le idee progettuali approvate con il predetto decreto ministeriale del febbraio 2006 n. 242/Ric sono stati invitati a presentare i progetti esecutivi;

Visti i progetti esecutivi pervenuti;

Visto il decreto n. 297 del 27 luglio 1999 concernente il «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto dell'8 agosto 2000, n. 593, recante «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto interministeriale 8 marzo 2006, n. 433/Ric., ed in particolare l'art. 3 del predetto decreto commi 10, 11, 12 e 13;

Visto il decreto n. 369/Ric. del 13 marzo 2007 con il quale tra l'altro è stato ammesso provvisoriamente alle agevolazioni il progetto DM 29313 dal titolo «Tecnologie elettrochimiche innovative per l'accumulo di energia finalizzate all'integrazione con sistemi rinnovabili per la produzione di energia distribuita - RINNOVA» afferente al settore 12 e con attività di ricerca da realizzarsi con costi inferiori al 75% per attività di ricerca da realizzarsi nelle aree sottoutilizzate;

Visto il decreto n. 909/Ric. del 17 settembre 2008 con il quale sono state apportare specifiche modifiche a quanto disposto con il richiamato decreto n. 369/Ric. del 13 marzo 2007 a seguito della rinuncia all'esecuzione del progetto da parte della Industrie De Nora S.p.a. ed a seguito del posticipo della data di inizio del progetto di ricerca al 1° giugno 2007;

Considerato che la Banca popolare di Verona - S. Geminiano e S. Prospero in qualità di soggetto finanziatore ha deliberato in favore di Fabbrica italiana accumulatori motocarri Montecchio - F.I.A.M.M. S.p.a., il relativo finanziamento bancario;

Tenuto conto che nella richiamata delibera di finanziamento, nell'ambito della valutazione è stato accertato il merito creditizio di Fabbrica italiana accumulatori motocarri Montecchio - F.I.A.M.M. S.p.a., anche per la concessione di un finanziamento agevolato;

Vista la delibera n. 784/09 del 24 aprile 2009 della Cassa depositi e prestiti S.p.a. con la quale è stato deliberato il finanziamento agevolato in favore di Fabbrica italiana accumulatori motocarri Montecchio - F.I.A.M.M. S.p.a.;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'adozione del provvedimento definitivo relativamente al progetto DM 29313;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto esecutivo DM 29313, presentato da Fabbrica italiana accumulatori motocarri Montecchio - F.I.A.M.M. S.p.a., è ammesso in via definitiva agli interventi agevolativi previsti dalle disposizioni di cui alle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni disposte dalla relativa delibera di finanziamento e dal richiamato decreto di ammissione alle agevolazioni provvisorio n. 369/Ric. del 13 marzo 2007, così come modificato con D.D. n. 909/Ric. del 17 settembre 2008.

2. Il costo complessivo di euro 3.826.540,00 grava per euro 573.981,00 nella forma di contributo nella spesa sugli stanziamenti del FAR per l'esercizio 2006, euro 2.927.303,10 nella forma di credito agevolato sugli stanziamenti del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti nella ricerca presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti ed euro 325.255,90 nella forma di credito ordinario.

Art. 2.

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto interministeriale MUR-MEF dell'8 marzo 2006, relativamente al progetto DM 29313, le tipologie di intervento, di cui al presente decreto, saranno perfezionate e regolate da due contratti di finanziamento, un contratto per le agevolazioni concesse nella forma di contributo nella spesa e un contratto per le agevolazioni concesse nella forma di finanziamento bancario e di finanziamento agevolato.

2. La stipula del contratto relativo alle agevolazioni sotto forma di finanziamento bancario e finanziamento ordinario è subordinata alla stipula del contratto di finanziamento in forma di contributo nella spesa.

3. L'erogazione delle agevolazioni sia nella forma di contributo nella spesa sia nella forma di finanziamento dovrà avvenire parallelamente, subordinatamente a quanto disposto al comma 1 dell'art. 5 del decreto MUR-MEF dell'8 marzo 2006, n. 433/Ric, e quant'altro disposto dai due contratti di finanziamento.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2009

Il direttore generale: CRISCUOLI

Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2009

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 390

ALLEGATO

Legge 297/1999 GPS DM29313

Generalità del Progetto

- Domanda: DM29313 del 31/03/2006

- Progetto di Ricerca

Titolo:
"Tecnologie elettrochimimiche innovative per l'accumulo di energia finalizzate all'integrazione con sistemi rinnovabili per la produzione di energia distribuita - RINNOVA"

Inizio Attività: 01/06/2007

Durata mesi: 36

- Beneficiari

F.I.A.M.M. S.P.A. FABBRICA ITALIANA ACCUMULATORI MOTOCARRI MONTECCHIO
MONTECCHIO MAGGIORE - (VI)

• Costo Totale	€ 3.826.540,00
- di cui attività di Ricerca Industriale	€ 2.261.800,00
- di cui attività di Sviluppo Precompetitivo	€ 1.564.740,00
- di cui attività di Formazione	€ -
al netto di recuperi pari a	€ -404.000,00

Imputazione territoriale costi del Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	375.200	-	375.200
Spese generali	-	-	-	-	225.120	-	225.120
Attrezzature	-	-	-	-	510.000	-	510.000
Consulenze	585.480	-	-	-	-	-	585.480
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	80.000	-	80.000
Materiali	-	-	-	-	690.000	-	690.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-204.000	-	-204.000
Subtotale	585.480	-	-	-	1.676.320	-	2.261.800
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	585.480	-	-	-	1.676.320	-	2.261.800

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	420.000	-	420.000
Spese generali	-	-	-	-	252.000	-	252.000
Attrezzature	-	-	-	-	500.000	-	500.000
Consulenze	292.740	-	-	-	-	-	292.740
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	300.000	-	300.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-200.000	-	-200.000
Subtotale	292.740	-	-	-	1.272.000	-	1.564.740
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	292.740	-	-	-	1.272.000	-	1.564.740

Nessun costo di formazione

Nessun costo di Formazione Esterna

Nessun costo di Formazione Interna
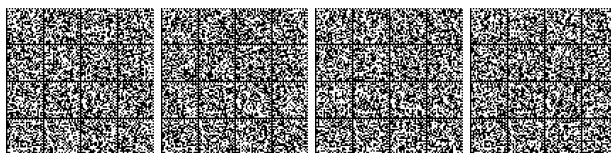
Forma e Misura dell'Intervento per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	85,0%	85,0%	85,0%	85,0%	85,0%
- di cui CA (90%)	76,5%	76,5%	76,5%	76,5%	76,5%
- di cui CO (10%)	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%
TOTALE CS + CA + CO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	85,0%	85,0%	85,0%	85,0%	85,0%
- di cui CA (90%)	76,5%	76,5%	76,5%	76,5%	76,5%
- di cui CO (10%)	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%
TOTALE CS + CA + CO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Nessuna forma d'intervento per la Formazione Esterna

Nessuna forma d'intervento per la Formazione Interna

Agevolazioni deliberate per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	87.822,00	-	-	251.448,00	-	339.270,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	497.658,00	-	-	1.424.872,00	-	1.922.530,00
- di cui CA fino a €	447.892,20	-	-	1.282.384,80	-	1.730.277,00
- di cui CO fino a €	49.765,80	-	-	142.487,20	-	192.253,00
TOTALE CS + CA + CO fino a €	585.480,00	-	-	1.676.320,00	-	2.261.800,00

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	43.911,00	-	-	190.800,00	-	234.711,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	248.829,00	-	-	1.081.200,00	-	1.330.029,00
- di cui CA fino a €	223.946,10	-	-	973.080,00	-	1.197.026,10
- di cui CO fino a €	24.882,90	-	-	108.120,00	-	133.002,90
TOTALE CS + CA + CO fino a €	292.740,00	-	-	1.272.000,00	-	1.564.740,00

Nessuna agevolazione per la Formazione

Nessuna agevolazione per la Formazione Esterna

Nessuna agevolazione per la Formazione Interna
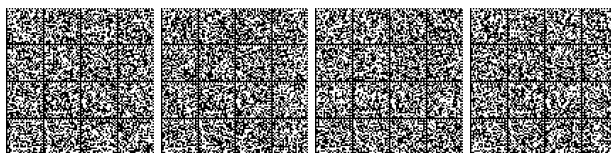
Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	573.981,00	-	573.981,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	3.252.559,00	-	3.252.559,00
- di cui CA fino a €	2.927.303,10	-	2.927.303,10
- di cui CO fino a €	325.255,90	-	325.255,90
TOTALE CS + CA + CO fino a €	3.826.540,00	-	3.826.540,00

09A13564

DECRETO 27 aprile 2009.

Ammissione alle agevolazioni di progetti esecutivi afferenti ai Grandi Programmi Strategici (GPS), di cui al decreto n. 449/Ric del 10 marzo 2006.(Decreto n. 334/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (di seguito «Legge n. 311/2004»), recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», e successive modificazioni e integrazioni, che, all'art. 1, comma 354, prevede l'istituzione, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a. (di seguito «CDP S.p.a.»), di un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca» (di seguito «Fondo»), con una dotazione iniziale stabilita in 6.000 milioni di euro;

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale» (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80), il quale destina una quota pari ad almeno il 30% delle risorse del citato Fondo (pari a 1.800 milioni di euro) al sostegno di attività, programmi e progetti strategici di ricerca e sviluppo delle imprese, da realizzarsi anche congiuntamente con soggetti della ricerca pubblica;

Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1621/Ric del 18 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 26 luglio 2005, recante «L'invito alla presentazione delle idee progettuali relativamente ai programmi strategici previsti dal PNR 2005-2007»;

Visto il decreto direttoriale 10 marzo 2006, prot. n. 449/Ric, con il quale i soggetti proponenti le idee progettuali approvate con il predetto decreto ministeriale del febbraio 2006 n. 242/Ric sono stati invitati a presentare i progetti esecutivi;

Visti i progetti esecutivi pervenuti;

Visto il decreto n. 297 del 27 luglio 1999 concernente il «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto dell'8 agosto 2000, n. 593, recante «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto interministeriale 8 marzo 2006, n. 433/Ric., ed in particolare l'art. 3 del predetto decreto commi 10, 11, 12 e 13;

Visto il decreto n. 711/Ric. del 26 aprile 2007 con il quale tra l'altro è stato ammesso provvisoriamente alle agevolazioni il progetto di ricerca DM 28896 dal titolo «Messa a punto di un nuovo concentrato di FVIII con ridotta capacità immunogenica e maggiore stabilità chimico-fisica» ed il connesso progetto di formazione dal titolo «Formazione di ricercatori altamente qualificati nella ricerca, sviluppo e produzione di plasma derivati per uso terapeutico nel campo dell'emofilia A» afferenti al settore 2 e con attività di ricerca da realizzarsi con costi inferiori al 75% per attività di ricerca da realizzarsi nelle aree sottoutilizzate;

Visto il decreto n. 17/Ric. del 17 gennaio 2008, con il quale sono state apportare specifiche modifiche a quanto disposto con il richiamato decreto n. 711/Ric. del 26 aprile 2007 a seguito dell'accertamento che il personale destinatario delle attività formative è costituito da personale esterno;

Considerato che Intesa San Paolo S.p.a., Banca dell'Adriatico e BNL S.p.a., in qualità di soggetti finanziatori hanno deliberato rispettivamente in favore di Kedrion S.p.a., Dompé Pha.R.Ma S.p.a. e Tissuelab S.p.a. i relativi finanziamenti bancari;

Tenuto conto che nelle richiamate delibere di finanziamento, nell'ambito della valutazione, è stato accertato il merito creditizio di Dompé Pha.R.Ma S.p.a., Kedrion S.p.a. e Tissuelab S.p.a. anche per la concessione di un finanziamento agevolato;

Vista la delibera n. 699/09 del 14 aprile 2009 della Cassa depositi e prestiti S.p.a. con la quale sono deliberati i finanziamenti agevolati in favore di Dompé Pha.R.Ma S.p.a., Kedrion S.p.a. e Tissuelab S.p.a.;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'adozione del provvedimento definitivo relativamente al progetto DM 28896;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto esecutivo DM 28896, presentato congiuntamente da Dompé Pha.R.Ma S.p.a., Kedrion S.p.a. e Tissuelab S.p.a. è ammesso in via definitiva agli interventi agevolativi previsti dalle disposizioni di cui alle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni disposte dalle relative delibere di finanziamento e dal richiamato decreto di ammissione alle agevolazioni provvisorio n. 711/Ric. del 26 aprile 2007, così come modificato con D.D. n. 17/Ric. del 17 gennaio 2008.

2. Il costo complessivo di euro 4.366.000,00 grava per euro 881.850,00 nella forma di contributo nella spesa sugli stanziamenti del FAR per l'esercizio 2006, euro 3.135.735,00 nella forma di credito agevolato sugli stanziamenti del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti nella ricerca presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti ed euro 348.415,00 nella forma di credito ordinario.

Art. 2.

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto interministeriale MUR-MEF dell'8 marzo 2006, relativamente al progetto DM 28896, le tipologie di intervento, di cui al presente decreto, saranno perfezionate e regolate da due contratti di finanziamento, un contratto per le agevolazioni concesse nella forma di contributo nella spesa e un contratto per le agevolazioni concesse nella forma di finanziamento bancario e di finanziamento agevolato.

2. La stipula del contratto relativo alle agevolazioni sotto forma di finanziamento bancario e finanziamento ordinario è subordinata alla stipula del contratto di finanziamento in forma di contributo nella spesa.

3. L'erogazione delle agevolazioni sia nella forma di contributo nella spesa sia nella forma di finanziamento dovrà avvenire parallelamente, subordinatamente a quanto disposto al comma 1 dell'art. 5 del decreto MUR-MEF dell'8 marzo 2006, n. 433/Ric, e quant'altro disposto dai due contratti di finanziamento.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2009

Il direttore generale: CRISCUOLI

Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2009

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 389

ALLEGATO

Legge 297/1999 GPS DM28896

Generalità del Progetto

- Domanda: DM28896 del 31/03/2006

- Progetto di Ricerca

  Titolo:
  Messa a punto di un nuovo concentrato di FVIII con ridotta capacità immunogenica e maggiore stabilità chimico-fisica

  Inizio Attività: 02/01/2007

  Durata mesi: 36

- Progetto di Formazione

  Titolo:
  Formazione di ricercatori altamente qualificati nella ricerca, sviluppo e produzione di plasma derivatiper uso terapeutico nel campo dell'emofilia A.

  Inizio Attività: 02/01/2007

  Durata mesi: 36

- Beneficiari

  DOMPÉ PHA.R.MA SPA
  L'AQUILA - (AQ)

  KEDRION S.P.A.
  BARGA - (LU)

  TISSUELAB S.P.A.
  SANT'ANTIMO - (NA)

• Costo Totale	€ 4.366.000,00
- di cui attività di Ricerca Industriale	€ 3.015.720,00
- di cui attività di Sviluppo Precompetitivo	€ 1.083.280,00
- di cui attività di Formazione	€ 267.000,00
al netto di recuperi pari a	€ -324.000,00

Imputazione territoriale costi del Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	189.000	886.200	206.000	-	-	-	1.281.200
Spese generali	113.400	531.720	123.000	-	-	-	768.120
Attrezzature	34.000	215.000	-	-	-	-	249.000
Consulenze	40.000	-	120.000	-	-	-	160.000
Prestazioni di terzi	-	40.000	35.000	-	-	-	75.000
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	57.000	430.000	95.000	-	-	-	582.000
Recuperi (da detrarre)	-13.600	-86.000	-	-	-	-	-99.600
Subtotale	419.800	2.016.920	579.000	-	-	-	3.015.720
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	419.800	2.016.920	579.000	-	-	-	3.015.720

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	184.800	107.000	-	-	-	291.800
Spese generali	-	110.880	64.000	-	-	-	174.880
Attrezzature	-	31.000	530.000	-	-	-	561.000
Consulenze	80.000	-	80.000	-	-	-	160.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	120.000	-	-	-	-	120.000
Recuperi (da detrarre)	-	-12.400	-212.000	-	-	-	-224.400
Subtotale	80.000	434.280	569.000	-	-	-	1.083.280
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	80.000	434.280	569.000	-	-	-	1.083.280

	FORMAZIONE TOTALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale docente	-	62.000	-	-	-	-	62.000
Spese trasferta personale	-	15.000	-	-	-	-	15.000
Altre spese correnti	-	-	-	-	-	-	-
Strumenti e attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Costi dei servizi di consulenza	3.000	82.000	-	-	15.000	-	100.000
Subtotale	3.000	159.000	-	-	15.000	-	177.000
Costo personale per i partecipanti alla form.	-	90.000	-	-	-	-	90.000
Totale	3.000	249.000	-	-	15.000	-	267.000

	FORMAZIONE ESTERNA						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale docente	-	62.000	-	-	-	-	62.000
Spese trasferta personale	-	15.000	-	-	-	-	15.000
Altre spese correnti	-	-	-	-	-	-	-
Strumenti e attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Costi dei servizi di consulenza	3.000	82.000	-	-	15.000	-	100.000
Subtotale	3.000	159.000	-	-	15.000	-	177.000
Costo personale per i partecipanti alla form.	-	90.000	-	-	-	-	90.000
Totale	3.000	249.000	-	-	15.000	-	267.000

Nessun costo per la Formazione Interna
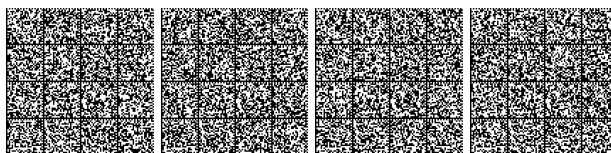
Agevolazioni deliberate per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	62.970,00	302.538,00	86.850,00	-	-	452.358,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	356.830,00	1.714.382,00	492.150,00	-	-	2.563.362,00
- di cui CA fino a €	321.147,00	1.542.943,80	442.935,00	-	-	2.307.025,80
- di cui CO fino a €	35.683,00	171.438,20	49.215,00	-	-	256.336,20
TOTALE CS + CA + CO fino a €	419.800,00	2.016.920,00	579.000,00	-	-	3.015.720,00

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	12.000,00	65.142,00	85.350,00	-	-	162.492,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	68.000,00	369.138,00	483.650,00	-	-	920.788,00
- di cui CA fino a €	61.200,00	332.224,20	435.285,00	-	-	828.709,20
- di cui CO fino a €	6.800,00	36.913,80	48.365,00	-	-	92.078,80
TOTALE CS + CA + CO fino a €	80.000,00	434.280,00	569.000,00	-	-	1.083.280,00

	FORMAZIONE TOTALE					
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
	3.000,00	249.000,00	-	15.000,00	-	267.000,00
TOTALE CS fino a €	3.000,00	249.000,00	-	15.000,00	-	267.000,00

	FORMAZIONE ESTERNA					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	3.000,00	249.000,00	-	15.000,00	-	267.000,00
TOTALE CS fino a €	3.000,00	249.000,00	-	15.000,00	-	267.000,00

Nessuna agevolazione per la Formazione Interna
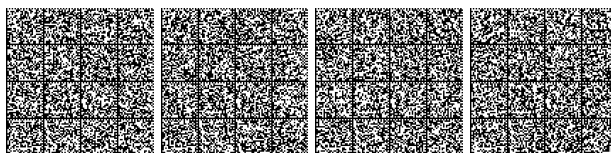
Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	614.850,00	267.000,00	881.850,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	3.484.150,00	-	3.484.150,00
- di cui CA fino a €	3.135.735,00	-	3.135.735,00
- di cui CO fino a €	348.415,00	-	348.415,00
TOTALE CS + CA + CO fino a €	4.099.000,00	267.000,00	4.366.000,00
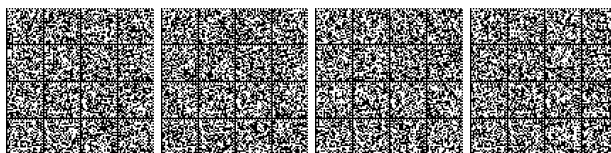
DOMPÉ PHA.R.MA SPA

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	206.000	-	-	-	206.000
Spese generali	-	-	123.000	-	-	-	123.000
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	40.000	-	40.000	-	-	-	80.000
Prestazioni di terzi	-	-	35.000	-	-	-	35.000
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	95.000	-	-	-	95.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	40.000	-	499.000	-	-	-	539.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	40.000	-	499.000	-	-	-	539.000

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	107.000	-	-	-	107.000
Spese generali	-	-	64.000	-	-	-	64.000
Attrezzature	-	-	530.000	-	-	-	530.000
Consulenze	80.000	-	80.000	-	-	-	160.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-212.000	-	-	-	-212.000
Subtotale	80.000	-	569.000	-	-	-	649.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	80.000	-	569.000	-	-	-	649.000

Nessun costo di formazione

Nessun costo di Formazione Esterna

Nessun costo di Formazione Interna
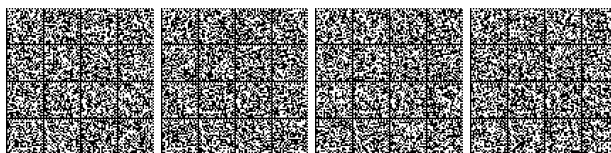
DOMPÉ PHA.R.MA SPA

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	85,0%	85,0%	85,0%	85,0%	85,0%
- di cui CA (90%)	76,5%	76,5%	76,5%	76,5%	76,5%
- di cui CO (10%)	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%
TOTALE CS + CA + CO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	85,0%	85,0%	85,0%	85,0%	85,0%
- di cui CA (90%)	76,5%	76,5%	76,5%	76,5%	76,5%
- di cui CO (10%)	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%
TOTALE CS + CA + CO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Nessuna forma d'intervento per la Formazione Esterna

Nessuna forma d'intervento per la Formazione Interna

DOMPÉ PHA.R.MA SPA

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	6.000,00	-	74.850,00	-	-	80.850,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	34.000,00	-	424.150,00	-	-	458.150,00
- di cui CA fino a €	30.600,00	-	381.735,00	-	-	412.335,00
- di cui CO fino a €	3.400,00	-	42.415,00	-	-	45.815,00
TOTALE CS + CA + CO fino a €	40.000,00	-	499.000,00	-	-	539.000,00

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	12.000,00	-	85.350,00	-	-	97.350,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	68.000,00	-	483.650,00	-	-	551.650,00
- di cui CA fino a €	61.200,00	-	435.285,00	-	-	496.485,00
- di cui CO fino a €	6.800,00	-	48.365,00	-	-	55.165,00
TOTALE CS + CA + CO fino a €	80.000,00	-	569.000,00	-	-	649.000,00

Nessuna agevolazione per la Formazione

Nessuna agevolazione per la Formazione Esterna

Nessuna agevolazione per la Formazione Interna

DOMPÉ PHA.R.MA SPA

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	178.200,00	-	178.200,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	1.009.800,00	-	1.009.800,00
- di cui CA fino a €	908.820,00	-	908.820,00
- di cui CO fino a €	100.980,00	-	100.980,00
TOTALE CS + CA + CO fino a €	1.188.000,00	-	1.188.000,00
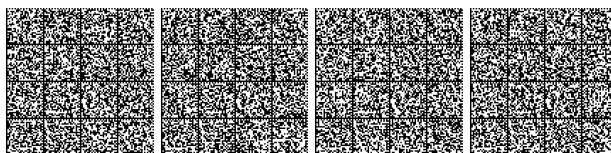
KEDRION S.P.A.

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	886.200	-	-	-	-	886.200
Spese generali	-	531.720	-	-	-	-	531.720
Attrezzature	-	215.000	-	-	-	-	215.000
Consulenze	-	-	80.000	-	-	-	80.000
Prestazioni di terzi	-	40.000	-	-	-	-	40.000
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	430.000	-	-	-	-	430.000
Recuperi (da detrarre)	-	-86.000	-	-	-	-	-86.000
Subtotale	-	2.016.920	80.000	-	-	-	2.096.920
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	2.016.920	80.000	-	-	-	2.096.920

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	184.800	-	-	-	-	184.800
Spese generali	-	110.880	-	-	-	-	110.880
Attrezzature	-	31.000	-	-	-	-	31.000
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	120.000	-	-	-	-	120.000
Recuperi (da detrarre)	-	-12.400	-	-	-	-	-12.400
Subtotale	-	434.280	-	-	-	-	434.280
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	434.280	-	-	-	-	434.280

	FORMAZIONE TOTALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale docente	-	62.000	-	-	-	-	62.000
Spese trasferta personale	-	15.000	-	-	-	-	15.000
Altre spese correnti	-	-	-	-	-	-	-
Strumenti e attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Costi dei servizi di consulenza	3.000	82.000	-	-	15.000	-	100.000
Subtotale	3.000	159.000	-	-	15.000	-	177.000
Costo personale per i partecipanti alla form.	-	90.000	-	-	-	-	90.000
Totale	3.000	249.000	-	-	15.000	-	267.000

	FORMAZIONE ESTERNA						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale docente	-	62.000	-	-	-	-	62.000
Spese trasferta personale	-	15.000	-	-	-	-	15.000
Altre spese correnti	-	-	-	-	-	-	-
Strumenti e attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Costi dei servizi di consulenza	3.000	82.000	-	-	15.000	-	100.000
Subtotale	3.000	159.000	-	-	15.000	-	177.000
Costo personale per i partecipanti alla form.	-	90.000	-	-	-	-	90.000
Totale	3.000	249.000	-	-	15.000	-	267.000

Nessun costo di Formazione Interna

KEDRION S.P.A.

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	85,0%	85,0%	85,0%	85,0%	85,0%
- di cui CA (90%)	76,5%	76,5%	76,5%	76,5%	76,5%
- di cui CO (10%)	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%
TOTALE CS + CA + CO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	85,0%	85,0%	85,0%	85,0%	85,0%
- di cui CA (90%)	76,5%	76,5%	76,5%	76,5%	76,5%
- di cui CO (10%)	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%
TOTALE CS + CA + CO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

	FORMAZIONE ESTERNA				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOTALE CS	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Nessuna forma d'intervento per la Formazione Interna

KEDRION S.P.A.

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	-	302.538,00	12.000,00	-	-	314.538,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	1.714.382,00	68.000,00	-	-	1.782.382,00
- di cui CA fino a €	-	1.542.943,80	61.200,00	-	-	1.604.143,80
- di cui CO fino a €	-	171.438,20	6.800,00	-	-	178.238,20
TOTALE CS + CA + CO fino a €	-	2.016.920,00	80.000,00	-	-	2.096.920,00

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	-	65.142,00	-	-	-	65.142,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	369.138,00	-	-	-	369.138,00
- di cui CA fino a €	-	332.224,20	-	-	-	332.224,20
- di cui CO fino a €	-	36.913,80	-	-	-	36.913,80
TOTALE CS + CA + CO fino a €	-	434.280,00	-	-	-	434.280,00

	FORMAZIONE TOTALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	3.000,00	249.000,00	-	15.000,00	-	267.000,00
TOTALE CS fino a €	3.000,00	249.000,00	-	15.000,00	-	267.000,00

	FORMAZIONE ESTERNA					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	3.000	249.000	-	15.000	-	267.000
TOTALE CS fino a €	3.000	249.000	-	15.000	-	267.000

Nessuna agevolazione per la Formazione Interna
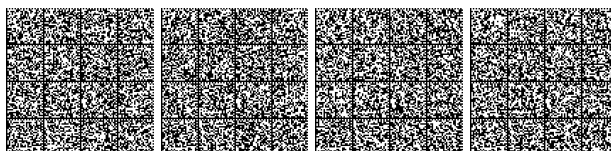
KEDRION S.P.A.

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	379.680,00	267.000,00	646.680,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	2.151.520,00	-	2.151.520,00
- di cui CA fino a €	1.936.368,00	-	1.936.368,00
- di cui CO fino a €	215.152,00	-	215.152,00
TOTALE CS + CA + CO fino a €	2.531.200,00	267.000,00	2.798.200,00
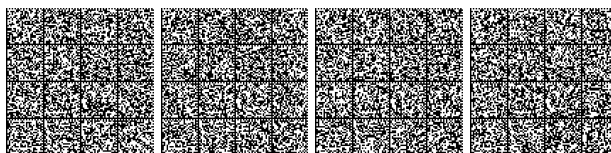
TISSUELAB S.P.A.

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	189.000	-	-	-	-	-	189.000
Spese generali	113.400	-	-	-	-	-	113.400
Attrezzature	34.000	-	-	-	-	-	34.000
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	57.000	-	-	-	-	-	57.000
Recuperi (da detrarre)	-13.600	-	-	-	-	-	-13.600
Subtotale	379.800	-	-	-	-	-	379.800
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	379.800	-	-	-	-	-	379.800

Nessun costo di sviluppo precompetitivo

Nessun costo di formazione

Nessun costo di Formazione Esterna

Nessun costo di Formazione Interna
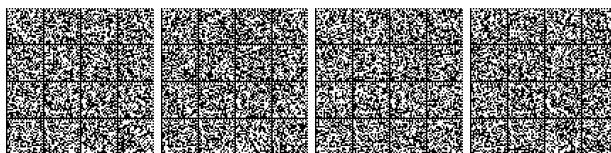
TISSUELAB S.P.A.

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	85,0%	85,0%	85,0%	85,0%	85,0%
- di cui CA (90%)	76,5%	76,5%	76,5%	76,5%	76,5%
- di cui CO (10%)	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%
TOTALE CS + CA + CO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Nessuna forma d'intervento per lo Sviluppo Precompetitivo

Nessuna forma d'intervento per la Formazione Esterna

Nessuna forma d'intervento per la Formazione Interna

TISSUELAB S.P.A.

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	56.970,00	-	-	-	-	56.970,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	322.830,00	-	-	-	-	322.830,00
- di cui CA fino a €	290.547,00	-	-	-	-	290.547,00
- di cui CO fino a €	32.283,00	-	-	-	-	32.283,00
TOTALE CS + CA + CO fino a €	379.800,00	-	-	-	-	379.800,00

Nessuna agevolazione per lo Sviluppo Precompetitivo

Nessuna agevolazione per la Formazione

Nessuna agevolazione per la Formazione Esterna

Nessuna agevolazione per la Formazione Interna

TISSUELAB S.P.A.

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	56.970,00	-	56.970,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	322.830,00	-	322.830,00
- di cui CA fino a €	290.547,00	-	290.547,00
- di cui CO fino a €	32.283,00	-	32.283,00
TOTALE CS + CA + CO fino a €	379.800,00	-	379.800,00

09A13565

DECRETO 9 luglio 2009.

Approvazione del decimo elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all'articolo 14 del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 593 dell'8 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto, in particolare, l'art. 14, del citato decreto che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzione di qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Visto, inoltre, il comma 2 e seguenti del richiamato art. 14 che, nel disciplinare le modalità di selezione delle domande, nonché di erogazione dei contributi ammessi, rinvia a tali fini alle disposizioni del decreto interministeriale 22 luglio 1998, n. 275;

Visto l'art. 5 del predetto decreto interministeriale che, nello stabilire le modalità di concessione delle agevolazioni, dispone, al primo comma, che il MIUR, verificata la regolarità delle domande pervenute, formi gli elenchi delle domande-dichiarazioni pervenute e ritenute ammissibili, secondo l'ordine di priorità ivi specificato e nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili;

Vista la circolare MIUR n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 27 ottobre 2005, che specifica le modalità di valutazione delle richieste di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593;

Visto il decreto ministeriale n. 3247/Ric. del 6 dicembre 2005, che istituisce uno specifico Gruppo di lavoro con il compito di assicurare il necessario supporto alle attività di competenza del Ministero per l'analisi della documentazione connessa alle agevolazioni di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593/2000;

Visto il D.D. n. 2298/Ric. del 6 novembre 2006 di ripartizione delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2006, che, nell'assegnare a favore degli interventi previsti dal citato art. 14 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, la somma di € 42.089.309,59, prevede altresì il mantenimento delle economie verificatesi sugli stanziamenti assegnati nell'anno precedente;

Visto il decreto dirigenziale n. 2531/Ric. del 28 novembre 2006, con il quale è stato approvato un primo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Visto il decreto dirigenziale n. 2910/Ric. del 21 dicembre 2006, con il quale è stato approvato un secondo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Visto il decreto ministeriale n. 235/Ric. del 21 febbraio 2007 che eleva l'importo degli aiuti «*de minimis*» da euro 100.000,00 a euro 200.000,00 a decorrere dal 1° gennaio 2007 come previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006;

Visto il decreto dirigenziale n. 1236/Ric. del 28 settembre 2007 con il quale è stato approvato un terzo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Visto il decreto dirigenziale n. 1818/Ric. del 21 novembre 2007, con il quale è stato approvato un quarto elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Viste le risultanze dell'attività istruttoria effettuata dal Gruppo di lavoro nella seduta del 13 maggio 2009, relative alle domande di agevolazioni ricomprese nei decreti di ammissibilità n. 2531/Ric. e n. 2910/Ric. sopra citati;

Ritenuta la necessità di procedere, per l'anno 2006, alla formazione del decimo elenco, secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute e comprendente i soggetti beneficiari del contributo, nonché la misura del contributo stesso;

Accertata la residua disponibilità finanziaria, conseguente all'applicazione dei precedenti decreti di individuazione dei soggetti beneficiari;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il decimo elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all'art. 14, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2006, formato secondo le modalità indicate nello stesso art. 14, comma 2, e allegato al presente decreto di cui forma parte integrante.

2. Le agevolazioni previste dall'art. 14, complessivamente pari a euro 190.000,00 nella forma del credito d'imposta, gravano sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca di cui alle premesse, sezioni aree depresse.

Art. 2.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; dello stesso sarà data comunicazione agli interessati.

2. Fermo restando quanto disposto al successivo comma 3, l'elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni nella forma del credito di imposta, completo degli estremi identificativi e dei relativi importi, verrà trasmesso al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. L'erogazione delle agevolazioni nella forma del contributo nella spesa, nonché l'autorizzazione alla fruizione delle agevolazioni nella forma del credito d'imposta, saranno subordinate all'acquisizione di aggiornato certificato camerale completo di vigenza nonché, ove necessario, della certificazione antimafia.

4. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo.

Roma, 9 luglio 2009

Il capo Dipartimento: MASIA

Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 81

ALLEGATO

Elenco ai sensi dell'art.14 comma 1: PMI - Aree Depresse - Soggetti Beneficiari

DIM. AREA OP.	DATA PRESENTAZIONE DM	RAGIONE SOCIALE	AGEV. N°	Cod.Fisc / P. IVA COMUNE PROVINCIA	Contributo Spesa	Credito d'imposta
PMI Depressa	05/05/2006 10.00.12.343 **1** 33651	ICAPLANTS SRL	Contratto 1	01944030590 LATINA LT		**190.000,00**
				Totali (€)	**0,00**	**190.000,00**

09A13667

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 4 novembre 2009.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Toscano» o «Toscana».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'Organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le Denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il regolamento n. 479/2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e l'art. 6, paragrafo 4, della proposta di regolamento applicativo in materia di DOP e IGP, le cui disposizioni entrano in applicazione dal 1° agosto 2009;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 2009 concernente la modifica dei disciplinari di produzione dei vini IGP italiani per inserire la delimitazione della zona di vinificazione e la previsione delle deroghe di cui all'art. 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1995 e successive modifiche, con il quale è stata riconosciuta la indicazione geografica tipica «Toscana» o «Toscano» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la richiesta presentata dall'Ente tutela vini di Toscana, intesa a richiedere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione geografica tipica «Toscano» o «Toscana»;

Visto il parere favorevole espresso dalla regione Toscana in merito alla proposta dell' Ente sopra indicato, di modifica del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione geografica tipica «Toscano» o «Toscana»;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Toscana» o «Toscano» pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n.162 del 15 luglio 2009;

Visto che nei termini e nei modi previsti, sono pervenute, da parte dell'Ente tutela vini della Toscana, osservazioni e controdeduzioni al suddetto parere, intese ad integrare il disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Toscana» o «Toscano» richiedendo l'inserimento della tipologia rosato frizzante con i relativi parametri di resa e titolo alcolometrico minimo naturale e al consumo, il titolo alcolometrico effettivo minimo per la tipologia da uve appassite, nonché la delimitazione della zona di vinificazione ai comuni limitrofi anziché alle regioni limitrofe;

Visto il parere favorevole in merito alle suddette istanze espresso dalla regione Toscana, tenendo conto delle risultanze dell'incontro con la filiera vitivinicola organizzato dalla regione stessa;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini nella riunione del 15 settembre 2009 con il quale lo stesso ha ritenuto di accogliere dette controdeduzioni e osservazioni;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, ulteriori istanze o controdeduzioni da parte degli interessati relative al parere e alla proposta sopra citati;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Toscana» o «Toscano», in conformità ai pareri ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Toscana» o «Toscano», approvato con decreto ministeriale 18 novembre 1995 e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2010.

Art. 2.

I soggetti che intendono rivendicare, a partire già dalla vendemmia 2010, i vini ad indicazione geografica tipica «Toscana» o «Toscano» provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato regioni e province autonome 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscri-

zione dei medesimi all'apposito elenco delle vigne della indicazione geografica tipica «Toscana» o «Toscano».
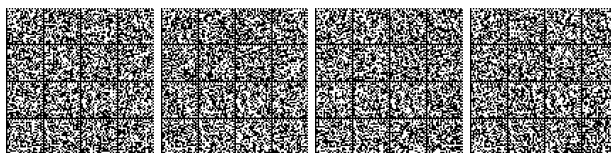
Art. 3.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la indicazione geografica tipica «Toscana» o «Toscano» è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 4.

All'allegato *A* sono riportati i codici di tutte le tipologie dei vini indicazione geografica tipica «Toscana» o «Toscano» a titolo di aggiornamento dell'elenco di cui all'allegato 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «TOSCANO» O «TOSCANA»

Art. 1.

L'indicazione geografica tipica «Toscano» o «Toscana», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini appartenenti alle seguenti categorie e rispondenti alle condizioni ed ai requisiti appresso indicati.

L'indicazione geografica tipica «Toscano» o «Toscana» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e abboccato;

rossi, anche nelle tipologie novello e abboccato;

rosati, anche nella tipologia abboccato e frizzante;

vino da uve appassite (passito) e vino da uve stramature (vendemmia tardiva).

Art. 2.

I vini a indicazione geografica tipica «Toscano» o «Toscana» devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione nella regione Toscana.

Le tipologie sopra indicate contenenti la specificazione di uno o più vitigni che costituiscono la base del prodotto contraddistinto dagli stessi devono rispettare la disciplina comunitaria e nazionale stabilita per il loro impiego.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica «Toscano» o «Toscana» comprende l'intero territorio amministrativo delle province di: Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena, nella regione Toscana.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini a indicazione geografica tipica «Toscano» o «Toscana» accompagnati o meno dal riferimento al nome di vitigno, non deve essere superiore rispettivamente a tonnellate 16 per le tipologie rosso, rosso novello e rosso abboccato, rosato, rosato frizzante e rosato abboccato; a tonnellate 17 per le tipologie bianco, bianco frizzante, bianco abboccato e per il vino passito; a tonnellate 9 per le tipologie da uve stramature.

Tali rese massime comprensive dell'aumento disposto con decreto ministeriale 2 agosto 1996, art. 1, sono rispettate anche in caso di impiego della specificazione di vitigno.

Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Toscano» o «Toscana» seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 10% vol per il vino rosso, rosso novello e rosso abboccato, rosato, rosato frizzante e rosato abboccato; 9% vol per il vino bianco, bianco frizzante e bianco abboccato; 15% vol per il vino da uve stramature (vendemmia tardiva); 16% vol per il vino da uve appassite (passito).

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol da parte della regione Toscana.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Nella vinificazione della tipologia rosso è consentita la pratica del Governo all'uso toscano consistente nella rifermentazione previa aggiunta di uva rossa leggermente appassita nella misura non inferiore a 5 kg per ettolitro.

La vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini a I.G.T. «Toscano» o «Toscana» deve avvenire all'interno del territorio di produzione delimitato dall'art. 3.

Tuttavia è consentito che tali operazioni vengano effettuate nell'ambito del territorio dei comuni confinanti. Inoltre è consentito ai sensi dell'art. 6, paragrafo 4, comma 2 del regolamento CE n. 607/09 che tali operazioni siano effettuate al di fuori delle immediate vicinanze dell'area geografica delimitata fino al 31 dicembre 2012.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80%.

Tale resa è ridotta al 60% per le tipologie da uve stramature e da uve appassite.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Toscano» o «Toscana», anche con la specificazione del nome di vitigno, all'atto della immissione al consumo devono avere un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a:

per le tipologie rosso, rosso novello e rosso abboccato, rosato, rosato frizzante e rosato abboccato 11,00% vol;

per le tipologie bianco, bianco frizzante e bianco abboccato 10,00% vol;

per la tipologia da uve appassite 9,00% vol;

per la tipologia da uve stramature 12,00% vol .

Art. 7.

All'indicazione geografica tipica «Toscano» o «Toscana» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Toscano» o «Toscana» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 e iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine. A condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.
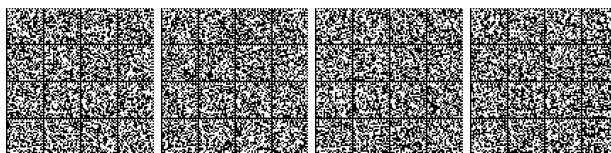
ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
TOSCANO O TOSCANA BIANCO	C011	X	888	1	X	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA BIANCO ABBOCCATO	C011	X	888	1	X	X	E	0	B
TOSCANO O TOSCANA BIANCO FRIZZANTE	C011	X	888	1	X	X	F	0	X
TOSCANO O TOSCANA BIANCO PASSITO	C011	X	888	1	D	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA BIANCO VENDEMMIA TARDIVA	C011	X	888	1	F	X	L	0	X
TOSCANO O TOSCANA CHARDONNAY	C011	X	298	1	X	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA CHARDONNAY ABBOCCATO	C011	X	298	1	X	X	E	0	B
TOSCANO O TOSCANA CHARDONNAY FRIZZANTE	C011	X	298	1	X	X	F	0	X
TOSCANO O TOSCANA CHARDONNAY PASSITO	C011	X	298	1	D	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA CHARDONNAY VENDEMMIA TARDIVA	C011	X	298	1	F	X	L	0	X
TOSCANO O TOSCANA MALVASIA BIANCA	C011	X	MAB	1	X	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA MALVASIA BIANCA ABBOCCATO	C011	X	MAB	1	X	X	E	0	B
TOSCANO O TOSCANA MALVASIA BIANCA FRIZZANTE	C011	X	MAB	1	X	X	F	0	X
TOSCANO O TOSCANA MALVASIA BIANCA PASSITO	C011	X	MAB	1	D	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA MALVASIA BIANCA VENDEMMIA TARDIVA	C011	X	MAB	1	F	X	L	0	X
TOSCANO O TOSCANA PINOT GRIGIO	C011	X	194	1	X	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA PINOT GRIGIO ABBOCCATO	C011	X	194	1	X	X	E	0	B
TOSCANO O TOSCANA PINOT GRIGIO FRIZZANTE	C011	X	194	1	X	X	F	0	X
TOSCANO O TOSCANA PINOT GRIGIO PASSITO	C011	X	194	1	D	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA PINOT GRIGIO VENDEMMIA TARDIVA	C011	X	194	1	F	X	L	0	X
TOSCANO O TOSCANA SAUVIGNON	C011	X	221	1	X	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA SAUVIGNON ABBOCCATO	C011	X	221	1	X	X	E	0	B
TOSCANO O TOSCANA SAUVIGNON FRIZZANTE	C011	X	221	1	X	X	F	0	X
TOSCANO O TOSCANA SAUVIGNON PASSITO	C011	X	221	1	D	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA SAUVIGNON VENDEMMIA TARDIVA	C011	X	221	1	F	X	L	0	X
TOSCANO O TOSCANA TRAMINER AROMATICO	C011	X	238	1	X	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA TRAMINER AROMATICO ABBOCCATO	C011	X	238	1	X	X	E	0	B
TOSCANO O TOSCANA TRAMINER AROMATICO FRIZZANTE	C011	X	238	1	X	X	F	0	X
TOSCANO O TOSCANA TRAMINER AROMATICO PASSITO	C011	X	238	1	D	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA TRAMINER AROMATICO VENDEMMIA TARDIVA	C011	X	238	1	F	X	L	0	X
TOSCANO O TOSCANA TREBBIANO	C011	X	244	1	X	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA TREBBIANO ABBOCCATO	C011	X	244	1	X	X	E	0	B
TOSCANO O TOSCANA TREBBIANO FRIZZANTE	C011	X	244	1	X	X	F	0	X
TOSCANO O TOSCANA TREBBIANO PASSITO	C011	X	244	1	D	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA TREBBIANO VENDEMMIA TARDIVA	C011	X	244	1	F	X	L	0	X
TOSCANO O TOSCANA VERDELLO	C011	X	253	1	X	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA VERDELLO ABBOCCATO	C011	X	253	1	X	X	E	0	B
TOSCANO O TOSCANA VERDELLO FRIZZANTE	C011	X	253	1	X	X	F	0	X
TOSCANO O TOSCANA VERDELLO PASSITO	C011	X	253	1	D	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA VERDELLO VENDEMMIA TARDIVA	C011	X	253	1	F	X	L	0	X
TOSCANO O TOSCANA VERMENTINO	C011	X	258	1	X	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA VERMENTINO ABBOCCATO	C011	X	258	1	X	X	E	0	B
TOSCANO O TOSCANA VERMENTINO FRIZZANTE	C011	X	258	1	X	X	F	0	X
TOSCANO O TOSCANA VERMENTINO PASSITO	C011	X	258	1	D	X	E	0	X

Posizioni Codici	**1 - 4**	**5**	**6 - 8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
TOSCANO O TOSCANA VERMENTINO VENDEMMIA TARDIVA	C011	X	258	1	F	X	L	0	X
TOSCANO O TOSCANA ALEATICO	C011	X	009	2	X	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA ALEATICO ABBOCCATO	C011	X	009	2	X	X	E	0	B
TOSCANO O TOSCANA ALEATICO NOVELLO	C011	X	009	2	C	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA ALEATICO PASSITO	C011	X	009	2	D	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA ALEATICO VENDEMMIA TARDIVA	C011	X	009	2	F	X	L	0	X
TOSCANO O TOSCANA ALICANTE	C011	X	010	2	X	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA ALICANTE ABBOCCATO	C011	X	010	2	X	X	E	0	B
TOSCANO O TOSCANA ALICANTE NOVELLO	C011	X	010	2	C	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA ALICANTE PASSITO	C011	X	010	2	D	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA ALICANTE VENDEMMIA TARDIVA	C011	X	010	2	F	X	L	0	X
TOSCANO O TOSCANA CABERNET FRANC	C011	X	042	2	X	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA CABERNET FRANC ABBOCCATO	C011	X	042	2	X	X	E	0	B
TOSCANO O TOSCANA CABERNET FRANC NOVELLO	C011	X	042	2	C	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA CABERNET FRANC PASSITO	C011	X	042	2	D	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA CABERNET FRANC VENDEMMIA TARDIVA	C011	X	042	2	F	X	L	0	X
TOSCANO O TOSCANA CABERNET SAUVIGNON	C011	X	043	2	X	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA CABERNET SAUVIGNON ABBOCCATO	C011	X	043	2	X	X	E	0	B
TOSCANO O TOSCANA CABERNET SAUVIGNON NOVELLO	C011	X	043	2	C	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA CABERNET SAUVIGNON PASSITO	C011	X	043	2	D	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA CABERNET SAUVIGNON VENDEMMIA TARDIVA	C011	X	043	2	F	X	L	0	X
TOSCANO O TOSCANA CANAIOLO NERO	C011	X	049	2	X	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA CANAIOLO NERO ABBOCCATO	C011	X	049	2	X	X	E	0	B
TOSCANO O TOSCANA CANAIOLO NERO NOVELLO	C011	X	049	2	C	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA CANAIOLO NERO PASSITO	C011	X	049	2	D	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA CANAIOLO NERO VENDEMMIA TARDIVA	C011	X	049	2	F	X	L	0	X
TOSCANO O TOSCANA CILIEGIOLO	C011	X	062	2	X	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA CILIEGIOLO ABBOCCATO	C011	X	062	2	X	X	E	0	B
TOSCANO O TOSCANA CILIEGIOLO NOVELLO	C011	X	062	2	C	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA CILIEGIOLO PASSITO	C011	X	062	2	D	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA CILIEGIOLO VENDEMMIA TARDIVA	C011	X	062	2	F	X	L	0	X
TOSCANO O TOSCANA MALVASIA	C011	X	MAN	2	X	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA MALVASIA ABBOCCATO	C011	X	MAN	2	X	X	E	0	B
TOSCANO O TOSCANA MALVASIA NOVELLO	C011	X	MAN	2	C	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA MALVASIA PASSITO	C011	X	MAN	2	D	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA MALVASIA VENDEMMIA TARDIVA	C011	X	MAN	2	F	X	L	0	X
TOSCANO O TOSCANA MERLOT	C011	X	146	2	X	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA MERLOT ABBOCCATO	C011	X	146	2	X	X	E	0	B
TOSCANO O TOSCANA MERLOT NOVELLO	C011	X	146	2	C	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA MERLOT PASSITO	C011	X	146	2	D	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA MERLOT VENDEMMIA TARDIVA	C011	X	146	2	F	X	L	0	X
TOSCANO O TOSCANA PINOT NERO	C011	X	195	2	X	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA PINOT NERO ABBOCCATO	C011	X	195	2	X	X	E	0	B

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
TOSCANO O TOSCANA PINOT NERO NOVELLO	C011	X	195	2	C	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA PINOT NERO PASSITO	C011	X	195	2	D	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA PINOT NERO VENDEMMIA TARDIVA	C011	X	195	2	F	X	L	0	X
TOSCANO O TOSCANA ROSSO	C011	X	999	2	X	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA ROSSO ABBOCCATO	C011	X	999	2	X	X	E	0	B
TOSCANO O TOSCANA ROSSO NOVELLO	C011	X	999	2	C	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA ROSSO PASSITO	C011	X	999	2	D	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA ROSSO VENDEMMIA TARDIVA	C011	X	999	2	F	X	L	0	X
TOSCANO O TOSCANA SANGIOVESE	C011	X	218	2	X	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA SANGIOVESE ABBOCCATO	C011	X	218	2	X	X	E	0	B
TOSCANO O TOSCANA SANGIOVESE NOVELLO	C011	X	218	2	C	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA SANGIOVESE PASSITO	C011	X	218	2	D	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA SANGIOVESE VENDEMMIA TARDIVA	C011	X	218	2	F	X	L	0	X
TOSCANO O TOSCANA SYRAH	C011	X	231	2	X	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA SYRAH ABBOCCATO	C011	X	231	2	X	X	E	0	B
TOSCANO O TOSCANA SYRAH NOVELLO	C011	X	231	2	C	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA SYRAH PASSITO	C011	X	231	2	D	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA SYRAH VENDEMMIA TARDIVA	C011	X	231	2	F	X	L	0	X
TOSCANO O TOSCANA ROSATO	C011	X	999	3	X	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA ROSATO FRIZZANTE	C011	X	999	3	X	X	F	0	X
TOSCANO O TOSCANA ROSATO ABBOCCATO	C011	X	999	3	X	X	E	0	B
TOSCANO O TOSCANA ROSATO PASSITO	C011	X	999	3	D	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA ROSATO VENDEMMIA TARDIVA	C011	X	999	3	F	X	L	0	X
TOSCANO O TOSCANA VIOGNER	C011	X	346	1	X	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA VIOGNER ABBOCCATO	C011	X	346	1	X	X	E	0	B
TOSCANO O TOSCANA VIOGNER FRIZZANTE	C011	X	346	1	X	X	F	0	X
TOSCANO O TOSCANA VIOGNER PASSITO	C011	X	346	1	D	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA VIOGNER VENDEMMIA TARDIVA	C011	X	346	1	F	X	L	0	X
TOSCANO O TOSCANA PINOT BIANCO	C011	X	193	1	X	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA PINOT BIANCO ABBOCCATO	C011	X	193	1	X	X	E	0	B
TOSCANO O TOSCANA PINOT BIANCO FRIZZANTE	C011	X	193	1	X	X	F	0	X
TOSCANO O TOSCANA PINOT BIANCO PASSITO	C011	X	193	1	D	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA PINOT BIANCO VENDEMMIA TARDIVA	C011	X	193	1	F	X	L	0	X
TOSCANO O TOSCANA MANZONI BIANCO	C011	X	299	1	X	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA MANZONI BIANCO ABBOCCATO	C011	X	299	1	X	X	E	0	B
TOSCANO O TOSCANA MANZONI BIANCO FRIZZANTE	C011	X	299	1	X	X	F	0	X
TOSCANO O TOSCANA MANZONI BIANCO PASSITO	C011	X	299	1	D	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA MANZONI BIANCO VENDEMMIA TARDIVA	C011	X	299	1	F	X	L	0	X
TOSCANO O TOSCANA SEMILLON	C011	X	227	1	X	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA SEMILLON ABBOCCATO	C011	X	227	1	X	X	E	0	B
TOSCANO O TOSCANA SEMILLON FRIZZANTE	C011	X	227	1	X	X	F	0	X
TOSCANO O TOSCANA SEMILLON PASSITO	C011	X	227	1	D	X	E	0	X
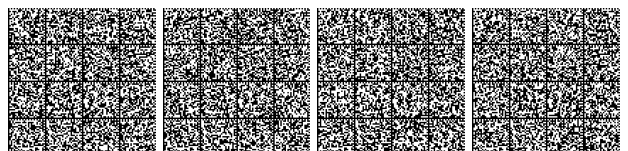
Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
TOSCANO O TOSCANA SEMILLON VENDEMMIA TARDIVA	C011	X	227	1	F	X	L	0	X
TOSCANO O TOSCANA VERDEA	C011	X	251	1	X	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA VERDEA ABBOCCATO	C011	X	251	1	X	X	E	0	B
TOSCANO O TOSCANA VERDEA FRIZZANTE	C011	X	251	1	X	X	F	0	X
TOSCANO O TOSCANA VERDEA PASSITO	C011	X	251	1	D	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA VERDEA VENDEMMIA TARDIVA	C011	X	251	1	F	X	L	0	X
TOSCANO O TOSCANA MARSANNE	C011	X	319	1	X	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA MARSANNE ABBOCCATO	C011	X	319	1	X	X	E	0	B
TOSCANO O TOSCANA MARSANNE FRIZZANTE	C011	X	319	1	X	X	F	0	X
TOSCANO O TOSCANA MARSANNE PASSITO	C011	X	319	1	D	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA MARSANNE VENDEMMIA TARDIVA	C011	X	319	1	F	X	L	0	X
TOSCANO O TOSCANA MOSCATO BIANCO	C011	X	153	1	X	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA MOSCATO BIANCO ABBOCCATO	C011	X	153	1	X	X	E	0	B
TOSCANO O TOSCANA MOSCATO BIANCO FRIZZANTE	C011	X	153	1	X	X	F	0	X
TOSCANO O TOSCANA MOSCATO BIANCO PASSITO	C011	X	153	1	D	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA MOSCATO BIANCO VENDEMMIA TARDIVA	C011	X	153	1	F	X	L	0	X
TOSCANO O TOSCANA INCROCIO BRUNI 54	C011	X	108	1	X	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA INCROCIO BRUNI 54 ABBOCCATO	C011	X	108	1	X	X	E	0	B
TOSCANO O TOSCANA INCROCIO BRUNI 54 FRIZZANTE	C011	X	108	1	X	X	F	0	X
TOSCANO O TOSCANA INCROCIO BRUNI 54 PASSITO	C011	X	108	1	D	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA INCROCIO BRUNI 54 VENDEMMIA TARDIVA	C011	X	108	1	F	X	L	0	X
TOSCANO O TOSCANA GRECHETTO	C011	X	095	1	X	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA GRECHETTO ABBOCCATO	C011	X	095	1	X	X	E	0	B
TOSCANO O TOSCANA GRECHETTO FRIZZANTE	C011	X	095	1	X	X	F	0	X
TOSCANO O TOSCANA GRECHETTO PASSITO	C011	X	095	1	D	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA GRECHETTO VENDEMMIA TARDIVA	C011	X	095	1	F	X	L	0	X
TOSCANO O TOSCANA GRECO	C011	X	097	1	X	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA GRECO ABBOCCATO	C011	X	097	1	X	X	E	0	B
TOSCANO O TOSCANA GRECO FRIZZANTE	C011	X	097	1	X	X	F	0	X
TOSCANO O TOSCANA GRECO PASSITO	C011	X	097	1	D	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA GRECO VENDEMMIA TARDIVA	C011	X	097	1	F	X	L	0	X
TOSCANO O TOSCANA MULLER THURGAU	C011	X	158	1	X	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA MULLER THURGAU ABBOCCATO	C011	X	158	1	X	X	E	0	B
TOSCANO O TOSCANA MULLER THURGAU FRIZZANTE	C011	X	158	1	X	X	F	0	X
TOSCANO O TOSCANA MULLER THURGAU PASSITO	C011	X	158	1	D	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA MULLER THURGAU VENDEMMIA TARDIVA	C011	X	158	1	F	X	L	0	X
TOSCANO O TOSCANA MAMMOLO	C011	X	142	2	X	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA MAMMOLO ABBOCCATO	C011	X	142	2	X	X	E	0	B
TOSCANO O TOSCANA MAMMOLO NOVELLO	C011	X	142	2	C	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA MAMMOLO PASSITO	C011	X	142	2	D	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA MAMMOLO VENDEMMIA TARDIVA	C011	X	142	2	F	X	L	0	X
TOSCANO O TOSCANA COLORINO	C011	X	067	2	X	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA COLORINO ABBOCCATO	C011	X	067	2	X	X	E	0	B

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
TOSCANO O TOSCANA COLORINO NOVELLO	C011	X	067	2	C	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA COLORINO PASSITO	C011	X	067	2	D	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA COLORINO VENDEMMIA TARDIVA	C011	X	067	2	F	X	L	0	X
TOSCANO O TOSCANA FOGLIA TONDA	C011	X	082	2	X	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA FOGLIA TONDA ABBOCCATO	C011	X	082	2	X	X	E	0	B
TOSCANO O TOSCANA FOGLIA TONDA NOVELLO	C011	X	082	2	C	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA FOGLIA TONDA PASSITO	C011	X	082	2	D	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA FOGLIA TONDA VENDEMMIA TARDIVA	C011	X	082	2	F	X	L	0	X
TOSCANO O TOSCANA GAMAY	C011	X	091	2	X	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA GAMAY ABBOCCATO	C011	X	091	2	X	X	E	0	B
TOSCANO O TOSCANA GAMAY NOVELLO	C011	X	091	2	C	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA GAMAY PASSITO	C011	X	091	2	D	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA GAMAY VENDEMMIA TARDIVA	C011	X	091	2	F	X	L	0	X
TOSCANO O TOSCANA PRUGNOLO GENTILE	C011	X	201	2	X	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA PRUGNOLO GENTILE ABBOCCATO	C011	X	201	2	X	X	E	0	B
TOSCANO O TOSCANA PRUGNOLO GENTILE NOVELLO	C011	X	201	2	C	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA PRUGNOLO GENTILE PASSITO	C011	X	201	2	D	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA PRUGNOLO GENTILE VENDEMMIA TARDIVA	C011	X	201	2	F	X	L	0	X
TOSCANO O TOSCANA REBO	C011	X	301	2	X	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA REBO ABBOCCATO	C011	X	301	2	X	X	E	0	B
TOSCANO O TOSCANA REBO NOVELLO	C011	X	301	2	C	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA REBO PASSITO	C011	X	301	2	D	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA REBO VENDEMMIA TARDIVA	C011	X	301	2	F	X	L	0	X
TOSCANO O TOSCANA PETIT VERDOT	C011	X	335	2	X	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA PETIT VERDOT ABBOCCATO	C011	X	335	2	X	X	E	0	B
TOSCANO O TOSCANA PETIT VERDOT NOVELLO	C011	X	335	2	C	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA PETIT VERDOT PASSITO	C011	X	335	2	D	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA PETIT VERDOT VENDEMMIA TARDIVA	C011	X	335	2	F	X	L	0	X
TOSCANO O TOSCANA POLLERA NERA	C011	X	197	2	X	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA POLLERA NERA ABBOCCATO	C011	X	197	2	X	X	E	0	B
TOSCANO O TOSCANA POLLERA NERA NOVELLO	C011	X	197	2	C	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA POLLERA NERA PASSITO	C011	X	197	2	D	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA POLLERA NERA VENDEMMIA TARDIVA	C011	X	197	2	F	X	L	0	X
TOSCANO O TOSCANA VERDICCHIO BIANCO	C011	X	254	1	X	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA VERDICCHIO BIANCO ABBOCCATO	C011	X	254	1	X	X	E	0	B
TOSCANO O TOSCANA VERDICCHIO BIANCO FRIZZANTE	C011	X	254	1	X	X	F	0	X
TOSCANO O TOSCANA VERDICCHIO BIANCO PASSITO	C011	X	254	1	D	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA VERDICCHIO BIANCO VENDEMMIA TARDIVA	C011	X	254	1	F	X	L	0	X
TOSCANO O TOSCANA CLAIRETTE	C011	X	063	1	X	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA CLAIRETTE ABBOCCATO	C011	X	063	1	X	X	E	0	B
TOSCANO O TOSCANA CLAIRETTE FRIZZANTE	C011	X	063	1	X	X	F	0	X
TOSCANO O TOSCANA CLAIRETTE PASSITO	C011	X	063	1	D	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA CLAIRETTE VENDEMMIA TARDIVA	C011	X	063	1	F	X	L	0	X

Posizioni Codici	**1 - 4**	**5**	**6 - 8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
TOSCANO O TOSCANA ALICANTE BOUSCHET	C011	X	011	2	X	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA ALICANTE BOUSCHET ABBOCCATO	C011	X	011	2	X	X	E	0	B
TOSCANO O TOSCANA ALICANTE BOUSCHET NOVELLO	C011	X	011	2	C	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA ALICANTE BOUSCHET PASSITO	C011	X	011	2	D	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA ALICANTE BOUSCHET VENDEMMIA TARDIVA	C011	X	011	2	F	X	L	0	X
TOSCANO O TOSCANA CANAIOLO BIANCO	C011	X	008	1	X	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA CANAIOLO BIANCO ABBOCCATO	C011	X	008	1	X	X	E	0	B
TOSCANO O TOSCANA CANAIOLO BIANCO FRIZZANTE	C011	X	008	1	X	X	F	0	X
TOSCANO O TOSCANA CANAIOLO BIANCO PASSITO	C011	X	008	1	D	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA CANAIOLO BIANCO VENDEMMIA TARDIVA	C011	X	008	1	F	X	L	0	X
TOSCANO O TOSCANA RIESLING	C011	X	210	1	X	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA RIESLING ABBOCCATO	C011	X	210	1	X	X	E	0	B
TOSCANO O TOSCANA RIESLING FRIZZANTE	C011	X	210	1	X	X	F	0	X
TOSCANO O TOSCANA RIESLING PASSITO	C011	X	210	1	D	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA RIESLING VENDEMMIA TARDIVA	C011	X	210	1	F	X	L	0	X
TOSCANO O TOSCANA RIESLING ITALICO	C011	X	209	1	X	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA RIESLING ITALICO ABBOCCATO	C011	X	209	1	X	X	E	0	B
TOSCANO O TOSCANA RIESLING ITALICO FRIZZANTE	C011	X	209	1	X	X	F	0	X
TOSCANO O TOSCANA RIESLING ITALICO PASSITO	C011	X	209	1	D	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA RIESLING ITALICO VENDEMMIA TARDIVA	C011	X	209	1	F	X	L	0	X
TOSCANO O TOSCANA SCHIAVA GENTILE	C011	X	222	2	X	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA SCHIAVA GENTILE ABBOCCATO	C011	X	222	2	X	X	E	0	B
TOSCANO O TOSCANA SCHIAVA GENTILE NOVELLO	C011	X	222	2	C	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA SCHIAVA GENTILE PASSITO	C011	X	222	2	D	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA SCHIAVA GENTILE VENDEMMIA TARDIVA	C011	X	222	2	F	X	L	0	X
TOSCANO O TOSCANA TEROLDEGO	C011	X	232	2	X	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA TEROLDEGO ABBOCCATO	C011	X	232	2	X	X	E	0	B
TOSCANO O TOSCANA TEROLDEGO NOVELLO	C011	X	232	2	C	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA TEROLDEGO PASSITO	C011	X	232	2	D	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA TEROLDEGO VENDEMMIA TARDIVA	C011	X	232	2	F	X	L	0	X
TOSCANO O TOSCANA REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO	C011	X	205	2	X	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO ABBOCCATO	C011	X	205	2	X	X	E	0	B
TOSCANO O TOSCANA REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO NOVELLO	C011	X	205	2	C	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO PASSITO	C011	X	205	2	D	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO VENDEMMIA TARDIVA	C011	X	205	2	F	X	L	0	X
TOSCANO O TOSCANA ANCELLOTTA	C011	X	012	2	X	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA ANCELLOTTA ABBOCCATO	C011	X	012	2	X	X	E	0	B
TOSCANO O TOSCANA ANCELLOTTA NOVELLO	C011	X	012	2	C	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA ANCELLOTTA PASSITO	C011	X	012	2	D	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA ANCELLOTTA VENDEMMIA TARDIVA	C011	X	012	2	F	X	L	0	X
TOSCANO O TOSCANA GROPPELLO	C011	X	GRO	2	X	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA GROPPELLO ABBOCCATO	C011	X	GRO	2	X	X	E	0	B

Posizioni Codici	**1 - 4**	**5**	**6 - 8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
TOSCANO O TOSCANA GROPPELLO NOVELLO	C011	X	GRO	2	C	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA GROPPELLO PASSITO	C011	X	GRO	2	D	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA GROPPELLO VENDEMMIA TARDIVA	C011	X	GRO	2	F	X	L	0	X
TOSCANO O TOSCANA ABRUSCO	C011	X	347	2	X	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA ABRUSCO ABBOCCATO	C011	X	347	2	X	X	E	0	B
TOSCANO O TOSCANA ABRUSCO NOVELLO	C011	X	347	2	C	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA ABRUSCO PASSITO	C011	X	347	2	D	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA ABRUSCO VENDEMMIA TARDIVA	C011	X	347	2	F	X	L	0	X
TOSCANO O TOSCANA BARSAGLINA	C011	X	022	2	X	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA BARSAGLINA ABBOCCATO	C011	X	022	2	X	X	E	0	B
TOSCANO O TOSCANA BARSAGLINA NOVELLO	C011	X	022	2	C	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA BARSAGLINA PASSITO	C011	X	022	2	D	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA BARSAGLINA VENDEMMIA TARDIVA	C011	X	022	2	F	X	L	0	X
TOSCANO O TOSCANA PUGNITELLO	C011	X	371	2	X	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA PUGNITELLO ABBOCCATO	C011	X	371	2	X	X	E	0	B
TOSCANO O TOSCANA PUGNITELLO NOVELLO	C011	X	371	2	C	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA PUGNITELLO PASSITO	C011	X	371	2	D	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA PUGNITELLO VENDEMMIA TARDIVA	C011	X	371	2	F	X	L	0	X
TOSCANO O TOSCANA MAZZESE	C011	X	145	2	X	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA MAZZESE ABBOCCATO	C011	X	145	2	X	X	E	0	B
TOSCANO O TOSCANA MAZZESE NOVELLO	C011	X	145	2	C	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA MAZZESE PASSITO	C011	X	145	2	D	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA MAZZESE VENDEMMIA TARDIVA	C011	X	145	2	F	X	L	0	X
TOSCANO O TOSCANA CANINA NERA	C011	X	050	2	X	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA CANINA NERA ABBOCCATO	C011	X	050	2	X	X	E	0	B
TOSCANO O TOSCANA CANINA NERA NOVELLO	C011	X	050	2	C	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA CANINA NERA PASSITO	C011	X	050	2	D	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA CANINA NERA VENDEMMIA TARDIVA	C011	X	050	2	F	X	L	0	X
TOSCANO O TOSCANA CALORIA	C011	X	047	2	X	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA CALORIA ABBOCCATO	C011	X	047	2	X	X	E	0	B
TOSCANO O TOSCANA CALORIA NOVELLO	C011	X	047	2	C	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA CALORIA PASSITO	C011	X	047	2	D	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA CALORIA VENDEMMIA TARDIVA	C011	X	047	2	F	X	L	0	X
TOSCANO O TOSCANA COLOMBANA NERA	C011	X	066	2	X	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA COLOMBANA NERA ABBOCCATO	C011	X	066	2	X	X	E	0	B
TOSCANO O TOSCANA COLOMBANA NERA NOVELLO	C011	X	066	2	C	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA COLOMBANA NERA PASSITO	C011	X	066	2	D	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA COLOMBANA NERA VENDEMMIA TARDIVA	C011	X	066	2	F	X	L	0	X
TOSCANO O TOSCANA BONAMICO	C011	X	034	2	X	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA BONAMICO ABBOCCATO	C011	X	034	2	X	X	E	0	B
TOSCANO O TOSCANA BONAMICO NOVELLO	C011	X	034	2	C	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA BONAMICO PASSITO	C011	X	034	2	D	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA BONAMICO VENDEMMIA TARDIVA	C011	X	034	2	F	X	L	0	X

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
TOSCANO O TOSCANA BRACCIOLA NERA	C011	X	039	2	X	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA BRACCIOLA NERA ABBOCCATO	C011	X	039	2	X	X	E	0	B
TOSCANO O TOSCANA BRACCIOLA NERA NOVELLO	C011	X	039	2	C	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA BRACCIOLA NERA PASSITO	C011	X	039	2	D	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA BRACCIOLA NERA VENDEMMIA TARDIVA	C011	X	039	2	F	X	L	0	X
TOSCANO O TOSCANA ALBAROLA	C011	X	008	1	X	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA ALBAROLA ABBOCCATO	C011	X	008	1	X	X	E	0	B
TOSCANO O TOSCANA ALBAROLA FRIZZANTE	C011	X	008	1	X	X	F	0	X
TOSCANO O TOSCANA ALBAROLA PASSITO	C011	X	008	1	D	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA ALBAROLA VENDEMMIA TARDIVA	C011	X	008	1	F	X	L	0	X
TOSCANO O TOSCANA VERMENTINO NERO	C011	X	259	2	X	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA VERMENTINO NERO ABBOCCATO	C011	X	259	2	X	X	E	0	B
TOSCANO O TOSCANA VERMENTINO NERO NOVELLO	C011	X	259	2	C	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA VERMENTINO NERO PASSITO	C011	X	259	2	D	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA VERMENTINO NERO VENDEMMIA TARDIVA	C011	X	259	2	F	X	L	0	X
TOSCANO O TOSCANA BIANCONE	C011	X	030	1	X	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA BIANCONE ABBOCCATO	C011	X	030	1	X	X	E	0	B
TOSCANO O TOSCANA BIANCONE FRIZZANTE	C011	X	030	1	X	X	F	0	X
TOSCANO O TOSCANA BIANCONE PASSITO	C011	X	030	1	D	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA BIANCONE VENDEMMIA TARDIVA	C011	X	030	1	F	X	L	0	X
TOSCANO O TOSCANA ORPICCHIO	C011	X	397	1	X	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA ORPICCHIO ABBOCCATO	C011	X	397	1	X	X	E	0	B
TOSCANO O TOSCANA ORPICCHIO FRIZZANTE	C011	X	397	1	X	X	F	0	X
TOSCANO O TOSCANA ORPICCHIO PASSITO	C011	X	397	1	D	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA ORPICCHIO VENDEMMIA TARDIVA	C011	X	397	1	F	X	L	0	X
TOSCANO O TOSCANA ROUSSANE	C011	X	216	1	X	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA ROUSSANE ABBOCCATO	C011	X	216	1	X	X	E	0	B
TOSCANO O TOSCANA ROUSSANE FRIZZANTE	C011	X	216	1	X	X	F	0	X
TOSCANO O TOSCANA ROUSSANE PASSITO	C011	X	216	1	D	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA ROUSSANE VENDEMMIA TARDIVA	C011	X	216	1	F	X	L	0	X
TOSCANO O TOSCANA LIVORNESE BIANCA	C011	X	122	1	X	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA LIVORNESE BIANCA ABBOCCATO	C011	X	122	1	X	X	E	0	B
TOSCANO O TOSCANA LIVORNESE BIANCA FRIZZANTE	C011	X	122	1	X	X	F	0	X
TOSCANO O TOSCANA LIVORNESE BIANCA PASSITO	C011	X	122	1	D	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA LIVORNESE BIANCA VENDEMMIA TARDIVA	C011	X	122	1	F	X	L	0	X
TOSCANO O TOSCANA ANSONICA	C011	X	013	1	X	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA ANSONICA ABBOCCATO	C011	X	013	1	X	X	E	0	B
TOSCANO O TOSCANA ANSONICA FRIZZANTE	C011	X	013	1	X	X	F	0	X
TOSCANO O TOSCANA ANSONICA PASSITO	C011	X	013	1	D	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA ANSONICA VENDEMMIA TARDIVA	C011	X	013	1	F	X	L	0	X
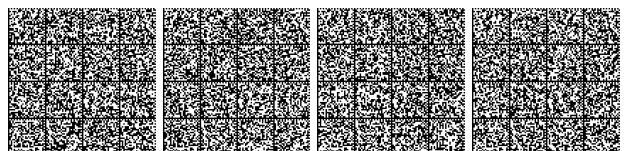
Posizioni Codici	**1 - 4**	**5**	**6 - 8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
TOSCANO O TOSCANA FIANO	C011	X	081	1	X	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA FIANO ABBOCCATO	C011	X	081	1	X	X	E	0	B
TOSCANO O TOSCANA FIANO FRIZZANTE	C011	X	081	1	X	X	F	0	X
TOSCANO O TOSCANA FIANO PASSITO	C011	X	081	1	D	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA FIANO VENDEMMIA TARDIVA	C011	X	081	1	F	X	L	0	X
TOSCANO O TOSCANA DURELLA	C011	X	077	1	X	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA DURELLA ABBOCCATO	C011	X	077	1	X	X	E	0	B
TOSCANO O TOSCANA DURELLA FRIZZANTE	C011	X	077	1	X	X	F	0	X
TOSCANO O TOSCANA DURELLA PASSITO	C011	X	077	1	D	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA DURELLA VENDEMMIA TARDIVA	C011	X	077	1	F	X	L	0	X
TOSCANO O TOSCANA CESANESE	C011	X	061	2	X	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA CESANESE ABBOCCATO	C011	X	061	2	X	X	E	0	B
TOSCANO O TOSCANA CESANESE NOVELLO	C011	X	061	2	C	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA CESANESE PASSITO	C011	X	061	2	D	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA CESANESE VENDEMMIA TARDIVA	C011	X	061	2	F	X	L	0	X
TOSCANO O TOSCANA CALABRESE	C011	X	046	2	X	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA CALABRESE ABBOCCATO	C011	X	046	2	X	X	E	0	B
TOSCANO O TOSCANA CALABRESE NOVELLO	C011	X	046	2	C	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA CALABRESE PASSITO	C011	X	046	2	D	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA CALABRESE VENDEMMIA TARDIVA	C011	X	046	2	F	X	L	0	X
TOSCANO O TOSCANA BARBERA	C011	X	019	2	X	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA BARBERA ABBOCCATO	C011	X	019	2	X	X	E	0	B
TOSCANO O TOSCANA BARBERA NOVELLO	C011	X	019	2	C	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA BARBERA PASSITO	C011	X	019	2	D	X	E	0	X
TOSCANO O TOSCANA BARBERA VENDEMMIA TARDIVA	C011	X	019	2	F	X	L	0	X

09A13742
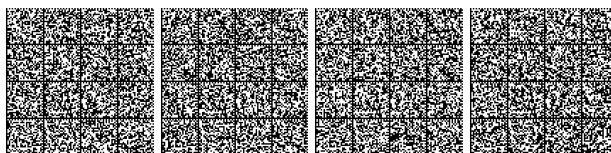
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 13 ottobre 2009.

Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione, e rivalutazione, ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Considerato che l'art. 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 123/1998 prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto in conformità con le disposizioni dell'Unione europea indichi e aggiorni il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0 (G.U.U.E. n. C14 del 19 gennaio 2008) relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione, con la quale sono state altresì sostituite le precedenti comunicazioni relative al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione;

Considerato che il nuovo metodo prevede che il tasso di riferimento e attualizzazione venga determinato aggiungendo al tasso base fissato dalla Commissione europea 100 punti base;

Considerato che la Commissione europea rende pubblico il predetto tasso base su Internet all'indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/state__aid/legislation/reference__ rates.html;

Considerato che la citata comunicazione della Commissione europea 2008/C14/0 prevede che l'aggiornamento del tasso è effettuato su base annua e che, per tener conto di variazioni significative e improvvise, viene effettuato un aggiornamento ogni volta che il tasso medio, calcolato nei tre mesi precedenti, si discosti di più del 15% dal tasso valido in quel momento;

Considerato che il predetto tasso base è stato aggiornato dalla Commissione europea, con decorrenza 1° ottobre 2009, nella misura pari al 1,45%;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° ottobre 2009, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese è pari al 2,45%.

Roma, 13 ottobre 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A13756

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 23 settembre 2009.

Approvazione della proposta di impegni presentata dalla società «Wind Telecomunicazioni S.p.A.» ai sensi della legge n. 248/2006 di cui al procedimento sanzionatorio n. 8/08/DIR. (Deliberazione n. 533/09/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio del 23 settembre 2009,

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», ed in particolare l'art. 98, comma 11;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale», e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286, recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria», ed in particolare l'art. 136;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 136/06/CONS, ed il relativo Allegato A, recante «Regolamento in materia di procedure sanzionatorie», e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera n. 130/08/CONS, recante «Riforma della delibera n. 54/08/CONS, a sua volta recante "Modifiche ed integrazioni al regolamento in materia di procedure sanzionatorie in attuazione dell'art. 14-*bis* del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e del regolamento in materia di impegni di cui alla delibera n. 645/06/CONS"»;
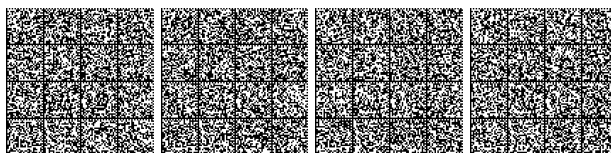
Vista la delibera n. 131/08/CONS, recante «Modifiche al regolamento in materia di impegni di cui alla delibera n. 645/06/CONS»;

Visto il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità, approvato con delibera n. 316/02/CONS, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera dell'Autorità n. 19/01/CIR recante «Modalità operative per la portabilità del numero tra operatori di reti per i servizi di comunicazioni mobili e personali (Mobile Number Portability)», ed, in particolare, l'art. 4, comma 9, secondo cui «I dati relativi ai clienti che richiedono l'attivazione della prestazione di MNP sono trattati dall'operatore Donating con la massima riservatezza ed utilizzati esclusivamente ai fini dell'attivazione della prestazione»;

Viste le sentenze del TAR del Lazio n. 5781 e n. 5769 del 18 giugno 2009, di annullamento, *in parte qua*, della delibera n. 78/08/CONS;

Viste le ordinanze cautelari del Consiglio di Stato n. 4602 e 4534 del 14 settembre 2009, di sospensione dell'efficacia delle sentenze del TAR del Lazio n. 5781 e n. 5769 citate;

Visto il verbale di accertamento n. 8/08/DIR del 23 ottobre 2008 e il conseguente atto di contestazione n. 8/08/DIR del 24 ottobre 2008, entrambi notificati in data 29 ottobre 2008, con il quale è stata contestata alla società Wind Telecomunicazioni S.p.A., con sede in Roma, via G.C. Viola n. 48, la violazione, ai sensi dell'art. 98, comma 11, del decreto legislativo n. 259/2003, dell'art. 4, comma 9, della delibera n. 19/01/CIR, in quanto, con riferimento alle procedure aziendali adottate dalla società a seguito della ricezione di richieste di portabilità di propri clienti inoltrate tramite un operatore recipient, ha utilizzato a fini promozionali e commerciali i dati relativi ai clienti medesimi;

Viste, in particolare, le attività ispettive compiute presso la sede della società nei giorni 30 giugno e 1° luglio 2008, dalle quali è emerso che Wind Telecomunicazioni ha trasmesso i dati relativi ai clienti richiedenti la portabilità, ricevuti dall'operatore recipient, alle proprie strutture di marketing, ai fini della verifica dell'appartenenza dei clienti medesimi alla segmentazione dei clienti c.d. pregiati. I clienti compresi in tale categoria sono stati dalla società successivamente contattati, ai fini di azioni promozionali e commerciali;

Visti gli atti e le relazioni del responsabile del procedimento, dott.ssa Sabrina Agresta, le risultanze istruttorie e la documentazione richiamata nell'atto di contestazione e nel verbale di accertamento n. 8/08/DIR;

Udita la società in data 18 dicembre 2008 e 3 febbraio 2009;

Visti gli atti del procedimento di impegni, radicatosi nell'ambito del presente procedimento sanzionatorio, a seguito della presentazione di proposta definitiva di impegni in data 24 dicembre 2008;

Considerato quanto segue:

I. LA PROPOSTA DI IMPEGNI.

1. In data 28 novembre 2008, Wind Telecomunicazioni ha presentato, ai sensi della legge n. 248/06, una prima versione degli impegni che, a seguito dell'audizione tenutasi il 18 dicembre 2008, la società ha provveduto a integrare/modificare in data 24 dicembre 2008.

2. In particolare, la società ha proposto l'adozione delle seguenti misure:

diffusione di una nota informativa interna che vieti alla divisione Customer Care di utilizzare i dati dei clienti che abbiano fatto richiesta di MNP per finalità promozionali, commerciali o di retention (Impegno n. I);

modifica dello script di registrazione delle telefonate degli operatori dei call center ai clienti che abbiano fatto richiesta di MNP, nel senso di prevedere che detti operatori dovranno limitarsi ad accertare solo l'effettiva volontà di tali clienti di usufruire del servizio di MNP, per poi concludere la telefonata con la registrazione dell'eventuale disconoscimento/ripensamento del cliente una volta accertata tale volontà (Impegno n. II);

diffusione di una nota informativa interna che vieti alla Divisione Marketing Mobile di Wind di inviare agli operatori dei call center l'elenco dei clienti che abbiano richiesto il servizio di MNP. Ciò non comporterà, tuttavia, il blocco o la modifica delle campagne di caring effettuate dalla Divisione Marketing Mobile tramite i call center, anche qualora si tratti di utenza che avesse presentato richiesta di MNP ma i cui dati non siano pervenuti alla stessa Divisione dal Sistema OLO-Gateway (Impegno n. III);

eliminazione dalle procedure aziendali delle procedure per la campagna di retention MNP New Wind Donor Inbound e MNP Donor Recall (Impegno n. IV);

modifica della procedura aziendale di Wind relativa alla MNP, tramite l'eliminazione del paragrafo in cui si stabilisce che la Divisione Marketing Mobile, dopo aver effettuato la segmentazione dei clienti che abbiano fatto richiesta del servizio di MNP, trasferisce ai call center i nominativi dei clienti alto-spendenti al fine dell'effettuazione da parte dei call center di attività di retention (Impegno n. V);

istituzione di una Unità di Monitoraggio interna, costituita da tre membri, due interni alla società e uno nominato dall'Autorità, incaricata di vigilare sulla corretta esecuzione degli impegni e, in particolare, di controllare che non vi siano scambi tra divisioni aziendali, ai fini promozionali e di retention, dei dati di clienti che abbiano fatto richiesta di MNP nonché di verificare le eventuali doglianze di operatori recipient (Impegno n. VI);

introduzione di disposizioni specifiche del Codice Etico che contemplino l'obbligo di utilizzare i dati dei clienti richiedenti la MNP con la massima riservatezza, senza alcun trasferimento di dette informazioni ad altre divisioni/dipartimenti aziendali, ed esclusivamente al fine della gestione della prestazione di MNP (Impegno n. VII);

conduzione di mirate campagne informative per gli operatori di call center e per il management della Divisione Marketing Mobile (Impegno n. VIII);

apertura di un tavolo tecnico per la negoziazione con gli altri operatori della modifica dell'Accordo Quadro sula MNP in coerenza con le disposizioni impartite dall'Autorità (Impegno n. IX);

utilizzo rafforzato di una banca dati presso Wind, consultabile on line da parte degli altri operatori mobili, nella quale siano disponibili informazioni sullo stato delle
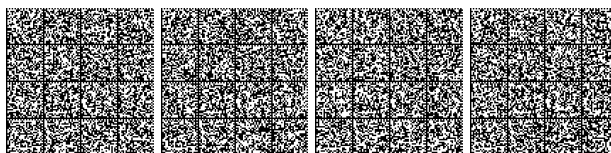
richieste di MNP avanzate da tali operatori in qualità di recipient (Impegno n. X);

utilizzo rafforzato di un sistema di reporting bimestrale, da inviare all'Unità di Monitoraggio e/o all'Autorità, che evidenzi una serie di informazioni in materia di MNP. Tale reporting confluirebbe in un report annuale riepilogativo dei report bimestrali da inviare all'Unità di Monitoraggio e/o all'Autorità (Impegno n. XII).

La società ha, peraltro, subordinato il rispetto degli impegni alla pronta cessazione - imposta ed attuata dall'Autorità anche eventualmente per mezzo dei propri strumenti di diffida e sanzionatori - dell'utilizzo, da parte degli altri operatori mobili a fini di retention, dei dati dei loro clienti che abbiano fatto richiesta della prestazione di MNP verso Wind (cd. condizione).

Ascoltata in audizione in data 3 febbraio 2009, la società ha dichiarato che, a seguito della complessità e rilevanza degli impegni sull'assetto aziendale e organizzativo, sono state finalizzate tutte le attività e procedure aziendali e le relative misure tecniche e organizzative.

In particolare, si è proceduto a riallocare le numerose risorse umane precedentemente preposte alle attività commerciali anzidette. Contestualmente, la società ha comunicato di rinunciare alla condizione sopra enunciata.

Con successiva nota del 10 febbraio 2009, la società ha illustrato nel dettaglio l'insieme delle complesse misure aziendali ed organizzative intraprese finalizzate alla cessazione della condotta contestata, con particolare riferimento alla riallocazione delle numerose risorse umane precedentemente preposte alle attività commerciali contestate, anche con la partecipazione delle organizzazioni sindacali.

II. LA CONSULTAZIONE PUBBLICA.

Il Consiglio, nella seduta del 19 febbraio 2009, ha preso atto dell'istruttoria preliminare dell'Ufficio attività sanzionatorie della Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica, con una valutazione previa di non manifesta inammissibilità della proposta definitiva di impegni presentata da Wind Telecomunicazioni, ai sensi dell'art. 12-*bis*, comma 3, del Regolamento.

Pertanto, con determina n. 2/09/DIR, il Direttore della Direzione reti ha autorizzato la pubblicazione sul sito web dell'Autorità della proposta definitiva di impegni, invitando - come previsto dall'art. 12-*bis*, comma 6, del Regolamento - i terzi interessati a fare pervenire le proprie osservazioni.

La pubblicazione della proposta è avvenuta in data 10 marzo 2009 e, pertanto, la consultazione pubblica si è conclusa il 10 aprile 2009. Hanno presentato le proprie osservazioni, in data 1 aprile 2009, le società Vodafone Omintel N.V. e Telecom Italia S.p.A.

Di seguito, si propone una sintesi delle osservazioni evidenziate dai partecipanti alla consultazione pubblica.

Per Telecom Italia, l'interruzione della pratica contestata, consistente nella implementazione di procedure aziendali intese a trasmettere i dei clienti richiedenti la MNP alle proprie strutture di marketing per successivi contatti ai fini promozionali, costituisce mera cessazione della condotta contestata ed è, quindi, insufficiente a radicare una valutazione di ammissibilità degli impegni.

Inoltre, la società ritiene che tali impegni, oltre a non essere chiari, non siano nemmeno dotati di efficacia pro-competitiva, in quanto:

a) permane, ad opera del call center, la pratica del contatto con i clienti che hanno fatto richiesta di MNP, per verificare la loro effettiva volontà di migrare e registrare un eventuale loro disconoscimento/ripensamento (Impegno n. II);

b) il divieto per la Divisione marketing di trasmettere ai call center l'elenco dei clienti che richiedono la MNP non è duplicato da analogo divieto di consegna di tale lista dai dipartimenti tecnici e/o di rete alla Divisione Marketing (Impegno n. III);

c) non è previsto alcun blocco da parte della Divisione Marketing delle campagne di caring nei confronti di clienti che abbiamo fatto richiesta di MNP e i cui dati non siano pervenuti alla stessa divisione dal sistema OLO-Gateway (Impegno n. III).

Dal canto suo, la società Vodafone Omnitel, ha escluso che il divieto rivolto alla propria Divisione marketing di inviare agli operatori di call center l'elenco dei clienti MNP contenente dati non pervenuti dal sistema OLO-Gateway sia in grado di evitare la realizzazione di attività di retention.

Entrambe le società hanno poi sostenuto l'inammissibilità della condizione apposta agli impegni.

In data 15 maggio 2009, Wind Telecomunicazioni ha presentato le proprie controdeduzioni. In relazione alle obiezioni di Telecom Italia:

con riferimento al punto sub *a)*, diversamente a quanto indicato negli impegni, in via ancora più cautelativa, la società ha dichiarato di non procedere ad alcun contatto verso i clienti che richiedono l'attivazione della prestazione di MNP verso altro operatore, neppure per verificare l'effettiva volontà di migrare. A tal proposito, Wind sta effettuando campagne di caring solo verso la generalità della clientela;

con riferimento al punto sub *b)*, secondo cui il divieto per la Divisione marketing di trasmettere ai call center l'elenco dei clienti che abbiano richiesto la procedura di MNP non sarebbe duplicato da analogo divieto per la Direzione rete nei confronti della Divisione marketing, Wind implicitamente ribadisce l'ininfluenza di tale dato;

con riferimento al punto sub *c)*, rispetto al quale non vi sarebbe alcun divieto per la divisione Marketing di svolgere attività di caring sui clienti che abbiano richiesto la MNP ma i cui dati non pervengano alla medesima direzione da OLO-Gateway, la società ha obiettato che fonte di tali dati non può che essere OLO-Gateway.

In relazione alle osservazioni di Vodafone, Wind ha dichiarato che le attività tutt'ora poste in essere da tale società non sono inquadrabili come caring bensì come retention. Infine, la società ha confermato la propria rinuncia alla condizione.

Giova sin da subito evidenziare che le osservazioni degli operatori non sono in grado di apportare elementi di rilevanza al procedimento di valutazione degli impegni, in quanto non appaiono idonee ad incidere significativamente sul complessivo impianto illustrato da Wind.
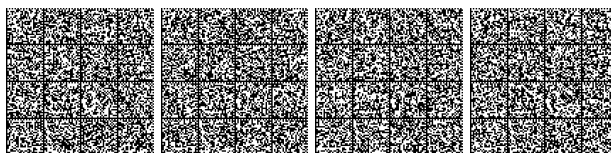
Infatti, le obiezioni degli operatori appaiono focalizzate essenzialmente su profili inerenti la cessazione della condotta contestata. Tuttavia, si rileva che l'Autorità ha già valutato positivamente tale aspetto nella seduta del 19 febbraio 2009, nella misura in cui, prendendo atto dell'istruttoria preliminare dell'Ufficio Attività Sanzionatorie della Direzione Reti, ha espresso un giudizio di non manifesta inammissibilità della proposta definitiva di impegni, ai sensi dell'articolo 12-*bis*, comma 3, della delibera n. 136/06/CONS.

Tale valutazione rimane confermata dopo la modifica della proposta di impegni operata dalla società in data 21 settembre 2009.

III. L'INTEGRAZIONE DELLA PROPOSTA.

Il Consiglio, nella propria riunione del 20 maggio 2009, ha preso atto dell'istruttoria definitiva della Direzione Reti in merito alla proposta definitiva di impegni di Wind Telecomunicazioni ed ha condiviso la valutazione proposta che alcuni elementi di tale proposta siano modificati e/o integrati, allo scopo di rendere gli stessi impegni maggiormente coerenti con le finalità espresse dalla normativa di riferimento.

Tanto premesso, in data 27 maggio 2009, la Direzione reti ha invitato Wind Telecomunicazioni a rappresentare la propria posizione in ordine alla necessità di modificare o integrare alcuni elementi della proposta definitiva di impegni, in conformità alle seguenti indicazioni:

1) eliminare dalla proposta di impegni la parte contenente il riferimento alla condizione sospensiva;

2) confermare l'intenzione pro-futuro, come misura stabile, di non procedere ad alcun contatto verso i clienti che richiedono l'attivazione della prestazione di MNP (Impegno n. II);

3) confermare che la Divisione marketing non procederà ad alcun contatto con i clienti, né trasferirà in alcun modo ai call center liste di clienti richiedenti la MNP (Impegno n. III);

4) precisare la modalità di funzionamento dell'Unità di Monitoraggio interna, prevedendo che la misura abbia durata triennale (Impegno n. VI);

5) prevedere che i report siano inviati congiuntamente e contemporaneamente sia all'Unità di monitoraggio interna sia all'Autorità (Impegno n. XI);

6) garantire la stabilità delle misure proposte.

Ad esito di proroghe alla data del 28 settembre 2009 del termine di conclusione del procedimento, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della delibera n. 136/06/CONS, la società Wind, sollecitata dalla Direzione reti a fornire immediato riscontro alla richiesta di integrazioni del 27 maggio 2009, in data 21 settembre 2009 ha formulato ulteriore versione della proposta di impegni, contenente le seguenti modifiche:

1) eliminazione dal paragrafo n. 4 della condizione che vincola l'effettività degli impegni alla contestuale cessazione dell'utilizzo da parte degli altri operatori mobili dei dati dei loro clienti che abbiano fatto richiesta di MNP verso Wind;

2) modifica dell'n. II, così integrato: «In via ancor più cautelativa, la scrivente società conferma, in ottemperanza all'art. 10, comma 6 della delibera n. 78/08/CIR, di non procedere ad alcun contatto, durante la procedura MNP per finalità connesse al processo di porting, verso i clienti che richiedono l'attivazione della prestazione di MNP verso altro operatore, neppure per verificare l'effettiva volontà di questi clienti di migrare o meno. Tale misura verrà mantenuta pro-futuro quale misura stabile»;

3) modifica dell'Impegno n. III, così integrato: «diffusione di una nota informativa interna che vieti durante la procedura MNP alla Divisione Marketing Mobile e ad altre unità organizzative interne di WIND di inviare, per finalità connesse al processo di porting, agli operatori dei call center, l'elenco dei clienti che abbiano richiesto il servizio di MNP da sottoporre a campagna promozionale a fini di retention (…). Si conferma infine che la Divisione Marketing di WIND e le altre unità organizzative interne non procederanno ad alcun contatto verso il cliente richiedente MNP né trasferiranno al call center alcuna lista di clienti da chiamare per finalità di retention, non effettuando pertanto un utilizzo improprio del dati del cliente»;

4) modifica dell'Impegno n. IV, così integrato: «Fatto salvo quanto previsto dagli Accordi tra Operatori, tale Unità di Monitoraggio effettuerà degli incontri bimestrali con le seguenti finalità:

verificare eventuali anomalie sulle percentuali delle causali di scarto;

in caso di anomalie, verificare le cause delle stesse, anche attivando analisi con gli altri operatori eventualmente coinvolti;

sarà il punto di contatto con gli operatori e con l'Autorità per gestire eventuali anomalie che siano state segnalate;

sulla base di tali segnalazioni, l'Unità di Monitoraggio avvierà un'istruttoria interna ed interverrà con proprie direttive nel caso in cui si dovesse rilevare una non conformità alle regole.

L'Unità di Monitoraggio avrà una durata triennale»;

5) modifica dell'Impegno n. XI, così integrato: «utilizzo rafforzato di un sistema di reporting bimestrale, da inviare congiuntamente e contemporaneamente all'Unità di Monitoraggio Interna sulla MNP (vedi punto *vi)* e all'Autorità. (…). In particolare, si specifica che il presente report consentirà di verificare che il numero dei rifiuti forniti da WIND sia esaustivo rispetto al totale delle richieste da espletare, così da garantire a codesta Autorità e all'Unità di Monitoraggio la massima trasparenza data dalla possibilità di verificare e confrontare i tempi di gestione delle richieste da espletare (Allegato 1)»;

6) conferma della stabilità delle misure previste dai presenti impegni, così come ulteriormente migliorati.

IV. VALUTAZIONI DELL'AUTORITÀ.

L'art. 12-*ter* del Regolamento richiede la previa cessazione della condotta contestata quale presupposto per accedere alla valutazione nel merito degli impegni.

Lo stesso articolo descrive poi il contenuto essenziale della proposta di impegni: il Consiglio è chiamato ad approvarla ove la ritenga idonea a migliorare le condizioni
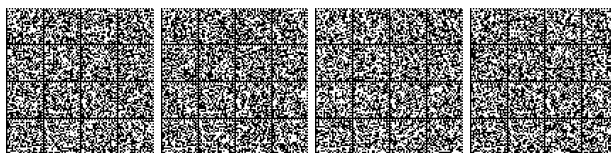
della concorrenza nel settore rimuovendo le conseguenze anticompetitive dell'illecito attraverso idonee e stabili misure.

Al riguardo, si evidenzia che le misure aziendali proposte dalla società nella versione definitiva degli impegni, come da ultimo aggiornate in data 21 settembre 2009, possono essere raggruppate in tre gruppi:

i) impegni n. I, n. III e n. VIII: svolgimento di attività informative interne, da realizzarsi attraverso la diffusione di apposite note, che esplicitino il divieto per la Divisione Marketing di utilizzare i dati dei clienti che richiedono l'attivazione della prestazione di MNP a fini commerciali;

ii) impegni n. II, n. IV, n. V e n. VII: adeguamento delle procedure aziendali alle prescrizioni della norma violata, eliminando tutte le attività finalizzate allo svolgimento di campagne di retention verso i clienti di Wind richiedenti la portabilità verso altro operatore;

iii) impegni n. VI, n. IX, n. X e n. XI: realizzazione di una serie di nuove iniziative consistenti in:

creazione di un'Unità di Monitoraggio Interna, integrata da una rappresentante dell'Autorità, con il compito di vigilare sulla corretta esecuzione degli impegni (Impegno n. VI);

costituzione di un tavolo tecnico con gli altri operatori mobili per la negoziazione di modifiche all'Accordo Quadro in materia di MNP di cui alla delibera n. 19/01/CIR (Impegno n. IX);

creazione di una banca dati consultabile on line da ciascun operatore recipient contenente informazioni sullo stato di avanzamento delle richieste di MNP (Impegno n. X);

realizzazione di un sistema di reportistica bimestrale ed annuale, da inviare congiuntamente e contemporaneamente all'Unità di monitoraggio interna e all'Autorità, contenente una serie di informazioni sulle richieste di MNP (Impegno n. XI).

Con riferimento alla cessazione della condotta contestata, rilevano sotto questo profilo principalmente i gruppi di impegni, rispettivamente, nn. I, III, VIII e II, IV, V, VII.

Come si evince dall'istruttoria preliminare, di cui all'articolo 12-*bis*, comma 3, della delibera n. 136/06/CONS, contenente la previa valutazione di non manifesta inammissibilità della proposta di impegni, la Direzione Reti ha valutato positivamente l'atteggiamento collaborativo costantemente tenuto dalla società nelle fasi del procedimento. Ciò risulta confermato dall'assunzione di iniziative che hanno condotto alla effettiva cessazione della condotta contestata, pur a fronte della particolare complessità dell'attuazione degli impegni sotto l'aspetto aziendale, tecnico ed organizzativo e sindacale.

La società ha dichiarato di avere proceduto a riallocare le numerose risorse umane precedentemente preposte alle attività commerciali nei confronti di clienti Wind e di avere completato tutte le ulteriori attività aziendali, organizzative e sindacali propedeutiche alla cessazione della condotta contestata (quali l'eliminazione dei sistemi aziendali della procedura di alimentazione delle campagne outbound di retention; l'effettuazione della preventiva formazione dei consulenti telefonici finalizzata a renderli operativi su altre attività; l'effettuazione delle necessarie configurazioni e verifiche tecniche per l'implementazione del piano operativo intermedio di riallocazione degli operatori di call center).

A tal riguardo, si evidenzia che, tra le evidenze documentali prodotte dalla società a tali fini, particolare attenzione è stata riservata alle misure aziendali ed organizzative, definite nel dettaglio e concretamente poste in essere dalla società, nonché all'espressa rinuncia all'originaria condizione contenuta nella proposta definitiva di impegni, confermata da ultimo nella nota del 21 settembre 2009.

Con riferimento all'efficacia pro-competitiva degli impegni, già prima della richiesta di modifica del 27 maggio 2009, l'Autorità aveva condiviso la valutazione della Direzione Reti di complessiva adeguatezza dei medesimi, rilevando in particolar modo, quali idonee a migliorare gli effetti pro-concorrenziali della proposta, le particolari e specifiche misure relative al gruppo di impegni n VI, n. IX, n. X e n. XI.

L'Autorità aveva, tuttavia, ritenuto che la proposta di impegni fosse suscettibile di ulteriori miglioramenti, da cui era emersa l'esigenza di richiedere la modifica di alcune misure ivi evidenziate.

Dall'analisi del contenuto degli impegni, l'Autorità valuta che le integrazioni di Wind Telecomunicazioni alla propria proposta di impegni – comunicate in data 21 settembre 2008 – soddisfino le richieste formulate dall'Autorità in data 27 maggio 2009, e che, pertanto, la proposta di impegni contenga misure stabili e idonee a migliorare le condizioni della concorrenza nel settore rimuovendo le conseguenze anticompetitive dell'illecito.

In particolare, la proposta di impegni prevede l'istituzione di un'apposita funzione aziendale (l'Unità di monitoraggio) che avrà la responsabilità della predisposizione del sistema di monitoraggio in materia di MNP (Impegno n. *VI)*.

La precisazione, in fase di emendamenti, delle modalità di funzionamento dell'Unità di monitoraggio, appare caratterizzata da un sufficiente grado di precisione e chiarezza.

L'Unità di monitoraggio appare, inoltre, significativamente caratterizzata dalla costante partecipazione di un componente nominato dall'Autorità, e risulta qualificata da un sufficiente grado di stabilità, considerato la sua durata triennale.

L'organo fornisce, altresì, sufficienti garanzie di indipendenza, in quanto uno dei suoi membri è nominato dall'Autorità.

La previsione di un sistema di reportistica bimestrale e annuale, da inviare congiuntamente e contemporaneamente all'Unità di monitoraggio interna e all'Autorità (Impegno n. XI), la creazione di una banca dati consultabile on line (Impegno n. X) e l'istituzione di un tavolo tecnico con gli operatori (Impegno n. IX) forniscono ulteriore efficacia alle misure già previste per la tutela e garanzia dei principi di trasparenza e non discriminazione. Esse, infatti, consentono sia all'Autorità sia agli operatori di monitorare costantemente ed efficacemente il

rispetto della disciplina in materia di portabilità da parte di Wind.

L'adozione delle ulteriori misure informative (Impegni n. I, n. III e n. VIII) e di adeguamento delle procedure aziendali alle prescrizioni della norma violata (Impegni n. II, n. IV, n. V e n. VII) appaiono, infine, idonee a garantire la stabile applicazione della normativa sulla portabilità.

Tale risultato rimane, altresì, avvalorato dalla nuova versione della proposta di impegni, in quanto la società si è impegnata non solo a evitare qualsiasi contatto verso i clienti che richiedono l'attivazione della prestazione di MNP (modifica dell'Impegno n. II), ma anche a vietare alla Divisione Marketing e alle altre unità organizzative interne di procedere ad alcun contatto con i clienti e di trasferire ai call center le liste di clienti richiedenti la MNP (modifica dell'Impegno n. III).

In conclusione, gli impegni presentati da Wind in data 24 dicembre 2008, così come, successivamente modificati, con riferimento alla versione da ultimo sottoposta all'Autorità in data 21 settembre 2009, risultano, ad una valutazione complessiva, idonei a migliorare le condizioni di concorrenza del settore attraverso idonee e stabili misure, nonché a rimuovere le conseguenze anticompetitive dell'illecito contestato.

Viste le relazioni sul procedimento istruttorio in materia di impegni presentate dalla Direzione reti e Servizi di comunicazione elettroniche nelle riunioni di Consiglio del 19 febbraio 2009, 20 maggio 2009, 25 giugno, 29 luglio 2009 e 23 settembre 2009 e le risultanze istruttorie;

Ritenuto, in conclusione, che gli impegni definitivi presentati da Wind Telecomunicazioni in data 24 dicembre 2008, così come successivamente modificati nella versione del 21 settembre 2009, risultano, ad una valutazione complessiva, idonei a migliorare le condizioni della concorrenza nel settore rimuovendo le conseguenze anticompetitive dell'illecito attraverso idonee e stabili misure;

Ritenuto, pertanto, di ordinare l'esecuzione e di disporre l'obbligatorietà dei suddetti impegni per Wind Telecomunicazioni, ai sensi dell'articolo 12-*ter*, comma 1, della delibera n. 136/06/CONS, in ragione della accertata loro meritevolezza rispetto ai fini previsti dalla legge, sospendendo nel contempo il procedimento sanzionatorio n. 8/08/DIR fino alla verifica dell'effettivo adempimento degli impegni, ai sensi dell'art. 12-*ter*, comma 1, della delibera n. 136/06/CONS;

Udita la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

1. Gli impegni presentati in data 24 dicembre 2008 da Wind Telecomunicazioni S.p.A., ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed emendati in data 21 settembre 2009, sono approvati e resi obbligatori per la società nei termini sopra descritti, ed allegati al presente provvedimento di cui fanno parte integrante e sostanziale.

2. L'Autorità esaminerà con cadenza periodica l'attuazione degli impegni.

3. Il procedimento di natura sanzionatoria di cui all'atto di contestazione n. 8/08/DIR resta sospeso fino alla verifica dell'effettivo adempimento degli impegni.

4. Wind Telecomunicazioni dà esecuzione a quanto previsto dagli impegni, nel rispetto dei termini indicati nel testo allegato al presente provvedimento. I suddetti termini decorrono dalla data di notifica del presente provvedimento alla società.

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della delibera n. 130/08/CONS, la mancata attuazione degli impegni comporta, previa diffida, la revoca del provvedimento di approvazione degli impegni stessi, la sanzione ai sensi dell'art. 98 del Codice per l'inottemperanza all'ordine di esecuzione di cui al comma 1, e la ripresa del procedimento sanzionatorio per la violazione precedentemente contestata.

6. La presente delibera è notificata a Wind Telecomunicazioni S.p.A. e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sul sito web e sul Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 23 settembre 2009

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: SORTINO - MAGRI

AVVERTENZA:

I documenti recanti gli impegni, allegati alla presente delibera, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale,sono consultabili sul sito internet dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni www.agcom.it

09A13643

DELIBERAZIONE 6 ottobre 2009.

Integrazioni e modifiche relative alle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS ai fini della implementazione del codice segreto. (Deliberazione n. 52/09/CIR).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 6 ottobre 2009;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'art. 98, comma 11;
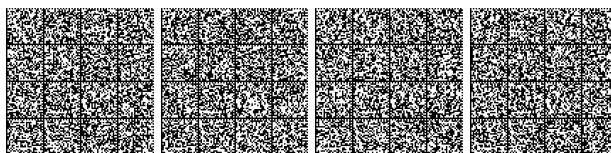
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 recante «Modifiche al sistema penale», e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 recante «Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese», convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e in particolare, l'art. 1, comma 3, secondo cui «I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni. Le clausole difformi sono nulle, fatta salva la facoltà degli operatori di adeguare alle disposizioni del presente comma i rapporti contrattuali già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni» e l'art. 1, comma 4, secondo cui «l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e stabilisce le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 2. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è sanzionata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applicando l'art. 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dall'art. 2, comma 136, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286»;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito: Autorità) n. 4/06/CONS, relativa al «Mercato dell'accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali (mercato n. 11 fra quelli identificati dalla raccomandazione della commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari»;

Vista la delibera dell'Autorità n. 274/07/CONS recante «Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 4/06/CONS: Modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso»;

Vista la delibera dell'Autorità n. 27/08/CIR recante «Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa (mercati 8, 9 e 10) per l'anno 2008»;

Vista la delibera dell'Autorità n. 68/08/CIR recante «Disposizioni in merito alla capacità giornaliera di evasione delle richieste di migrazione ai sensi della delibera n. 274/07/CONS»;

Vista la circolare dell'Autorità del 9 aprile 2008, recante le modalità attuative della delibera n. 274/07/CONS per il passaggio degli utenti finali tra operatori, e relativi allegati tecnici, che costituiscono parte integrante e sostanziale della circolare;

Visto l'Accordo quadro sottoscritto dagli operatori in data 14 giugno 2008 per il passaggio degli utenti finali, in attuazione della delibera n. 274/07/CONS, pubblicato sul sito internet dell'Autorità il 21 luglio 2008;

Vista la delibera dell'Autorità n. 1/09/CIR recante «Diffida, ai sensi dell'art. 98, comma 11, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, agli operatori di rete fissa ad adempiere alle previste disposizioni normative in materia di migrazione»;

Vista la delibera dell'Autorità n. 23/09/CIR recante «Disposizioni attuative delle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS in merito alla fornitura del codice di migrazione da parte degli operatori di rete fissa»;

Vista la delibera dell'Autorità n. 41/09/CIR recante «Integrazioni e modifiche relative alle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS ed alla portabilità del numero su rete fissa»;

I. UTILIZZO DEL CODICE DI MIGRAZIONE E PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA SUA AUTOGENERAZIONE

Considerato che, sebbene il «codice migrazione (CdM)» avesse nell'ambito dell'Accordo quadro una funzione tecnica finalizzata alla identificazione dell'operatore donating, del servizio intermedio e della risorsa da migrare, esso ha assunto - per alcuni operatori - la funzione di strumento di verifica che il proprio cliente avesse effettivamente richiesto il CdM e, pertanto, di monitoraggio sulla effettiva volontà del cliente di trasferire la propria utenza presso altro operatore di rete fissa. Tale «funzione aggiuntiva» è stata ottenuta mediante la implementazione di modalità di fornitura del CdM di tipo «push», che consentono una «tracciabilità» della richiesta del CdM alle strutture preposte dell'operatore e, di conseguenza, l'evidenza di un ordine di migrazione inviato dal recipient senza che lo stesso avesse ottenuto il relativo codice dal cliente interessato (cd. «autogenerazione»);

Considerato che non tutti gli operatori hanno attribuito al CdM suddetta funzione aggiuntiva e che l'Autorità, con delibere n. 01/09/CIR e n. 23/09/CIR, ha reso obbligatoria l'implementazione della modalità di fornitura del codice di migrazione di tipo «pull» su web e fattura, al fine di semplificare l'accesso del cliente al proprio CdM;

Considerato che, nel contempo, la delibera n. 23/09/CIR stabilisce che, a decorrere dalla disponibilità del CdM in fattura, quest'ultimo deve essere richiesto dall'operatore recipient al cliente, avendo l'Autorità individuato nella prassi della autogenerazione criticità nella funzionalità delle procedure e di tutela dell'utenza rispetto ai passaggi tra operatori non richiesti, oggetto, questi ultimi, di numerose segnalazioni all'Autorità;
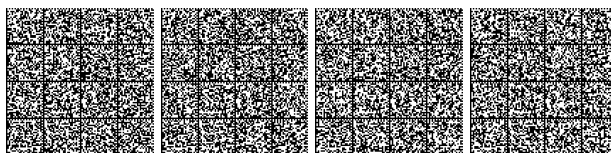
Considerato, in particolare, che con l'adozione della delibera n. 23/09/CIR l'Autorità si era mostrata attenta ai potenziali rischi della autogenerazione ed aveva preannunciato l'opportunità di introdurre strumenti a maggiore tutela dei clienti (quali ad esempio un opportuno codice segreto) laddove la modalità di fornitura di tipo «pull», quali la immissione in fattura», avrebbe potuto incentivare fenomeni fraudolenti per il tramite della autogenerazione, in tali casi non verificabile da parte dell'operatore donating;

Considerato, in particolare, che la delibera n. 23/09/CIR, al fine di disincentivare l'avvio di procedure di migrazione non richieste, aveva ipotizzato l'introduzione di uno specifico codice segreto fornito dal donating al proprio cliente all'atto della sottoscrizione del contratto, non calcolabile da parte del recipient e a questi necessario ai fini di poter dare avvio alla procedura di migrazione. La fornitura di suddetto codice da parte del cliente all'operatore recipient consegue, come misura regolamentare, alla pubblicazione del codice di migrazione in fattura al fine di evitare che questo ultimo possa essere ricostruito indipendentemente dalla richiesta del cliente, producendo, come conseguenza, un incremento di pratiche commerciali scorrette inerenti l'attivazione di servizi senza il consenso del cliente;

Ritenuto in generale opportuno introdurre - in aggiunta ai vigenti strumenti normativi a tutela della corretta esecuzione della volontà del cliente finale, generalmente attivabili *ex post* - uno strumento idoneo a contrastare, *ex ante*, fenomeni di attivazione di servizi non richiesti ed aggiramenti della volontà del cliente finale, evitando in tal modo il disagio al cliente conseguente al passaggio non richiesto;

II. MODIFICHE UNILATERALI DELLE PROCEDURE DI TRASFERIMENTO DELLE UTENZE

Considerato che l'Autorità ha tuttavia in più occasioni, ai sensi della delibere n. 4/06/CONS e n. 274/07/CONS, richiamato gli operatori, a seguito di autonome iniziative intraprese in merito all'introduzione di sistemi di sicurezza contro la autogenerazione del codice di migrazione, a non effettuare modifiche unilaterali delle procedure di passaggio dei clienti tra Operatori di rete fissa ed, in particolare, delle procedure definite nell'Accordo quadro, richiamato nella Circolare dell'Autorità del 9 aprile 2008 e nelle successive disposizioni normative relative ai trasferimenti delle utenze di rete fissa;

Ritenuto infatti che tali modifiche, qualsiasi sia la loro finalità ed indipendentemente dalla loro fattibilità tecnica o efficacia rispetto allo scopo, laddove non siano condivise fra tutti gli operatori, determinano problematiche nell'operatività delle procedure di passaggio e, conseguentemente, disagi e disservizi ai clienti finali che vedono pregiudicato il proprio diritto a cambiare operatore di rete fissa;

III. APPROFONDIMENTO SULLE MODALITÀ DI IMPLEMENTAZIONE DEL CODICE SEGRETO AI SENSI DELLA DELIBERA N. 41/09/CIR

Considerato che, con delibera n. 41/09/CIR, l'Autorità ha previsto, ferma restando l'attuale normativa in merito ai servizi non richiesti ed al fine di prevenire gli effetti dannosi di tale pratica nei confronti del mercato, l'introduzione di un codice di sicurezza contro i trasferimenti non richiesti di utenze (cosiddetto codice segreto), che includono tra l'altro le migrazioni e le attivazioni, ed ha disposto l'avvio di un approfondimento in merito alle specifiche tecniche di implementazione di suddetto codice;

Considerato che il codice segreto va inteso come una parola costituita da un certo numero di caratteri alfanumerici. Il codice segreto è consegnato dall'operatore al proprio cliente e da questi, all'atto della adesione ad una nuova offerta commerciale, all'operatore recipient. Quest'ultimo invia tale codice, nell'ambito della procedura di trasferimento dell'utenza di rete fissa, all'operatore donating, consentendo a quest'ultimo, mediante accesso ad un data base che associa suddetta parola al cliente in oggetto, di verificare, con ragionevole certezza, che il cliente abbia effettivamente richiesto il trasferimento di utenza;

Visti i contributi forniti dagli operatori e dagli altri soggetti interessati in merito alla tematica oggetto del presente provvedimento;

Considerato che la maggior parte degli Operatori accoglie comunque favorevolmente misure volte al rafforzamento della tutela dell'utenza e degli Operatori virtuosi, soprattutto in un'ottica di contrasto alle attivazioni dei servizi non richiesti. Tale pratica, sulla base delle evidenze emerse anche in sede di precedenti procedimenti istruttori, viene spesso associata a fenomeni di auto-generazione del codice di migrazione;

Considerato che alcuni Operatori si dichiarano favorevoli all'adozione di un codice segreto, al fine di contrastare le pratiche commerciali illegittime direttamente nelle fasi preliminari delle procedure, evitando così di generare ulteriori ed onerosi reclami e contenziosi;

Considerato che la stessa Telecom Italia ritiene l'introduzione del codice segreto fondamentale per interrompere le attivazioni non richieste, fenomeno, secondo tale società, ancora di dimensioni rilevanti;

Considerato che altri operatori ed alcune associazioni dei consumatori hanno espresso la preoccupazione che la introduzione di un codice segreto si possa porre come ostacolo alla concorrenza ed alla libertà di scelta dei consumatori;

Considerato in particolare che alcune associazioni dei consumatori, seppur esprimendo apprezzamento per la riduzione dei tempi delle migrazioni introdotta dalla delibera n. 41/09/CIR e per la intenzione di ridurre il fenomeno dei passaggi non richiesti, hanno espresso la preoccupazione che il codice segreto possa aggiungersi al codice di migrazione (in passato oggetto di numerose segnalazioni per pratiche commerciali scorrette) rendendo più complesso e oneroso per i consumatori il passaggio ad altro operatore;
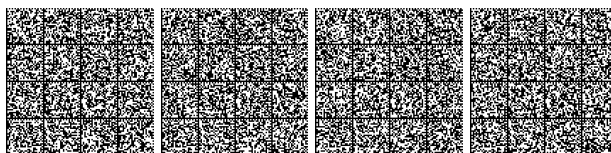
Considerato che la maggior parte degli operatori e dei soggetti intervenuti ha ritenuto non condivisibile la introduzione di un PIN (Personal Identification Number inteso, in tale sede, come sinonimo di codice segreto) aggiuntivo al codice di migrazione, sia a causa degli onerosi investimenti che sarebbero necessari per modificare le attuali procedure di trasferimento delle utenze di rete fissa, sia per il rischio di rendere l'accesso a tale procedura, per il clienti, eccessivamente complesso dal momento che quest'ultimo avrebbe dovuto richiedere al proprio operatore, oltre al codice di migrazione, il PIN;

Considerato che alcuni soggetti intervenuti ritengono che la disponibilità di un codice segreto in fattura o reperibile via call center/IVR, in quest'ultimo caso solo chiamando dalla linea di casa secondo la implementazione di alcuni operatori, si ponga come ostacolo al facile reperimento del codice di migrazione o del codice segreto;

Ritenuto, anche ai fini di una maggiore semplificazione per i clienti nel reperimento delle informazioni necessarie alla effettuazione del trasferimento di utenza, troppo vincolante quanto implementato da alcuni operatori ed opportuno che il cliente possa richiedere ed ottenere in tempo reale il proprio codice di migrazione o il codice segreto chiamando il proprio operatore con un cellulare o altra linea telefonica, che non sia necessariamente quella oggetto di contratto con il donating;

Ritenuto, altresì, che le verifiche dell'identità del cliente, poste in essere al momento della chiamata da parte di quest'ultimo al proprio operatore per la richiesta del codice di migrazione/codice segreto, siano ragionevoli e tali da non introdurre ulteriori ritardi ponendosi quindi ad ostacolo alla richiesta del codice di migrazione/codice segreto. A tal fine va esclusa l'introduzione di ulteriori codici utilizzati ai fini dell'identificazione;

Considerato che altri operatori si sono dichiarati favorevoli all'introduzione di un codice segreto nell'ambito delle procedure di migrazione (passaggi OLO-OLO o da OLO a Telecom Italia) al fine di impedire l'autogenerazione del codice di migrazione; gli stessi sono contrari alla sua introduzione nell'ambito delle procedure di attivazione (passaggi da Telecom Italia a *OLO)* ritenendo che, a causa della dominanza sull'accesso dell'operatore storico, il codice segreto possa essere da questi utilizzato per ostacolare le attività degli operatori concorrenti, congelando di fatto le attuali quote di mercato, nettamente a favore dell'operatore dominante;

Considerata la richiesta da parte dalla generalità degli operatori che, qualora l'Autorità intendesse procedere con l'adozione del codice segreto, l'implementazione di suddetta ulteriore previsione normativa sia effettuata in modo da ridurre, per quanto possibile, gli investimenti sui sistemi degli operatori, preservando i necessari requisiti di efficacia ed efficienza della misura;

Considerato che alcuni operatori e associazioni dei consumatori ritengono che sia comunque auspicabile che l'Autorità svolgesse, prima di ogni decisione, una consultazione pubblica al fine di consentire al mercato di effettuare le proprie proposte e valutare tutti gli aspetti della misura proposta;

Considerato tuttavia, che nel corso del procedimento di approvazione della delibera n. 41/09/CIR, i soggetti interessati (operatori e consumatori) sono stati, con la comunicazione di avvio del procedimento, già invitati ad esprimere le proprie posizioni in merito alla «introduzione di accorgimenti nel processo di trasferimento delle utenze che possano consentire la riduzione del fenomeno dei passaggi tra Operatori mai richiesti dai clienti»;

Considerato, in particolare, che alcuni soggetti intervenuti nella consultazione suddetta avevano già rappresentato (come da allegato 1 alla delibera n. 41/09/CIR) che la tutela rispetto al fenomeno delle attivazioni non richieste debba essere individuata nella possibilità di prevedere l'introduzione di un PIN specifico, fornito al cliente dall'operatore donating; (1)

Considerato che la stessa Telecom Italia aveva già richiesto, nell'ambito del procedimento di approvazione della delibera n. 41/09/CIR, che, in accordo con lo spirito della delibera n. 23/09/CIR circa l'esigenza di «disincentivare l'avvio di procedure di migrazione non richieste» attraverso l'introduzione di un codice segreto, tale codice debba essere previsto anche nelle procedure di attivazione; (2)

Considerato che, al contempo, alcuni Operatori avevano ritenuto, nella stessa sede, che la soluzione più idonea per contrastare i fenomeni di attivazioni non richieste è costituita dall'esercizio da parte dell'Autorità di una costante vigilanza e conseguente attività sanzionatoria;

Ritenuto che l'attività di vigilanza sulle procedure di trasferimento delle utenze svolta dall'Autorità vada affiancata con l'introduzione di strumenti di sicurezza ex ante in grado di evitare al cliente i disagi dei passaggi non richiesti;

---

(1) «Una possibile ipotesi potrebbe consistere nella previsione di un codice a 5 cifre, diverso ed aggiuntivo rispetto al codice di migrazione, fornito dal cliente al recipient e, successivamente, comunicato dal recipient al donating nell'ambito delle procedure di migrazione al fine di dare avvio della «fase 2». Viene chiarito che l'implementazione del PIN comporta, da un lato, una modifica agli attuali tracciati record per l'inserimento di un ulteriore campo e, dall'altro, una modifica dei processi per consentire agli operatori donating di automatizzare la verifica sulla correttezza del PIN fornito dall'operatore recipient. Le relative modalità di sviluppo potranno essere condivise nel corso di un apposito tavolo tecnico».

(2) «Tale codice segreto dovrebbe essere univocamente associato al cliente, oltre che presente in bolletta e ben visibile. Il Recipient, ottenuto il codice segreto dal cliente, lo trasmette al Donating il quale, nel caso in cui il codice ricevuto non sia uguale a quello fornito al proprio cliente, invia al Recipient una comunicazione contenente la causale di scarto «Codice segreto non valido», mentre, in caso contrario, conferma la correttezza del codice o applica il meccanismo del «silenzio assenso»»;
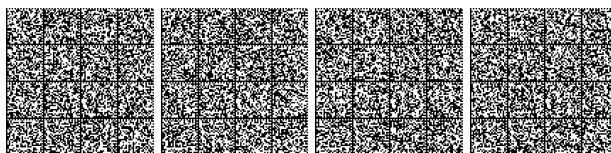
Ritenuto pertanto opportuna l'introduzione del codice segreto e che l'implementazione di suddetta ulteriore previsione normativa venga comunque effettuata in modo ridurre, per quanto possibile, gli investimenti sui sistemi degli operatori, preservando i necessari requisiti di efficacia ed efficienza della misura;

Ritenuto opportuno, alla luce delle considerazione dei soggetti intervenuti nell'approfondimento sul codice segreto, non appesantire le attuali procedure di migrazione con l'introduzione di un PIN aggiuntivo al codice di migrazione;

Considerato che alcuni operatori si sono mostrati, nel corso dell'approfondimento di cui alla delibera n. 41/09/CIR, favorevoli ad una soluzione per la introduzione di un codice segreto che non modifichi la struttura dei tracciati record di migrazione e attivazione di cui all'Accordo Quadro e che si basi, pertanto, sulla generazione dei codici di migrazione da parte del donating effettuata introducendo opportuni accorgimenti che ne impediscano l'«autogenerazione» da parte del recipient;

Considerato che alcuni operatori hanno considerato, al fine di introdurre un sistema di sicurezza rispetto alla autogenerazione ed alle attivazioni non richieste, plausibile l'utilizzo del campo del codice di migrazione che identifica l'operatore donating (campo *COW)* laddove si introduca, in luogo dell'attuale codice univoco (una singola tripletta di caratteri alfanumerici identifica un singolo operatore donating), un «codice multiplo» ovvero si associ, a ciascun operatore, un insieme di combinazioni di tre caratteri alfanumerici; ad ogni cliente l'operatore assegna un codice COW scelto casualmente all'interno dell'insieme suddetto; in tal modo la possibilità di successo della autogenerazione risulta pari all'inverso della cardinalità dell'insieme di codici COW definito dall'operatore;

Ritenuta tecnicamente fattibile la soluzione tecnica suddetta e valutatone il minore impatto, rispetto ad altre possibili soluzioni, sulle attuali procedure di migrazione, le quali continuerebbero ad utilizzare i tracciati record di cui all'Accordo quadro;

Ritenuto opportuno che ciascun operatore definisca in autonomia la struttura dell'insieme di codici operatore («COW multiplo») e che questo sia comunicato per iscritto a tutti gli operatori aderenti all'Accordo quadro e reso pubblico sul portale dell'operatore stesso o su altro portale, scelto di comune accordo (3) con almeno trenta giorni solari di anticipo rispetto all'effettivo utilizzo nell'ambito delle procedure di trasferimento delle utenze di rete fissa;

(3) Ad oggi le informazioni relative alle specifiche tecniche di cui all'Accordo quadro sono accessibili sul portale wholesale di Telecom Italia.

IV. L'INTRODUZIONE DEL CODICE SEGRETO NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE DI MIGRAZIONE

Considerato che l'utilizzo del contenuto del campo COW per la doppia funzionalità di identificazione dell'operatore donating e di codice segreto non altera, nella sostanza, il flusso delle attuali procedure di migrazione le cui specifiche tecniche sono annesse all'Accordo quadro e richiamate dalla Circolare del 9 aprile 2008 dell'Autorità;

Considerato, nello specifico, che il campo COW continuerebbe ad essere fornito, dall'operatore al proprio cliente, all'interno del codice di migrazione nelle modalità previste dalla vigente normativa, ovvero dalle delibere n. 1/09/CIR, n. 23/09/CIR e successive modificazioni, senza pertanto alcun ulteriore aggravio per il cliente;

Ritenuto opportuno, al fine di distribuire in modo uniforme gli oneri implementativi, che l'operatore recipient, una volta acquisito il codice di migrazione con il campo COW così come generato dal donating, identifichi quest'ultimo e comunichi, allo stesso, il codice così come acquisito. A tale fine gli operatori alternativi devono implementare le necessarie modifiche nel processo atte al riconoscimento, prima dell'avvio della fase 2, di tutti i possibili codici COW relativi a ciascun Operatore. In fase 3 non sono richieste ulteriori elaborazioni da parte dell'operatore recipient il quale trasmette il codice di migrazione con COW multiplo a Telecom Italia. Quest'ultima implementa le logiche di riconoscimento dell'operatore donating (ai fini dell'invio del codice sessione);

Ritenuto quindi opportuno, al fine di ridurre l'impatto complessivo sui sistemi degli operatori e per ragioni di efficienza, che Telecom Italia rete determini, a seguito dell'invio dell'ordine di fase 3 da parte dell'operatore recipient, l'operatore donating associando la singola istanza del «codice COW multiplo», inviata dall'operatore recipient all'operatore donating all'avvio della fase 2 della migrazione, al codice COW univoco (quello attualmente previsto all'allegato 8 dell'Accordo Quadro), che identifica l'operatore donating;

Ritenuto opportuno, al fine di prevenire l'esaurimento dei possibili codici segreti (il numero di tali codici è pari alle possibili combinazioni di tre caratteri alfanumerici del campo *COW)*, che ogni operatore definisca un insieme di codici segreti («codice COW multiplo») non superiore a 200;

Considerato che, essendo il campo COW comunque deputato alla identificazione dell'operatore donating, al fine di evitare malfunzionamenti delle procedure, due clienti che usufruiscono delle offerte commerciali di operatori diversi non possono utilizzare codici segreti identici e che, pertanto, gli operatori devono evitare tale circostanza comunicando agli altri operatori i codici segreti utilizzati;

Ritenuto che eventuali situazioni di conflitto (4) dei codici multipli codici segreti debbano essere, in prima istanza, risolte nell'ambito del comitato tecnico di cui all'Accordo quadro;

V. INTRODUZIONE DI UN CODICE SEGRETO IN ATTIVAZIONE: ASPETTI IMPLEMENTATIVI, IMPATTI ECONOMICI E REGOLAMENTARI.

Implementazione e impatti economici

Considerato che l'art. 17-*bis* (Modalità di attivazione dei servizi di accesso) della delibera n. 274/07/CONS, che modifica l'art.17 della delibera n. 4/06/CONS, definisce le modalità di attivazione di un servizio di accesso presso un operatore alternativo, intendendo per operatore donating la divisione commerciale dell'operatore notificato, mentre per recipient la direzione commerciale di un operatore alternativo;

Considerato che il comma 2 dell'articolo succitato prevede, alla lettera *b)*, che l'operatore recipient trasmetta la richiesta di attivazione alla divisione rete dell'operatore notificato, indicando la data attesa di consegna concordata con il cliente;

Ritenuto che un eventuale invio del codice segreto nell'ambito degli attuali processi di attivazione comporterebbe, per tutti gli operatori che acquistano servizi di accesso da Telecom Italia, investimenti di notevole entità (richiedendo la modifica dei tracciati e dei sistemi preposti al provisioning dei servizi di accesso wholesale al fine di integrare i dati, che sino ad oggi sono stati necessari e sufficienti all'esecuzione dell'ordinativo, con il codice segreto). Tali investimenti risulterebbero maggiori di quelli richiesti per adattare le procedure di migrazione per le quali può essere utilizzato il codice di migrazione con l'aggiuntiva valenza di codice segreto;

Ritenuto opportuno minimizzare i costi e gli oneri in capo agli operatori, evitando, per quanto tecnicamente possibile, modifiche degli attuali processi di attivazione dei servizi wholesale;

Considerato che il database clienti, cui verrebbe aggiunta l'informazione relativa al codice segreto, è nella disponibilità della divisione commerciale di Telecom Italia (Telecom Italia retail) la quale opera in veste di operatore donating; pertanto una eventuale comunicazione del codice segreto alla divisione wholesale di Telecom Italia richiederebbe che la stessa disponesse dell'accesso al database suddetto;

Ritenuto opportuno, in linea con le osservazioni di alcuni operatori, che Telecom Italia wholesale non sia coinvolta nella verifica del codice segreto, il quale è nella disponibilità dei database clienti di Telecom Italia Retail. Ciò anche al fine di evitare che la divisione wholesale dell'operatore dominante verticalmente integrato sia investita di una funzione impropria, essendo la stessa deputata esclusivamente alla fornitura di servizi intermedi;

Ritenuto opportuno, in conclusione, che l'operatore recipient invii il codice segreto alla divisione retail di Telecom Italia e che questa utilizzi tale informazione al solo fine di verificare la correttezza del codice suddetto;

Ritenuto ragionevole, considerando il carico dei sistemi, che l'esito della verifica del codice segreto sia inviato da Telecom Italia retail all'operatore recipient entro un giorno solare, oltre il quale si applica il meccanismo del silenzio assenso;

Considerato che l'operatore recipient può inviare, senza rilevante aggravio sulle attuali procedure di migrazione, la comunicazione del codice segreto alla divisione retail di Telecom Italia utilizzando gli attuali tracciati record di migrazione, aggiungendo Telecom Italia retail tra gli operatori donating; Telecom Italia retail può comunicare all'operatore recipient, entro un certo tempo limite e per il tramite degli stessi tracciati record, l'esito della verifica;

Ritenuto pertanto opportuno che Telecom Italia retail, al fine di utilizzare gli attuali tracciati record delle migrazioni, utilizzi come codice segreto una parola contenente un numero di tre caratteri, in analogia a quanto effettuato per le migrazioni;

Ritenuto opportuno che Telecom Italia fornisca suddetto codice segreto ai propri clienti nelle modalità stabilite dalla normativa vigente per il codice di migrazione e, nello specifico, come stabilito dal punto 1, lettere *a)* e *b)* della diffida di cui alla delibera n. 1/09/CIR, per le modalità di fornitura via IVR, call center, web, e alla delibera n. 23/09/CIR, art.1, comma 1, per la fornitura nella fattura periodicamente inviata, in qualsiasi forma e modalità, al cliente;

Ritenuto opportuno che, in assenza di un riscontro da parte di Telecom Italia retail, l'operatore recipient possa applicare il meccanismo del silenzio assenso per cui, ricevuto, entro 24 ore, un riscontro positivo o in applicazione del silenzio assenso l'operatore richiedente avvia comunque la procedura di attivazione;

Considerata la necessità che Telecom Italia wholesale, all'atto della richiesta di attivazione, correli quest'ultima con l'esito della verifica del codice segreto inviato dall'operatore recipient a Telecom Italia retail;

Considerato che la verifica suddetta può essere effettuata con o senza l'utilizzo di un Codice Sessione:

Gestione della verifica da parte di TI del Codice Segreto con l'utilizzo di un Codice Sessione. Telecom Italia Retail comunica l'esito della verifica del codice segreto all'operatore recipient. In caso positivo invia anche un Codice Sessione che l'operatore recipient inserisce nella richiesta di attivazione verso Telecom Italia Wholesale. Quest'ultima, prima di dare avvio al processo di attivazione, verifica in automatico la correttezza del Codice Sessione suddetto interrogando il Gateway di Telecom Italia Retail, finalizzato alla gestione delle migrazioni. Tale verifica concerne l'espletamento della verifica del codice segreto e la validità del Codice Sessione (le procedure ne prevedono normalmente una validità limitata nel tempo). Appare opportuno, in analogia con quanto previsto per le procedure di migrazione, che la validità Co-

(4) Due o più operatori definiscono uno o più codici segreti coincidenti;
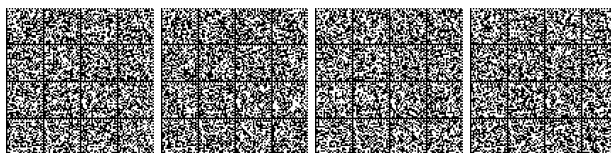
dice Sessione si estenda fino a quindici giorni lavorativi dalla data di emissione. Nel caso in cui tale verifica abbia esito negativo, l'operatore ne viene informato mediante apposita causale e Telecom Italia Wholesale interrompe il processo di attivazione. Suddetta soluzione richiede l'inserimento, nell'attuale tracciato record delle attivazioni, di un campo aggiuntivo finalizzato a veicolare il Codice Sessione, con rilevante impatto implementativo per l'operatore interconnesso.

Gestione della verifica da parte di TI del Codice Segreto senza l'utilizzo di un Codice Sessione. Fermo restando la verifica iniziale da parte di Telecom Italia Retail del codice segreto, è possibile non utilizzare il Codice Sessione consentendo a Telecom Italia wholsale, una volta ricevuta una richiesta di attivazione, la possibilità di verificare in automatico, sul sistema di Telecom Italia Retail sopra descritto, l'avvenuta validazione del codice segreto da parte di quest'ultima. Tale procedura deve consentire a Telecom Italia Wholesale di accertare, a fronte dei dati che caratterizzano una specifica richiesta di attivazione (i dati del cliente e dell'operatore Recipient), l'avvenuta verifica del codice segreto da parte di Telecom Italia Retail per la medesima richiesta e che la richiesta di attivazione sia avvenuta entro un ragionevole limite temporale dall'effettuazione della verifica del codice segreto. Appare ragionevole, in analogia con le migrazioni, che tale limite non ecceda i quindici giorni lavorativi. In caso di esito negativo della verifica suddetta, l'operatore ne è informato mediante apposita causale con conseguente interruzione del processo di attivazione.

Considerato che, dei due approcci sopra descritti, quello senza l'utilizzo del Codice Sessione non richiede alcuna modifica agli attuali tracciati record di attivazione;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra ed al fine di minimizzare gli impatti sui sistemi degli operatori, che questi possano utilizzare gli attuali tracciati record di attivazione o quelli che saranno, nell'ambito degli appositi procedimenti, di volta in volta definiti;

Considerato comunque opportuno prevedere che, in fase di applicazione di quanto indicato al punto precedente, Telecom Italia fornisca all'Autorità le specifiche delle comunicazioni trasmesse tra TI Wholesale e Retail al fine di consentire la vigilanza sul rispetto degli obblighi di separazione amministrativa;

Ritenuto in conclusione ragionevole, per quanto riguarda l'introduzione del codice segreto anche nelle procedure di attivazione, prevedere che questo sia comunicato dall'operatore recipient alla divisione retail di Telecom Italia utilizzando gli attuali tracciati record delle procedure di migrazione, aggiungendo Telecom Italia retail come operatore donating; Telecom Italia retail verifica la correttezza del codice; l'esito della verifica è trasmesso all'operatore richiedente entro un ragionevole arco di tempo; in assenza di un riscontro si applica il silenzio assenso; ricevuto un riscontro positivo o in applicazione del silenzio assenso l'operatore recipient avvia la procedura di attivazione utilizzando gli attuali tracciati record di attivazione o quelli che saranno, nell'ambito degli appositi procedimenti, di volta in volta definiti;

Misure di garanzia

Considerato quanto riportato nelle premesse alla delibera n. 274/07/CONS laddove la Commissione europea, nel rilevare che l'obbligo di trasmettere i dettagli del contratto alla divisione retail di TI potrebbe comportare il rischio di comportamenti anticompetitivi, ad es. pratiche di retention da parte di TI attraverso l'uso di informazioni della sua divisione retail, invita l'AGCOM a «considerare qualora, al fine di limitare il rischio di comportamenti di retention anticompetitivi, sia sufficiente trasmettere le informazioni solo alle divisioni wholesale del donating prima dell'avvenuta migrazione. Queste ultime dovrebbero poi passare alla divisione retail solo le informazioni strettamente necessarie alla migrazione del cliente.»;

Considerato che, nelle stesse premesse sopra richiamate, l'Autorità aveva ritenuto necessario prevedere, al fine di limitare il rischio di comportamenti di retention anticompetitivi da parte dell'operatore incumbent, che in fase di attivazione dei servizi intermedi, l'operatore recipient comunichi unicamente alla divisione wholesale di Telecom Italia la richiesta di attivazione ed altresì che la divisione wholesale di Telecom Italia potrà successivamente trasmettere alla divisione retail dello stesso operatore le sole informazioni strettamente necessarie alla migrazione del cliente e che in nessun caso la divisione wholesale potrà trasmettere il nominativo dell'operatore recipient o altre informazioni relative al nuovo servizio di cui è stata richiesta l'attivazione da parte di quest'ultimo operatore;

Considerato che, per quanto sopra richiamato, il comma 2 dell'art. 17-*bis* (Modalità di attivazione dei servizi di accesso) della delibera n. 274/07/CONS, che modifica l'art.17 della delibera n. 4/06/CONS, prevede, alla lettera *c)* che la divisione rete dell'operatore notificato, dopo aver preso in carico l'ordine, confermi al recipient la data di attesa consegna e comunichi, non prima di cinque giorni dalla data di attesa consegna, alla propria divisione commerciale la cessazione del cliente. Tale comunicazione non contiene alcuna indicazione relativa al recipient ed al servizio di cui è stata richiesta l'attivazione;

Ritenuto pertanto necessario prevedere opportuni sistemi che garantiscano che l'invio del codice segreto da parte dell'operatore recipient a Telecom Italia retail sia utilizzato solo al fine della verifica della correttezza di tale codice e non per altre pratiche commerciali;

Ritenuto opportuno, ai sensi della delibera n. 274/07/CONS che modifica la delibera n. 4/06/CONS, che i dati comunicati dagli operatori a Telecom Italia Retail non siano accessibili da personale commerciale di Telecom Italia retail;
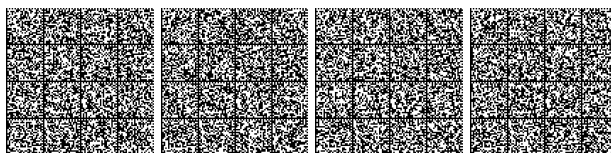
Ritenuto opportuno che i dati suddetti siano memorizzati nei sistemi di Telecom Italia retail per il tempo necessario alle verifiche che dovessero rendersi necessarie nel corso dell'operatività delle procedure, non ultimo al fine di dirimere eventuali controversie in merito ai codici segreti inviati dagli operatori;

Ritenuto che, ai sensi della delibera n. 274/07/CONS, che modifica la delibera 4/06/CONS, l'accesso da parte di personale di Telecom Italia ai sistemi informativi che gestiscono le verifiche del codice segreto sia protetto mediante la previsione di strumenti quali User ID, Password, procedure di abilitazione dell'accesso, tracciamento degli accessi/attività e comunque dall'adozione delle misure di riservatezza di cui alla delibera n. 152/02/CONS e successive modificazioni;

VI. INTRODUZIONE DEL CARATTERE DI CONTROLLO

Considerato che all'atto della comunicazione del codice (inteso nel seguito equivalentemente come codice di migrazione o, nel caso delle attivazioni, come la sequenza del codice segreto e del numero telefonico) dal donating al cliente e da questi al recipient, possono verificarsi errori a seguito dei quali il codice acquisito dal recipient potrebbe risultare difforme da quello effettivamente generato dall'operatore donating;

Considerato che un errore di comunicazione del codice da parte del cliente viene rilevato dall'Operatore recipient solo a seguito delle verifiche formali svolte dall'Operatore donating nell'ambito della procedura di trasferimento dell'utenza, con conseguente ritardo nello svolgimento della stessa;

Ritenuto opportuno ridurre la probabilità di errore suddetta al fine di rendere maggiormente efficienti le procedure e minimizzare i disservizi per il cliente;

Considerato che la introduzione di un carattere di controllo associato al codice, calcolato dal donating secondo un algoritmo noto e da questi consegnato al cliente, consentirebbe al recipient di effettuare, in modo semplice e preventivo, la rivelazione di eventuali errori di comunicazione o trascrittura del codice;

Considerato, nello specifico, che l'operatore recipient, all'atto della acquisizione del codice potrebbe verificare che non vi sia stato un errore di trascrizione o di comunicazione da parte del cliente calcolando, a sua volta, il carattere di controllo e confrontando l'esito del calcolo con il carattere di controllo ricevuto dal cliente;

Ritenuto pertanto opportuno disporre, nell'ambito del presente provvedimento, l'adozione di un carattere di controllo secondo le modalità definite nell'allegato 1 alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante;

VII. IL PERIODO TRANSITORIO

Considerati i tempi necessari agli operatori per adeguare i propri sistemi in fase di attivazione (5) e migrazione;

Ritenuto opportuno che, nelle more della implementazione del nuovo processo di trasferimento delle utenze di rete fissa che include l'utilizzo del codice segreto di cui al presente provvedimento, resti operativo l'attuale processo di attivazione e migrazione, come definito dalla normativa vigente;

Ritenuto pertanto opportuno, nelle more della implementazione delle misure relative al codice segreto di cui al presente provvedimento, che gli operatori utilizzino il processo di attivazione e migrazione di cui alla Circolare dell'Autorità del 9 aprile 2008;

Ritenuto opportuno svolgere ulteriori approfondimenti in merito alla modalità di introduzione del codice segreto per le richieste di Number Portability pura, anche alla luce delle attività tuttora in corso per la definizione delle specifiche tecniche dei relativi processi, ai sensi della delibera n. 41/09/CIR, per i trasferimenti su rete fissa;

Visti gli atti del procedimento in oggetto;

Sentite, in data 15 settembre 2009 le società Wind, Fastweb, Teleunit, Brennercom, Infracom e AIIP, in data 16 settembre 2009 le società Welcome Italia e Eutelia, in data 18 settembre 2009 le società Vodafone, BT Italia, Telecom Italia;

Udita la relazione del Commissario Stefano Mannoni, relatore ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Modalità di implementazione del codice segreto nell'ambito delle procedure di migrazione di cui all'art. 1 della delibera n. 41/09/CIR che modifica le procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS

1. Ai sensi dell'art.1, comma 2, lettera *b)* della delibera n. 41/09/CIR, tra le informazioni che il recipient fornisce, nell'ambito della comunicazione della richiesta di migrazione all'operatore donating, è incluso il codice segreto del cliente che ha richiesto il trasferimento di utenza su rete fissa;

2. Il codice segreto di cui al comma precedente corrisponde ad un singolo elemento scelto tra un insieme di N combinazioni casuali di X caratteri alfanumerici. Tale insieme è associabile in modo univoco a ciascun operatore; l'operatore assegna ad ognuno dei propri clienti il codice segreto estraendo, con algoritmo casuale, un elemento dell'insieme suddetto;

(5) L'operatore dovrà sincronizzare la ricezione del KO, OK o silenzio assenso con l'invio del tracciato record di attivazione. Telecom Italia dovrà implementare la gestione del codice segreto in attivazione.

3. Ai fini del presente provvedimento il codice segreto di cui al comma precedente è costituito da X=3 caratteri alfanumerici ed è scelto tra un insieme di N=200 combinazioni;

4. Il codice segreto di cui al comma precedente è comunicato dall'operatore recipient all'operatore donating all'interno del codice di migrazione, utilizzando il campo che identifica l'operatore donating (campo *COW)*; la comunicazione di cui al presente comma avviene secondo le specifiche tecniche relative all'invio del codice di migrazione, allegate alla Circolare dell'Autorità del 9 aprile 2008 come successivamente modificate;

5. Il codice di migrazione, di cui al comma 4, è fornito al cliente nelle modalità previste dalla vigente normativa, ovvero dalle delibere nn. 1/09/CIR, 23/09/CIR e successive modificazioni;

6. Ferme restando le tempistiche di cui alla lettera *c)* del comma 2 dell'art.18 della delibera n. 274/07/CONS, come modificato dalla delibera n. 41/09/CIR, l'operatore donating verifica la correttezza del codice segreto inviatogli, ai sensi del comma 1, dall'operatore recipient;

7. Qualora il codice segreto inviato dall'operatore recipient non sia, a seguito delle verifiche di cui al comma 6, corrispondente a quello fornito dall'operatore donating al proprio cliente, l'operatore donating non dà seguito alla procedura di migrazione comunicando all'operatore recipient uno scarto con causale «codice segreto errato»; resta in vigore quanto già definito nelle specifiche tecniche allegate alla Circolare dell'Autorità del 9 aprile 2008, e successive modificazioni, relativamente alla verifica degli altri campi del Codice di Migrazione;

8. Ciascun operatore definisce un insieme di N combinazioni casuali di tre caratteri alfanumerici, di cui al comma 3, e lo comunica per iscritto, con almeno trenta giorni solari di anticipo rispetto all'effettivo utilizzo nell'ambito delle procedure di trasferimento delle utenze di rete fissa, a tutti gli operatori aderenti all'Accordo Quadro, incluso Telecom Italia wholesale, la quale lo rende pubblico sul proprio portale wholesale;

9. L'utilizzo del campo COW del codice di migrazione per la comunicazione del codice segreto non altera il flusso delle attuali procedure di migrazione di fase 2 e di fase 3 le cui specifiche tecniche sono annesse all'Accordo Quadro e richiamate dalla Circolare del 9 aprile 2008 dell'Autorità;

10. Telecom Italia wholesale, prima dell'avvio della fase 3 determina, in base al contenuto del campo COW inviatogli dall'operatore recipient, l'operatore donating, sulla base di quanto da quest'ultimo comunicato ai sensi del comma 8;

11. I codici segreti comunicati dagli operatori nelle modalità di cui al comma 8 non possono essere utilizzati da altri operatori;

12. Eventuali situazioni di coincidenza tra codici segreti utilizzati da due o più operatori sono, in prima istanza, risolte nell'ambito del comitato tecnico di cui all'Accordo Quadro;

Art. 2.

*Modalità di implementazione del codice segreto nell'ambito delle procedure di attivazione di cui all'art. 17-*bis *della delibera n. 274/07/CONS che modifica l'art.17 della delibera n. 4/06/CONS*

1. Telecom Italia adotta il codice segreto di cui all'art.1, comma 2, nelle modalità di cui al comma 3 dello stesso articolo;

2. Telecom Italia fornisca ai propri clienti il codice segreto di cui al comma precedente nelle modalità stabilite dalla normativa vigente per il codice di migrazione e, nello specifico, come stabilito dal punto 1, lettere *a)* e *b)* della diffida di cui alla delibera n. 1/09/CIR, per le modalità di fornitura via IVR, call center, web, e alla delibera n. 23/09/CIR, art.1, comma 1, per la fornitura nella fattura periodicamente inviata, in qualsiasi forma e modalità, al cliente;

3. Preliminarmente alla comunicazione di cui al comma 2, lettera *b*, dell'art.17-*bis* della delibera n. 274/07/CONS l'operatore recipient trasmette, alla divisione retail di Telecom Italia, identificata come operatore donating, il codice segreto, di cui al comma 3 dell'art.1 del presente provvedimento, all'interno del campo COW del codice di migrazione, utilizzando il tracciato record di fase 2 delle procedure di migrazione le cui specifiche tecniche sono annesse all'Accordo Quadro e richiamate dalla Circolare del 9 aprile 2008 dell'Autorità; dei restanti due campi del codice di migrazione il COR è valorizzato dall'operatore al fine di consentire l'identificazione dell'utente cui è associato il codice segreto (numero di telefono del cliente o altro identificativo); il campo COS non è oggetto di verifica da parte di Telecom Italia retail ed è compilato con valori convenzionali;

4. La divisione retail di Telecom Italia, dopo aver preso in carico la comunicazione di cui al comma precedente, verifica in modo automatico, mediante appositi sistemi informativi, che il codice segreto ricevuto coincida con quello assegnato al cliente e comunica al recipient l'esito della verifica entro 24 ore dall'invio della comunicazione suddetta. Nel caso in cui l'esito della verifica sia negativo Telecom Italia comunica all'operatore recipient uno scarto con causale «codice segreto errato»; in caso di esito positivo è applicabile il meccanismo del silenzio assenso decorse le 24 ore di cui sopra;

5. Ricevuto un riscontro positivo o in applicazione del silenzio assenso, l'operatore recipient avvia, entro 15 giorni lavorativi, la procedura di attivazione utilizzando gli attuali tracciati record di attivazione o quelli che saranno, nell'ambito degli appositi procedimenti, di volta in volta definiti;

6. Telecom Italia wholesale, una volta ricevuta la richiesta di attivazione di cui al comma precedente, accerta, mediante sistemi informatici, l'avvenuta validazione del relativo codice segreto da parte di Telecom Italia Retail ed il rispetto dei termini entro cui inviare la richiesta di attivazione, di cui al comma precedente. Il processo di attivazione viene interrotto in caso di esito negativo della verifica di cui al presente comma, con conseguente comunicazione da parte di Telecom Italia wholesale all'operatore recipient della specifica causale di scarto;

7. Telecom Italia retail utilizza i dati relativi al codice segreto inviato, ai sensi del comma 3, dall'operatore che intende attivare un servizio, solo ai fini delle attività di verifica di cui al comma 4;

8. In sede di attuazione di quanto indicato al comma 6, Telecom Italia fornisce all'Autorità le specifiche delle comunicazioni tra i sistemi della divisione retail ed i sistemi della divisione wholesale;

9. I dati comunicati dagli operatori a Telecom Italia retail ai sensi del comma 3 non sono accessibili da personale commerciale di Telecom Italia retail e sono memorizzati nei sistemi di Telecom Italia retail per almeno 45 giorni;

10. Ai sensi della delibera n. 274/07/CONS, che modifica la delibera n. 4/06/CONS, l'accesso da parte di personale di Telecom Italia ai sistemi informativi di cui al comma 4 è protetto mediante la previsione di strumenti quali User ID, Password, procedure di abilitazione dell'accesso, tracciamento degli accessi/attività e comunque dall'adozione delle misure di riservatezza di cui alla delibera n. 152/02/CONS e successive modificazioni;

Art. 3.

Disposizioni transitorie

1. Nelle more della implementazione delle misure relative al codice segreto di cui agli articoli 1 e 2 del presente provvedimento, gli operatori utilizzano il processo di attivazione e migrazione le cui specifiche tecniche sono annesse all'Accordo Quadro e richiamate dalla Circolare del 9 aprile 2008 dell'Autorità;

2. Con riferimento alla comma precedente, il campo COW del codice di migrazione è valorizzato secondo le specifiche di cui all'allegato 8 dell'Accordo Quadro;

Art. 4.

Disposizioni finali

1. Gli operatori adeguano i propri sistemi e rendono operative le specifiche di cui agli art. 1 e 2 del presente provvedimento entro il mese di gennaio 2010;

2. Ai sensi delle delibere n.1/09/CIR e n. 23/09/CIR gli operatori consentono, entro gennaio 2010, l'accesso del cliente ai propri dati relativi al codice di migrazione o al codice segreto tramite IVR/call center effettuando la chiamata da qualunque linea telefonica; l'IVR automatico/call center fornisce il codice segreto e il codice di migrazione in tempo reale all'atto della chiamata. A tale fine gli operatori adottano ragionevoli misure per la identificazione del cliente all'atto della chiamata;

3. Gli operatori introducono, entro il mese di gennaio 2010, un carattere di controllo secondo le specifiche riportate nell'allegato 1 alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante;

4. Il mancato rispetto da parte degli operatori di rete fissa, delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente;

5. Ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice Amministrativo. Ai sensi degli articoli 21 e 23-*bis* della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del medesimo. La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

La presente delibera è pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sul Bollettino ufficiale dell'Autorità e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 6 ottobre 2009

Il presidente: CALABRÒ

Il commissario relatore: MANNONI

ALLEGATO *1*

SPECIFICHE TECNICHE DI IMPLEMENTAZIONE DEL CARATTERE DI CONTROLLO ASSOCIATO AL CODICE DI MIGRAZIONE

DEFINIZIONE ED UTILIZZO DEL CARATTERE DI CONTROLLO

Il carattere di controllo consente di rivelare possibili errori che intercorrono nella fase di comunicazione, dal cliente al *recipient*, del codice di migrazione[1] o del codice segreto e del numero telefonico, nel caso delle attivazioni.

Il carattere di controllo consiste in un carattere alfabetico associato, secondo le modalità di calcolo descritte nella seguente sezione:

- alla concatenazione dei campi COW e COR del codice di migrazione (per un totale di 15 caratteri alfanumerici), definiti secondo le specifiche tecniche allegate alla Circolare dell'Autorità del 9 aprile 2008, nel caso delle procedure di migrazione;

- alla concatenazione del campo COW di Telecom Italia, definito secondo quanto specificato all'art.2, comma 1, del presente provvedimento, e del numero di telefonico del cliente, campo DN (per un totale di 15 caratteri alfanumerici), nel caso delle procedure di attivazione.

Per comodità, nel seguito, con il termine *stringa* si farà riferimento alla sequenza di 15 caratteri alfanumerici sopra definiti nel caso, rispettivamente, delle migrazioni e delle attivazioni.

Il carattere di controllo calcolato dall'operatore *donating* è da questi comunicato al proprio cliente contestualmente al codice di migrazione (o al codice segreto e al numero telefonico, nel caso delle attivazioni), secondo le modalità di cui alle delibere nn. 1/09/CIR e 23/09/CIR. Ai fini di una più agevole leggibilità il carattere di controllo è comunicato (nel corso della comunicazione sonora o all'atto della comunicazione in fattura o su web) al termine del codice di migrazione (o al termine della sequenza codice segreto-numero di telefono, nel caso delle attivazioni), come di seguito indicato:

COW DN **M,** *Telecom Italia*

CODICE DI MIGRAZIONE **M,** *Altri operatori*

Per semplicità espositiva si riferirà, nel seguito e indistintamente, al *codice di migrazione* o alla sequenza *codice segreto-numero di telefono*, con il termine *codice*.

L'operatore *recipient*, all'atto della acquisizione dal cliente del *codice* e del carattere di controllo, può verificare che non vi sia stato un errore di trascrizione o di comunicazione calcolando, a sua volta, il carattere di controllo (secondo le modalità di cui alla sezione seguente) e confrontando l'esito del calcolo con il carattere di controllo comunicatogli dal cliente.

La correttezza del carattere di controllo assicura, con ragionevole certezza, che la sequenza di caratteri alfanumerici relativi al *codice*, comunicata dal cliente al *recipient*, coincida con quella fornita dall'operatore *donating* al cliente, e che non siano pertanto intervenuti errori nel processi di gestione manuale del *codice*, precedenti l'avvio della procedura.

---

[1] Ci si riferisce al codice di migrazione il cui campo COW è rappresentato da uno dei valori definiti dall'operatore ai sensi dell'art.1, commi 3 e 4 del presente provvedimento.
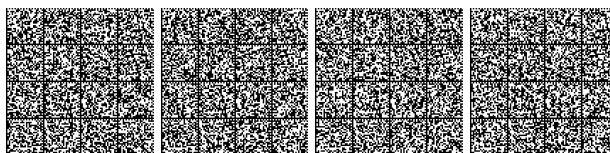
La gestione del carattere di controllo prevede pertanto le seguenti fasi:

1. L'Operatore *donating* fornisce al proprio cliente, contestualmente, il *codice* e il carattere di controllo, calcolato secondo l'algoritmo descritto nella sezione seguente;

2. Nel momento in cui il cliente decide di usufruire della procedura di trasferimento delle utenze di rete fissa, comunica all'Operatore *recipient* il proprio *codice* ed il carattere di controllo associato;

3. L'Operatore *recipient* qualora intenda, prima di avviare la procedura di attivazione-migrazione, accertarsi che il *codice* in proprio possesso coincida (con ragionevole certezza) con il *codice* in possesso del cliente, calcola il carattere di controllo e lo confronta con quello comunicatogli dal cliente.

4. Possono verificarsi i seguenti casi:
   a. Il carattere di controllo calcolato dal *recipient* coincide con il carattere di controllo comunicatogli dal cliente. La verifica formale del *codice* ha avuto esito positivo;
   b. Il carattere di controllo calcolato dal *recipient* non coincide con il carattere di controllo comunicatogli dal cliente. In tal caso può essersi verificato un errore nella comunicazione o trascrizione del *codice*. L'Operatore *recipient* può chiedere al cliente di comunicargli nuovamente il *codice* ed il carattere di controllo. Il processo, in tal caso, riprende dal punto 3.

ALGORITMO DI CALCOLO DEL CARATTERE DI CONTROLLO

Come premesso, le procedure di migrazione e di attivazione prevedono la comunicazione, da parte del cliente, di *codici* aventi strutture tra loro diverse: codice di migrazione, per gli OLO, codice segreto-numero telefonico, per Telecom Italia.

Poiché l'algoritmo descritto si applica in entrambi i casi, nel seguito si farà riferimento esclusivamente alla *stringa*, precedentemente definita, di lunghezza pari a 15 caratteri alfanumerici, intendendo:

- **per le migrazioni**: la concatenazione del codice di sicurezza (composto da tre caratteri alfanumerici) e del codice COR (composto da dodici caratteri alfanumerici);
- **per le attivazioni**: la concatenazione del codice di sicurezza (composto da tre caratteri alfanumerici) e del numero di telefono (12 caratteri alfanumerici).

Il calcolo del carattere di controllo prevede le seguenti fasi:

1. Si converte ognuno dei 15 caratteri della *stringa* in un valore numerico utilizzando le seguenti tabelle di conversione riportate di seguito, a seconda che si converta un carattere con posizione pari o dispari nella sequenza[2]:

CARATTERI ALFANUMERICI DISPARI							
Carattere	Valore	Carattere	Valore	Carattere	Valore	Carattere	Valore
0	1	9	21	I	19	R	8
1	0	A	1	J	21	S	12
2	5	B	0	K	2	T	14
3	7	C	5	L	4	U	16
4	9	D	7	M	18	V	10
5	13	E	9	N	20	W	22
6	15	F	13	O	11	X	25
7	17	G	15	P	3	Y	24
8	19	H	17	Q	6	Z	23

CARATTERI ALFANUMERICI PARI							
Carattere	Valore	Carattere	Valore	Carattere	Valore	Carattere	Valore
0	0	9	9	I	8	R	17
1	1	A	0	J	9	S	18
2	2	B	1	K	10	T	19
3	3	C	2	L	11	U	20
4	4	D	3	M	12	V	21
5	5	E	4	N	13	W	22
6	6	F	5	O	14	X	23
7	7	G	6	P	15	Y	24
8	8	H	7	Q	16	Z	25

2. I 15 numeri interi ottenuti al termine della fase precedente sono sommati tra loro e il risultato ottenuto viene diviso per 26;

3. Il resto della divisione viene trasformato in un carattere alfabetico utilizzando la tabella di conversione riportata di seguito:

RESTO							
Resto	Lettera	Resto	Lettera	Resto	Lettera	Resto	Lettera
0	A	7	H	14	O	21	V
1	B	8	I	15	P	22	W
2	C	9	J	16	Q	23	X
3	D	10	K	17	R	24	Y
4	E	11	L	18	S	25	Z
5	F	12	M	19	T		
6	G	13	N	20	U		

[2] Il primo carattere della sequenza ha posizione 1.

09A13651
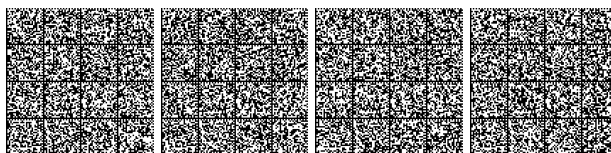
CIRCOLARI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

CIRCOLARE 4 novembre 2009, n. **20090085185**.

Modalità per l'applicazione nel 2010 della legge 29 luglio 1981, n. 394, articolo 10, e successive modificazioni, concernente la concessione di contributi alle spese relative a programmi promozionali dei consorzi agroalimentari, turistico-alberghieri ed agro-ittico-turistici, nonché la rendicontazione dell'attività.

PREMESSA.

Conformemente a quanto stabilito dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la circolare indica le modalità secondo le quali il Ministero dello sviluppo economico (di seguito: Ministero) concede, a fronte di specifici programmi promozionali, contributi ai consorzi agro-alimentari, ai consorzi per imprese alberghiere e turistiche, ai sensi dell'art. 10 della legge 29 luglio 1981, n. 394 e successive modificazioni, ed ai consorzi costituiti tra piccole e medie imprese agro-alimentari, ittiche e turistico-alberghiere ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1, comma 935 della legge finanziaria 2007).

Si ricorda che le modalità di rendicontazione dei programmi promozionali 2009 sono stabilite nella circolare n. 20080171769 del 31 ottobre 2008 (scaricabile dal sito www.sviluppoeconomico.gov.it - area tematica internazionalizzazione - o su www.mincomes.it)

SEZIONE I

Finalità della concessione dei contributi.

1. Secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 e successive modificazioni (Disposizioni in materia di commercio con l'estero), «i contributi concessi dal Ministero sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali di rilievo nazionale ed, in particolare, la realizzazione di progetti volti a favorire l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese nonché le attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di incrementare i flussi turistici verso l'Italia».

2. Il contributo è destinato ai consorzi per favorire il processo di internazionalizzazione in forma aggregata delle piccole e medie imprese associate. Il contributo non può essere in alcun modo direttamente ripartito tra le imprese, né impiegato per coprire i costi di iniziative fruite da singole imprese o da una percentuale non significativa delle stesse.

3. Possono essere oggetto di finanziamento unicamente i costi delle azioni promozionali rivolte al mercato estero e con l'obiettivo di incrementare la domanda estera del settore. Non sono finanziabili progetti ed azioni volti al diretto sostegno delle vendite.

Soggetti beneficiari dei contributi.

4. Ai sensi della legge 29 luglio 1981, n. 394, art. 10, e successive modificazioni e con riferimento alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono accedere ai contributi:

a) consorzi e società consortili a carattere multiregionale, anche in forma cooperativa, costituiti da imprese agroalimentari, aventi come scopo esclusivo la prestazione di servizi connessi all'esportazione dei prodotti agroalimentari;

b) consorzi e società consortili a carattere multiregionale, anche in forma cooperativa, costituiti da imprese alberghiere e turistiche, limitatamente alle attività volte ad incrementare la domanda turistica estera;

c) consorzi e società consortili a carattere multiregionale, anche in forma cooperativa, costituiti da piccole e medie imprese agroalimentari, ittiche e turistico-alberghiere aventi come scopo esclusivo l'attrazione della domanda estera;

d) consorzi monoregionali di cui alle lettere *a)*, *b) c)* ubicati in Sicilia e Valle d'Aosta, tenuto conto che il trasferimento delle competenze a tali Regioni a statuto speciale non è stato ancora attuato. (decreto legislativo n. 112/1998 e decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000).

5. Per i soggetti beneficiari di cui al punto *d)* il contributo è subordinato alla messa a disposizione di questa Amministrazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, delle relative risorse, attualmente accantonate nel Fondo unico incentivi alle imprese. La presente circolare potrà pertanto subire modifiche in relazione agli ulteriori sviluppi del passaggio delle competenze alle due regioni sopra citate.

Definizione di consorzio multiregionale.

6. Sono considerati consorzi a carattere multiregionale quelli di cui almeno il 25% delle imprese associate abbia la sede legale in una o più regioni diverse da quella delle restanti imprese. Per i consorzi con più di 60 imprese associate, il requisito minimo è fissato in 15 imprese aventi sede legale in una o più regioni diverse da quelle in cui hanno sede le restanti imprese.

Requisiti.

7. Per l'accesso al contributo i seguenti requisiti devono essere posseduti dai consorzi dalla data della domanda di presentazione del programma sino al 31 dicembre dell'anno di realizzazione del programma stesso:

a) multiregionalità (ad eccezione dei consorzi monoregionali ubicati in Sicilia e Valle d'Aosta);

b) le consorziate devono essere piccole e medie imprese ai sensi della normativa U.E. (le PMI sono definite dal decreto ministeriale 18 aprile 2005 - *Gazzetta Ufficiale* 238 del 12 ottobre 2005, con cui è stata recepita la raccomandazione CEE del 6 maggio 2003);
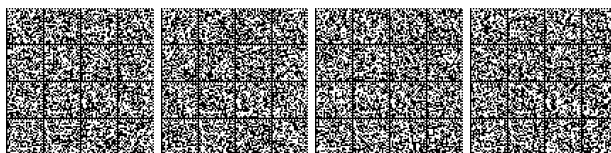
c) divieto di distribuzione degli avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate anche in caso di scioglimento del consorzio o della società consortile. Tale divieto deve espressamente risultare nello statuto del proponente al momento della presentazione della domanda di approvazione del programma;

d) il consorzio deve essere costituito da un numero di imprese non inferiore a otto; tale limite può essere ridotto a cinque qualora le imprese abbiano sede nelle regioni dell'ex Obiettivo 1 (Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna);

e) il fondo consortile deve risultare interamente sottoscritto, formato dalle quote di partecipazione dei singoli soci;

f) per i consorzi di cui alle lettere *a)* e *c)* del punto 4, nello statuto deve essere espressamente indicato lo scopo verso l'estero dell'attività consortile.

La mancanza anche di uno solo dei suddetti requisiti comporta l'inammissibilità della domanda.

SEZIONE II

Presentazione delle domande di contributo per il programma promozionale 2010.

8. Le domande di contributo sul programma promozionale 2010 devono essere inviate al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi - Divisione VIII, Viale Boston, 25 - 00144 Roma, entro e non oltre il 21 dicembre 2009. La spedizione deve essere effettuata via raccomandata o per corriere entro e non oltre la data specificata. Le domande spedite successivamente alla data stabilita non saranno prese in esame. Per l'inoltro via posta fa fede la data del timbro postale, mentre per l'inoltro via corriere fa fede la data di consegna allo stesso; per le consegne effettuate direttamente presso questo Ministero fa fede la data di ricezione apposta sulla busta dal Ministero.

9. Le domande devono essere redatte in bollo secondo il Modello A allegato, accludendo tutta la documentazione indicata nel modello stesso.

10. Le domande, le dichiarazioni e le schede progetto, redatte utilizzando i Modelli allegati alla presente circolare (Modello B - sintesi del programma promozionale, Modello C - scheda per ogni progetto, Modello G - elenco dei soci,) devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del consorzio o con firma autenticata o inviando, contestualmente alla domanda, fotocopia firmata del documento di riconoscimento (modalità previste dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445). Il legale rappresentante, sotto la propria responsabilità, attesta di essere a conoscenza delle conseguenze penali previste per le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti , come previsto dall'art. 76 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 445. Inoltre dichiara di prestare il proprio incondizionato consenso alle ipotesi di trattamento e di comunicazione di dati personali ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

11. La mancata sottoscrizione da parte del legale rappresentante e il mancato invio della fotocopia firmata del documento di identità del sottoscrittore comportano l'inammissibilità della domanda.

12. I consorzi agro-alimentari devono inviare copia della domanda e di tutta la documentazione allegata anche al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo, Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma.

I consorzi turistico-alberghieri devono inviare copia della domanda e di tutta la documentazione anche al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma.

I consorzi agro-ittico-turistici devono inviare copia della domanda e di tutta la documentazione anche ad uno dei due Dipartimenti sopra citati, scelti con riguardo al settore prevalente del programma presentato.

La suddetta documentazione può essere inviata ai due Dipartimenti sia per posta raccomandata che tramite posta elettronica ai seguenti indirizzi: nell'ordine: ufficiosvilupposervizioI@governo.it; saco11@politicheagricole.gov.it

13. Non possono presentare domanda i consorzi che presentino contestualmente domanda per il 2010 sulla legge n. 83/1989.

Programma promozionale.

14. L'attività promozionale deve essere programmata in modo da apportare benefici generalizzati per i soci. Pertanto non sono ammesse a contributo le iniziative che registrano la partecipazione di una percentuale non significativa delle imprese consorziate o che sono rivolte a singole imprese, tenuto conto del settore interessato dal progetto.

15. Il programma promozionale si compone di progetti, eventualmente articolati in singole azioni, ciascuno dei quali deve essere descritto sulla base degli elementi riportati nel Modello *C.*

Qualora il progetto sia composto da più azioni diverse tra loro occorre specificare per ciascuna di esse : tipo di indicatore utilizzato, valore atteso (standard), numero di imprese partecipanti e dettaglio dei costi (compilare una scheda per ogni progetto ed inviare anche in formato elettronico su CD o penna *USB).*

16. Ad ogni scheda-progetto il consorzio deve allegare i preventivi di spesa emessi dall'erogatore dei servizi e/o prestatore d'opera, contenenti l'indicazione delle singole voci di spesa e dei relativi costi al netto di IVA, al fine di quantificare la previsione di spesa. Non è previsto tuttavia l'obbligo di far eseguire le azioni da parte dei medesimi soggetti che hanno rilasciato i preventivi. Ove per giustificate e adeguatamente motivate ragioni non fossero disponibili alcuni preventivi di spesa, i relativi costi devono essere calcolati sulla base di una realistica previsione sottoscritta dal legale rappresentante.

17. Per ogni progetto e/o azione devono essere specificati gli obiettivi che si intendono raggiungere e gli in-

dicatori da utilizzare per valutare i risultati. Nel presente contesto si intende:
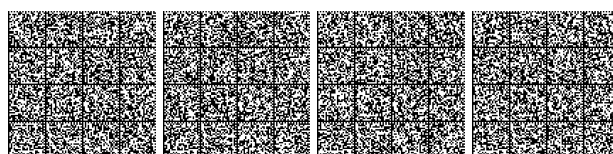
a) per indicatore il parametro prescelto per misurare i risultati conseguiti, ad esempio: numero di accessi dall'estero al sito web; raccolta di giudizi espressi in un questionario secondo una scala di valori quantitativi e/o qualitativi;

b) per valore atteso (standard) il valore previsto dell'indicatore prescelto, ad esempio: numero atteso di accessi al sito web; valore medio dei giudizi espressi nei questionari;

c) per valore realizzato: il valore oggettivo che l'indicatore assume al momento della realizzazione del progetto (da comunicare in sede di rendiconto).

18. Occorre altresì precisare i metodi di rilevazione garantendone l'obiettività, specificando ad esempio l'ampiezza del campione degli intervistati, indicando il metodo utilizzato per la loro selezione, fornendo un facsimile del questionario di intervista, ecc. La documentazione relativa ai sistemi di misurazione, ai parametri utilizzati, alle interviste ecc. dovrà essere conservata, per consentire al Ministero di effettuare le proprie verifiche.

Ammissibilità del programma promozionale.

19. Il Ministero valuta l'ammissibilità del programma promozionale presentato tenendo conto:

della validità tecnico-economica dei progetti in termini di promozione e di insediamento sul mercato estero. La validità è valutata anche con riferimento alle caratteristiche del proponente e alla ricaduta multiregionale dei benefici;

della coerenza con le linee di indirizzo dell'attività promozionale 2008-2010 ed eventuali successivi aggiornamenti (reperibili sul sito www.sviluppoeconomico.gov.it - area tematica internazionalizzazione - o su www.mincomes.it)

della conformità ai criteri definiti nella presente circolare;

della completezza delle informazioni fornite.

Sono ammissibili unicamente i programmi aventi natura esclusivamente promozionale e che non prevedano azioni volte al sostegno delle esportazioni. Conformemente al principio dell'annualità del bilancio statale, sono ammessi soltanto i programmi che avranno attuazione nel 2010.

Si indicano di seguito le tipologie dei progetti e l'elenco delle spese ammissibili.

A) TIPOLOGIA DEI PROGETTI.

1. Partecipazione a fiere estere.

2. Partecipazione a fiere internazionali in Italia, riconosciute come tali in base al calendario pubblicato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni consultabile al sito www.regioni.it.

3. Realizzazione, stampa e distribuzione di cataloghi, repertori, depliant, brochure , predisposti in lingua estera, redatti sia in formato cartaceo che elettronico (CD/DVD).

4. Campagna pubblicitaria su stampa estera, pubblicità in lingua estera (riviste, radio, televisione e *web)*.

5. Workshop, conferenze , videoconferenze, incontri promozionali rivolti ad operatori esteri.

6. Azioni dimostrative e degustazioni di prodotti tipici italiani rivolte ad operatori esteri.

7. Missioni di operatori esteri in Italia.

8. Formazione ed educational per operatori esteri.

9. Realizzazione e promozione del marchio consortile.

10. Attività preparatoria per la partecipazione a programmi dell'UE o di organismi internazionali.

11. Apertura di un nuovo sito internet predisposto anche in lingua estera.

12. Ricerche di mercato.

B) SPESE AMMISSIBILI.

In linea generale sono ammissibili solo le spese sostenute direttamente dal Consorzio per la realizzazione del programma promozionale dalle quali risultino evidenti il ruolo e l'attività del consorzio nel suo complesso.

In particolare si riportano le voci di spesa ammissibili per tipologia di progetto:

1) Partecipazione a fiere estere:

affitto area espositiva;

allestimento area espositiva;

noleggio beni strumentali; noleggio e trasporto attrezzature per allestimenti;

viaggi all'estero (aereo in classe economica, alloggio in alberghi non superiori a 4 stelle o equivalenti) per un massimo di due persone per ciascun evento. Tali spese potranno essere riconosciute per un dipendente del consorzio o titolare di contratto a progetto riferito al programma promozionale, nonché quelle sostenute per non più di un amministratore o persona specificamente incaricata dal Consorzio;

pubblicità in lingua estera;

traduzioni e interpretariato; servizio hostess;

azioni dimostrative e degustazione di prodotti tipici italiani;

2) Fiere internazionali in Italia:

affitto area espositiva;

allestimento area espositiva;

noleggio beni strumentali; noleggio e trasporto attrezzature per allestimento;

viaggi e alloggio (soggiorno in alberghi non superiori a 4 stelle o equivalenti). Tali spese potranno essere riconosciute per un massimo di due persone per ciascun evento e precisamente per un dipendente del consorzio o titolare di contratto a progetto riferito al programma promozionale, nonché quelle sostenute per non più di un amministratore o persona specificamente incaricata dal Consorzio;

pubblicità in lingua estera;

traduzioni e interpretariato; servizio hostess;

azioni dimostrative e degustazione di prodotti tipici italiani.

Per i consorzi turistico alberghieri le spese del progetto sono ammissibili limitatamente alla quota riferita alla promozione verso l'estero;

3) Realizzazione, stampa e distribuzione di cataloghi, repertori, depliant, brochure, predisposti in lingua estera, redatti sia in formato cartaceo che elettronico (CD /DVD):

realizzazione , stampa e distribuzione (per la concessione del contributo devono essere espressamente comunicate le modalità di distribuzione all'estero);

traduzioni;

4) Campagna pubblicitaria in lingua estera su stampa , riviste, radio, televisione:

inserzioni, articoli, spot;

traduzioni;

5) Workshop, conferenze, videoconferenze, incontri promozionali rivolti ad operatori esteri:

affitto e allestimento sale, noleggio e trasporto attrezzature per allestimenti;

traduzioni e interpretariato;

accoglienza (viaggio e alloggio) per operatori e giornalisti esteri invitati (aereo in classe economica; soggiorno in alberghi non superiori alle 4 stelle o equivalenti);

viaggi all'estero (aereo in classe economica, alloggio in alberghi non superiori alle 4 stelle o equivalenti) per un massimo di due persone per ciascun evento. Tali spese potranno essere riconosciute per un dipendente del consorzio o titolare di contratto a progetto riferito al programma promozionale, nonché quelle sostenute per non più di un amministratore o persona specificamente incaricata dal Consorzio;

azioni dimostrative e degustazioni di prodotti tipici italiani;

pubblicità in lingua estera;

6) Azioni dimostrative e degustazioni di prodotti tipici italiani rivolte ad operatori esteri:

affitto e allestimento sale, noleggio e trasporto attrezzature per allestimento;

traduzioni e interpretariato; servizio hostess;

accoglienza (viaggio e alloggio) per operatori e giornalisti esteri invitati (aereo in classe economica, soggiorno in alberghi non superiori alle 4 stelle o equivalenti);

viaggi all'estero (aereo in classe economica, alloggio in alberghi non superiori alle 4 stelle o equivalenti) per un massimo di due persone per ciascun evento. Tali spese potranno essere riconosciute per un dipendente del consorzio o titolare di contratto a progetto riferito al programma promozionale, nonché quelle sostenute per non più di un amministratore o persona specificamente incaricata dal Consorzio;

pubblicità in lingua estera;

7) Missioni di operatori esteri in Italia:

viaggio e alloggio per operatori e giornalisti esteri invitati (aereo in classe economica, soggiorno in alberghi non superiori alle 4 stelle o equivalenti);

azioni dimostrative e degustazioni di prodotti tipici italiani;

8) Formazione ed educational per operatori esteri:

affitto e allestimento sale, noleggio e trasporto attrezzature per allestimento;

traduzioni e interpretariato;

viaggio e alloggio per operatori e giornalisti esteri invitati (aereo in classe economica, soggiorno in alberghi non superiori alle 4 stelle o equivalenti);

azioni dimostrative e degustazione di prodotti tipici italiani;

9) Realizzazione e promozione del marchio consortile:

progettazione, registrazione e diffusione;

10) Attività preparatoria per la partecipazione a programmi dell'UE o di organismi internazionali:

progettazione e consulenza per la predisposizione del progetto;

11) Apertura di un nuovo sito internet predisposto anche in lingua estera:

progettazione, installazione; registrazione del dominio (solo la prima volta);

traduzioni;

12) Ricerche di mercato:

consulenza per studio e analisi Paese/settore.

Oltre alle spese direttamente sostenute per i progetti, possono essere finanziate anche le spese generali (di gestione e di personale), effettivamente imputabili alle iniziative, limitatamente ad una percentuale massima del 20% delle spese di ogni progetto, purché il consorzio sia dotato di struttura stabile (sede e personale). Tali spese devono riferirsi all'attività svolta in sede per la preparazione iniziale e quella conseguente successiva alle manifestazioni.

L'Ufficio nell'ambito della propria discrezionalità, potrà valutare eventuali spese non rientranti nelle tipologie suindicate.

C) SPESE NON AMMISSIBILI.

Premesso che non sono ammesse le spese dalle quali non risulti evidente il diretto collegamento con i singoli progetti, si indicano ulteriori tipologie di spese che non possono essere riconosciute; in particolare:

azioni dirette a sostenere le vendite o la rete di distribuzione;

missioni esplorative all'estero;

trasporto per merci e campionari;
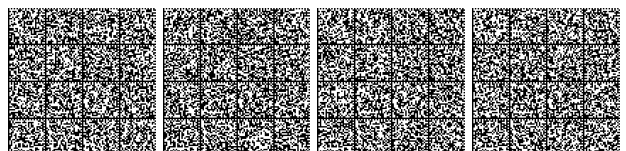
allestimento personalizzato per le singole imprese (le aree espositive, così come la pubblicità su stampa estera, dovranno mettere in evidenza il consorzio nel suo complesso attraverso l'indicazione del nome, del marchio ecc.);

ristampa di cataloghi, depliant, brochure, ecc.;

aggiornamento , ristrutturazione, variazione del sito web consortile.

Approvazione del programma.

20. Il Ministero comunica l'esito della valutazione del programma promozionale entro il 30 aprile 2010. Qualora il Ministero ritenga necessari ulteriori elementi per valutare il programma, gli stessi saranno richiesti entro la scadenza del 30 aprile 2010. Le integrazioni dovranno pervenire , a pena di esclusione, entro i termini indicati nelle richieste del Ministero.

21. La presentazione del programma promozionale comporta l'impegno alla sua esecuzione; l'eventuale rinuncia deve essere motivata e comunicata tempestivamente al Ministero. Devono essere comunicate tempestivamente, ed in ogni caso prima della data prevista per la loro realizzazione, anche le rinunce a singoli progetti o sottostanti azioni.

22. Il programma presentato deve essere approvato formalmente dall'assemblea dei soci e potrà essere modificato solo in casi eccezionali da motivare adeguatamente, per un massimo di 3 variazioni sostanziali (es.: presentazione di nuovi progetti, variazioni di azioni nell'ambito di un progetto). Qualora la modifica consista nella presentazione di nuovi progetti deve essere presentato, contestualmente al Modello C, il verbale dell'assemblea dei soci che ha deliberato in merito. Tali variazioni devono essere presentate almeno trenta giorni prima della data prevista per l'esecuzione dei progetti e delle azioni cui si riferiscono ed in ogni caso entro il 30 giugno 2010, pena l'inammissibilità. Anche le modifiche non sostanziali (ad es.: variazioni di date, variazioni nel numero di partecipanti esteri ad un educational, ecc.) devono essere comunicate almeno 30 giorni prima della data prevista per la realizzazione del progetto o azione cui si riferiscono.

SEZIONE III

Modalità di presentazione della documentazione per la liquidazione del contributo sul programma promozionale 2010.

23. Unitamente alla domanda ed alla documentazione di cui ai punti successivi, il consorzio deve trasmettere una relazione finale per ciascun progetto contenente le informazioni relative all'avvenuta effettuazione delle singole azioni, dalle quali emergano la validità ed i risultati del progetto svolto, nonché la segnalazione delle eventuali criticità.

24. Il consorzio che nel corso del 2010 abbia realizzato il programma promozionale approvato da questo Ministero inoltra la richiesta di liquidazione del contributo entro e non oltre il 15 aprile 2011. La domanda deve essere redatta secondo il Modello D, con il quale il legale rappresentante del consorzio dichiara il possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'accesso ai contributi, la regolarità della documentazione presentata e l'impegno a restituire eventuali contributi percepiti indebitamente. La domanda deve pervenire completa di tutta la documentazione richiesta nel Modello D. In particolare, il Modello B1 (sintesi del programma promozionale), il Modello E (schede progetto), il Modello F (elenco fatture) devono essere inviati anche in formato elettronico su CD o penna *USB).*

25. La rendicontazione deve essere redatta in modo speculare al programma precedentemente approvato da questo Ministero, utilizzando, quindi, in primo luogo, la stessa numerazione dei progetti e giustificando accuratamente gli eventuali scostamenti che si fossero verificati tra gli importi dei preventivi e quelli rendicontati.

Valutazione del rendiconto.

26. Nell'esame del rendiconto il Ministero valuta la conformità dell'attività svolta rispetto al programma approvato - a questo fine può richiedere copie del materiale pubblicitario realizzato, copie delle ricerche di mercato, documentazione fotografica pertinente, ecc. - ; samina i risultati conseguiti attraverso l'applicazione degli indicatori e degli standard a suo tempo predeterminati da parte del consorzio ; raffronta le spese rendicontate con quelle approvate. Il Ministero esclude dal rendiconto le spese non pertinenti; possono essere ammesse compensazioni tra singole voci di spesa nel limite del 20% delle spese relative al singolo progetto approvato, fermo restando l'importo complessivamente approvato a preventivo.

27. Le fatture devono essere intestate al Consorzio e debitamente quietanzate dal fornitore del servizio. Ai sensi della vigente normativa anti-riciclaggio (legge 197/1991 e successive modifiche) per le fatture superiori ad € 12.500,00 non è ammesso il pagamento in contanti. Pertanto dovranno essere indicate in dettaglio le modalità di pagamento seguite (ad es.: numero di bonifico e relativo Codice Riferimento Operazione fornito dalla banca che ha effettuato la transazione; assegno non trasferibile con contestuale presentazione della distinta bancaria comprovante il pagamento).

Determinazione del contributo spettante.

28. La misura effettiva del contributo dipende dalle risorse finanziarie assegnate e viene calcolata secondo i limiti percentuali stabiliti, ai sensi dell'art.10 della legge 394/81 e successive modificazioni, e di seguito indicati:

40% delle spese ammesse per i consorzi che alla data della domanda di liquidazione risultino costituiti da più di 5 anni;

60% delle spese ammesse per i consorzi aventi sede legale e imprese ubicate per almeno i 4/5 nelle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna;

70% delle spese ammesse per i consorzi che al momento della domanda di liquidazione risultino costituiti da non più di cinque anni; in tal caso il consorzio deve associare in maggioranza imprese che in precedenza non siano state associate ad altri consorzi che abbiano usufruito di contributi del Ministero.

29. Il contributo non può superare il limite massimo annuale di Euro 77.468,53 per i consorzi aventi fino a 24 soci, di Euro 103.291,38 per i consorzi aventi da 25 a 74 soci e di Euro 154.937,07 per i consorzi composti da almeno 75 soci.

30. Se l'intero programma o alcuni dei progetti sono finanziati da altri enti pubblici, nella determinazione del contributo saranno computati anche i predetti finanziamenti, affinché l'insieme dei contributi di fonte pubblica non superi il 70% del totale delle spese ammesse; il consorzio è tenuto a dichiarare l'esistenza di tali condizioni.

31. Al fine di rispettare i limiti di cumulo dei contributi pubblici, il rendiconto deve specificare la copertura delle spese, con l'indicazione, oltre che delle risorse proprie, del contributo atteso dal Ministero, delle eventuali risorse messe a disposizione da altri enti pubblici o privati e degli eventuali introiti derivanti da pubblicità o altro.

32. La liquidazione del contributo è comunque effettuata nei limiti della dotazione finanziaria assegnata al Ministero ed è subordinata all'esito delle verifiche previste dell'art. 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973.

Conservazione della documentazione di spesa.

33. La documentazione di spesa deve essere trattenuta presso la sede del consorzio per essere messa a disposizione del Ministero per eventuali controlli. Le spese devono essere documentate dalle fatture originali quietanzate, intestate al consorzio e dalle ricevute fiscali conformi alla normativa vigente in materia fiscale. Per i viaggi aerei devono essere conservati i biglietti e le carte d'imbarco.

Ispezioni e verifiche.

34. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e nei limiti previsti dallo stesso, le domande possono essere corredate da autocertificazioni.

35. Il Ministero si riserva di disporre in qualsiasi momento controlli e verifiche, anche successivamente all'erogazione del contributo, sull'effettivo utilizzo dei contributi per le finalità previste, anche con sopralluoghi e verifiche dirette, sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate, sulla conformità all'originale delle copie dell'atto costitutivo, dello statuto e del bilancio depositato, sulla corrispondenza dell'elenco fatture agli originali e sulla sussistenza dei requisiti di idoneità a ricevere il finanziamento.

36. In caso di dichiarazione mendace o falsità in atti il soggetto va incontro alle sanzioni penali previste, così come richiamato dall'articolo 76 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Inoltre, qualora vengano meno i requisiti alla base della concessione del contributo, questa Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il finanziamento concesso e di non accogliere successive domande di contributo.

Reperimento della normativa.

37. I testi delle fonti normative, i moduli di domanda, gli schemi per la presentazione dei progetti e dei rendiconti sono disponibili sul sito del Ministero all'indirizzo www.sviluppoeconomico.gov.it - area tematica internazionalizzazione - o www.mincomes.it dal quale è possibile scaricare, in particolare, i file in formato word e excel. In particolare i Modelli B, B1, C, E e G (elenco delle imprese) sono da allegare alla domanda anche in formato elettronico (su CD o penna *USB)* in file word o excel.

Come contattare il Ministero.

38. Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l'ufficio competente ai seguenti recapiti:

Indirizzo: Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi - Divisione VIII - Viale Boston, 25 - 00144 Roma.

Responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990: dott.ssa Anna Maria Forte - Dirigente della Div. VIII - annamaria.forte@sviluppoeconomico.gov.it

Coordinatrice della Divisione VIII: dott.ssa Anna Vincenzo - tel. 06/59932351; fax: 06/59932454 annamariasilviavincenzo@sviluppoeconomico.gov.it

Incaricati dell'istruttoria:

sig.ra Simona Re - simona.re@sviluppoeconomico.gov.it - tel. 06/59932638;

sig. Alberto Vaccaro - alberto.vaccaro@sviluppoeconomico.gov.it - tel. 06/59932515.

Pubblicazione.

39. La presente circolare sarà pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed inserita nel sito internet del Ministero. (www.sviluppoeconomico.gov.it - area tematica internazionalizzazione - o su www.mincomes.it).

Roma, 4 novembre 2009

Il direttore generale
per le politiche di internazionalizzazione
e la promozione degli scambi
CELI
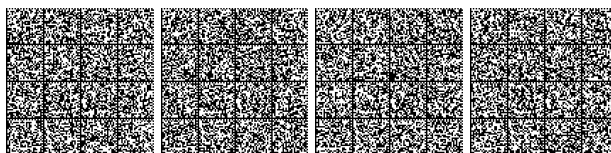
ALLEGATI

MODELLO A

Schema di domanda di presentazione del programma promozionale 2010 ex lege 394/81, art. 10

Bollo
€ 14,62

Data ………………..

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione
D.G. per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi, Div. VIII
Viale Boston, 25 00144 ROMA

Oggetto: Legge 394/81, art. 10 - Richiesta di contributo sul programma promozionale 2010.

Il sottoscritto.................................... legale rappresentante del Consorzio ……………….. ………… con sede in ……………….(indicare sia la sede legale che operativa), Via/Piazza ………………….. c.a.p. ……….telefono n..........……… fax n. ………………..e-mail …………… sito web ………… iscritto alla CCIAA di ………………………….., al n. ……………., vista la circolare di codesto Ministero n………………..........del…………………..., chiede la concessione del contributo finanziario previsto dalla legge 394/81, art. 10, a fronte del programma promozionale da svolgere nel 2010 - denominato …………………., composto di n. ……. progetti, per la spesa di € …………………., che si sottopone per l'approvazione.

A tal fine comunica di avere incaricato il sig. …………………..................... quale referente per i rapporti con il Ministero, tel.………………., fax ………………, e-mail……………………….

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti (art. 76 del DPR 445/2000)

dichiara che il consorzio:

a) è stato costituito il ………………………….;

b) appartiene alla seguente tipologia:

I) consorzio agroalimentare ☐

e possiede i seguenti requisiti:

- è costituito da imprese agroalimentari, così come indicato nell'art. 10 della legge 394/81 *(dichiarazione resa in sostituzione della delibera regionale di riconoscimento);* ☐
- presta servizi connessi esclusivamente all'esportazione dei prodotti agroalimentari ☐

II) consorzio turistico alberghiero ☐

III) consorzio agro ittico turistico ☐

e possiede il seguente requisito:

- presta servizi rivolti esclusivamente all'attrazione della domanda estera ☐

c) è formato da piccole e medie imprese, come definito al punto 7 lettera b) della circolare ☐

d) ha natura multiregionale ☐
ovvero
monoregionale ubicato nelle Regioni Sicilia ☐ Valle D'Aosta ☐
(*barrare con una X una sola casella)*

e) associa in maggioranza imprese che, precedentemente alla costituzione del consorzio medesimo, non hanno fatto parte di altri consorzi destinatari di contributi da parte del Ministero (*solo per i consorzi costituiti da meno di cinque anni alla data di presentazione della domanda di approvazione del programma promozionale);*

NO ☐ **SI** ☐

f) associa in maggioranza imprese che non aderiscono a più di un consorzio che abbia accesso ai contributi del Ministero o delle regioni sulle attività promozionali;

NO ☐ **SI** ☐

g) dispone di una struttura operativa stabile in Italia, costituita da una sede propria *(indicare il titolo di possesso)* e da proprio personale dipendente o titolare di contratto a progetto riferito al programma promozionale *(indicare numero di persone e tipo di contratto)* con esclusione dei componenti degli organi sociali

NO ☐ **SI** ☐

ovvero

dispone di personale e sede messi a disposizione da ……(*indicare denominazione dell'ospitante*);

NO ☐ **SI** ☐

h) ha sede nei territori dell'ex obiettivo 1 (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna*)* e almeno i 4/5 delle imprese associate hanno sede in detti territori;

NO ☐ **SI** ☐ *(indicare le regioni)*

m) è costituito da n. … imprese ;

i) dispone di un fondo consortile interamente sottoscritto, formato da quote sottoscritte da n….. soci, che alla data della presente domanda ammonta ad € ………..

l) non ha presentato contestualmente domanda per il 2010 sulla legge 83/89;

l) presta il proprio incondizionato consenso alle ipotesi di trattamento e di comunicazione di dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196;

allega:

1. fotocopia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente ☐

ovvero

dichiarazione che gli stessi sono stati già presentati in passato al Ministero e non hanno subito variazioni ☐

ovvero

fotocopia dello statuto variato ☐

(barrare una sola casella)

2. certificato della Camera di commercio competente, rilasciato aggiornato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di invio al Ministero, attestante che il consorzio svolge attività e non è soggetto a procedure concorsuali ☐

ovvero, in sostituzione,

dichiarazione di responsabilità resa dal legale rappresentante che il consorzio svolge attività e non è soggetto a procedure concorsuali; ☐

(barrare una sola casella)

3. sintesi del programma promozionale 2010, come da **Modello B**, , anche in formato elettronico (*su CD o penna USB*), in file excel;

4. n. ……schede-progetto redatte, come da **Modello C**, per ciascun progetto, anche in formato elettronico (*su CD o penna USB*);

5. elenco delle imprese consorziate redatto secondo il **Modello G,** anche in formato elettronico (*su CD o penna USB*), in file Excel;
6. copia del verbale di approvazione del programma promozionale da parte dell'Assemblea dei soci , debitamente firmato;
7. copia dei preventivi di spesa;
8. copia leggibile e firmata del documento d'identità del legale rappresentante (*da allegare qualora la firma della domanda non sia autenticata).*

Firma del legale rappresentante
(autenticata ovvero accompagnata dalla fotocopia del documento di riconoscimento ai sensi dell'articolo 38 del DPR 28.12.2000, n. 445)

MODELLO B **da allegare alla domanda di approvazione del programma promozionale**

SINTESI DEL PROGRAMMA PROMOZIONALE DA REALIZZARE NEL 2010

nome consorzio	n.ro del progetto	denominazione del progetto	data di svolgimento	paese	importo progetto	spese generali imputate (max 20%)	costo totale del progetto	eventuali finanziamenti pubblici diversi da quello richiesto

firma del legale rappresentante

MODELLO B1 **da allegare alla presentazione della rendicontazione**

SINTESI DEL PROGRAMMA PROMOZIONALE REALIZZATO NEL 2010 - RENDICONTO

nome consorzio	n.ro del progetto	denominazione del progetto	data di svolgimento	paese	importo approvato	importo rendicontato al netto di IVA	spese generali imputate (max 20%)	importo totale rendicontato	eventuali finanziamenti pubblici diversi da quello richiesto

Firma del legale rappresentante

MODELLO C

Scheda concernente i progetti promozionali ex lege 394/81 art.10 da realizzare nel 2010

Progetto n. ……. denominato ……………………………………………………………………………….....................

Costo totale del progetto (incluse le spese generali e di personale) € ……………………….....................................

Numero e nomi delle consorziate partecipanti al progetto e/o azione …………………………………………………

Settore merceologico interessato dal progetto……………………………………………………………………………

Scelta del mercato estero…………………………………………………………………………………………..

Obiettivo del progetto ……………………………………………………………………………..………....................

Indicatori e standard (parametri prescelti per valutare i risultati promozionali) del progetto e/o azione

Indicatore/i	Standard (valore atteso)

Azioni (*per ciascuna azione descrivere in modo breve ed esauriente)*:

- contenuto ……
- fasi ……..
- luoghi ……….
- date ………………………………………………………………………………………..…………………
- elenco dettagliato delle voci di spesa e relativo costo[1] *(vedi fac simile sottostante):*

Spazio espositivo mq …………..	€
allestimento	€
Interpretariato – n.ro interpreti e n.ro giorni	€
Viaggio – nominativo, ruolo ricoperto, data del viaggio A/R	€
Alloggio – nominativo, ruolo ricoperto, numero giorni di permanenza	€
Pubblicità su stampa estera – indicazione delle testate e numero di inserzioni	€
Sito web – costituzione	€
Invito di operatori esteri – data, numero e tipologia invitati, Paese di provenienza, periodo, tipo di ospitalità offerta	€
Altro - descrivere	€
	€
	€
	€
TOTALE	€

Ruolo di eventuali soggetti partecipanti sia pubblici che privati.[2]
....

Spese generali e di personale (*descrivere*) [3] € ………………………

Costo totale del progetto euro…..	Copertura
	Risorse proprie (*) euro…………..
	Contributo atteso del ministero euro…………..
	Altri contributi pubblici euro…………..
	Ricavi vari e sponsorizzazioni private euro…………..

(*) per risorse proprie si intendono: le riserve disponibili e le quote associative ordinarie e straordinarie versate dai soci.

Firma del legale rappresentante

[1] Ove non siano disponibili alcuni preventivi di spesa, il costo dell'azione deve essere basato su una realistica previsione sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio, come previsto al punto 16 della circolare.

[2] Partecipazione finanziaria di eventuali soggetti pubblici o privati (denominazione, rapporto con il richiedente, valore del contributo)

[3] Al costo del progetto possono essere sommate spese generali e di personale, nei limiti descritti al punto 19 della Circolare.

MODELLO D

Schema di domanda di liquidazione del contributo ex lege 394/81 art. 10 sull'attività promozionale svolta nel 2010 (*in carta libera*)

Data …………………..

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione
D.G. per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi – Div. VIII
Viale Boston, 25 00144 ROMA

Oggetto: Legge 394/81 art. 10 – Rendicontazione del programma promozionale 2010.

Il sottoscritto.................................... legale rappresentante del Consorzio ……………….. ………… con sede in ………………(legale e operativa), Via/Piazza …………………. c.a.p. ………... telefono n...........……… fax n. ………………..e-mail ………..…… sito web ………… iscritto alla CCIAA di ………………………….., al n. ……………., vista la circolare di codesto Ministero n………………..........del………………….., presenta la rendicontazione relativa al programma promozionale realizzato nel 2010, denominato ………………, composto di n. ……………progetti, le cui spese ammontano complessivamente a € …………………, al fine di ottenere il contributo richiesto.

A tal fine comunica di avere incaricato il Sig. ………………………. quale referente per i rapporti con il Ministero, tel. ……………., fax ………….. e-mail ………………….

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti (art. 76 del DPR 445/2000)

dichiara che il consorzio:

a) è stato costituito il ………………………….;

b) appartiene alla seguente tipologia:

I) consorzio agroalimentare ☐

e possiede i seguenti requisiti:

- è costituito da imprese agroalimentari, così come indicato nell'art. 10 della legge 394/81 *(dichiarazione resa in sostituzione della delibera regionale di riconoscimento);* ☐

- presta servizi connessi esclusivamente all'esportazione dei prodotti agroalimentari ☐

II) consorzio turistico alberghiero ☐

III) consorzio agro ittico turistico ☐

e possiede il seguente requisito:

- presta servizi rivolti esclusivamente all'attrazione della domanda estera ☐

c) è formato da piccole e medie imprese, come definito al punto 7 lettera b) della circolare ☐

d) ha mantenuto la natura multiregionale per tutto il 2010 ☐

ovvero

è un consorzio monoregionale ubicato in Sicilia ☐ Valle D'Aosta; ☐
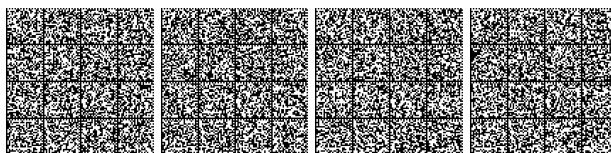
(barrare con una X una sola casella)

e) associa in maggioranza imprese che, precedentemente alla costituzione del consorzio medesimo, non hanno fatto parte di altri consorzi destinatari di contributi da parte del Ministero (*solo per i consorzi costituiti da meno di cinque anni alla data di presentazione della domanda)*

NO □ **SI** □

f) associa in maggioranza imprese che non aderiscono a più di un consorzio che abbia accesso ai contributi del Ministero o delle regioni sulle attività promozionali;

NO □ **SI** □

g) dispone di una struttura operativa in Italia, costituita da una sede propria (*indicare il titolo di possesso e allegare il contratto)* e da proprio personale dipendente o titolare di contratto a progetto riferito al programma promozionale (*indicare numero di persone e tipo di contratto)* con esclusione dei componenti degli organi sociali

NO □ **S I** □

ovvero

dispone di personale e sede messi a disposizione da …………………....(*indicare denominazione dell'ospitante)*

NO □ **SI** □

h) ha sede nei territori dell'ex obiettivo 1 (*Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna)* e almeno i 4/5 delle imprese associate hanno sede in detti territori;

NO □ SI □ *(indicare le regioni)*

i) è costituito da n……. imprese ed ha mantenuto il numero minimo di soci richiesto dalla circolare per tutto il corso del 2010;

l) dispone di un fondo consortile interamente sottoscritto, formato da quote sottoscritte da n. …… soci, che alla data del 31 dicembre 2010 ammontava ad €………. ;

m) è beneficiario di contributi su specifiche attività promozionali estere da parte di altri ministeri, enti pubblici, regioni, finanziarie regionali o organismi con partecipazione maggioritaria delle regioni, province, comuni, camere di commercio, centri esteri regionali

NO □ S I □ importo …………………………………………………..........................
ente erogatore ……………………………………………………………….
norma in base alla quale è stato disposto il contributo ……………………..
iniziative per le quali lo stesso è stato erogato ………………………………
voce di bilancio in cui l'importo è stato registrato ……..…………………..

m) è beneficiario di altri contributi sul programma promozionale presentato a questo Ministero

NO □ S I □ importo …………………………………………………......................
ente erogatore …………………………………………………………….
norma in base alla quale è stato disposto il contributo ……………………
progetto o azioni per le quali lo stesso è stato erogato …………………..
voce di bilancio in cui l'importo è stato registrato ……..…………………

n) non ha presentato contestualmente domanda per il 2010 sulla legge 83/89;

o) presta il proprio incondizionato consenso alle ipotesi di trattamento e di comunicazione di dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196.

Con la presente inoltre il sottoscritto attesta la regolarità della documentazione allegata, rende disponibili i relativi documenti originali per ogni eventuale controllo di codesta Amministrazione e si impegna a restituire il contributo ricevuto in caso di inadempienza degli obblighi di legge.

Allega:

1. dichiarazione che lo statuto non ha subito modifiche ☐
   ovvero
   copia dello statuto modificato ☐
   (barrare una sola casella)
2. certificato della competente Camera di Commercio, rilasciato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di invio al Ministero, attestante che il consorzio svolge attività e non è soggetto a procedure concorsuali ☐
   ovvero, in sostituzione,
   dichiarazione di responsabilità resa dal legale rappresentante attestante che il consorzio svolge attività e non è soggetto a procedure concorsuali; ☐
   (barrare una sola casella)
3. sintesi del programma promozionale realizzato nel 2010, come da **Modello B1**, anche in formato elettronico (*su CD o penna USB , in file Excel);*
4. n………schede, redatte secondo il **Modello E**, concernenti i singoli progetti realizzati, anche in formato elettronico (*su CD o penna USB, in formato Word*);
5. relazione finale per ciascun progetto (v. punto 23 della circolare);
6. elenco delle imprese consorziate redatto secondo il **Modello G**, anche in formato elettronico (*su CD o penna USB*) ;
6. copia del bilancio d'esercizio 2010 costituito da: stato patrimoniale, conto economico in forma scalare e nota integrativa *(redatto sull'anno solare e secondo le norme previste dal codice civile*, *eventualmente corredato dalla relazione sulla gestione e da quella dell'organo contabile, se presente*);
7. copia della nota di deposito del bilancio completo presso la competente CCIAA, da cui risultino gli estremi del deposito stesso;
8. distinta delle fatture come da **Modello F** *(cfr. punto 27 della Circolare);*
9. certificazione rilasciata da società di revisione sul totale di spese ammesse a contributo nel 2010, se il totale stesso supera Euro 154.937,07; **SI** ☐ **NO** ☐
10. copia leggibile e firmata del documento di identità del legale rappresentante (*da allegare qualora la firma della domanda non sia autenticata).*

Infine comunica che:

- la somma può essere accreditata sul c/c n. ……………………., intrattenuto presso la banca ………………………………, codice ABI n. ……………., codice CAB n. ……………………..;
- il consorzio non è tenuto all'obbligo dell'esibizione della bolletta d'incasso;
- il consorzio è intestatario del codice fiscale n. ………….. (partita IVA ………………..).

Data

Firma del legale rappresentante
(autenticata **ovvero** accompagnata dalla fotocopia del documento di riconoscimento ai sensi dell'articolo 38 del DPR 28.12.2000, n. 445)
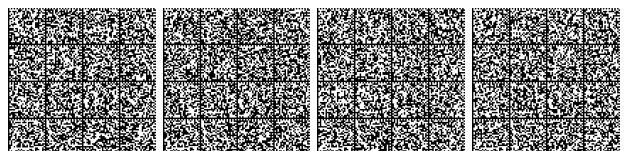
MODELLO E

Scheda concernente i progetti promozionali ex lege 394/81 art. 10 realizzati nel 2010

Progetto n.…[1]....... denominato …………………………………………………………………………………….

Costo totale del progetto (incluse spese generali e di personale) € ……………………………………………

Settore merceologico interessato dal progetto ………………………………………………………………….

Denominazione delle consorziate partecipanti al progetto e/o azione ……………………………………………

Risultati raggiunti a fronte dell'obiettivo prescelto, valutati in relazione agli indicatori e agli standard del progetto e/o azione precedentemente fissati

Indicatori scelti per la misurazione dei risultati	Standard (valori attesi a preventivo)	Valori effettivamente realizzati degli indicatori

Attuazione delle azioni – (*per ciascuna azione descrivere in modo breve ed esauriente*)
- contenuto ………………………………………………………………………………………
- fasi ……………………………………………………………………………………………..
- luogo …………………………………………………………………………………………
- date……………………………………………………………………………………………..
- elenco dettagliato delle voci di spesa e relativo costo (*vedi fac simile sottostante):*

Spazio espositivo mq …………..	€
allestimento	€
Interpretariato – n.ro interpreti e n.ro giorni	€
Viaggio – nominativo, ruolo ricoperto, data del viaggio A/R, estremi del biglietto	€
Alloggio – nominativo, ruolo ricoperto, numero giorni di permanenza	€
Pubblicità su stampa estera - indicazione delle testate, numero e date delle inserzioni	€
Sito web – costituzione	€
Invito di operatori esteri – numero e tipologia degli invitati, Paese di provenienza, periodo, tipo di ospitalità offerta	€
Altro - descrivere	€
	€
	€
	€
TOTALE	€

Ruolo di eventuali soggetti partecipanti sia pubblici che privati [2]
....

Spese generali e di personale – (*descrivere*) [3] € ……………………………

Costo totale del progetto euro…..	Copertura
	Risorse proprie (*) euro…………..
	Contributo atteso del ministero euro…………..
	Altri contributi pubblici euro…………..
	Ricavi vari e sponsorizzazioni private euro…………..

(*) per risorse proprie si intendono: le riserve disponibili e le quote associative ordinarie e straordinarie versate dai soci.

Firma del legale rappresentante

[1] È necessario mantenere la stessa numerazione e le stesse voci di spesa dei progetti approvati

[2] Partecipazione finanziaria di eventuali soggetti pubblici o privati (denominazione, rapporto con il richiedente, valore del contributo) e/o ricavi.

[3] Al costo del progetto possono essere sommate spese generali e di personale, nei limiti descritti al punto 19 della Circolare

MODELLO F

Elenco fatture intestate al consorzio relative alle spese sostenute per la realizzazione del programma promozionale dell'anno 2010

Progetto n 1 denominato ……………………………

Azioni *(indicare la causale di spesa a cui corrisponde la fattura o la ricevuta fiscale)*	**Fatture/ricevute fiscali intestate al Consorzio e debitamente quietanzate** (*indicare numero e data di emissione)*	**Nome del fornitore del bene o del servizio che ha emesso la fattura o la ricevuta fiscale**	**Importo al netto IVA (Euro)**	**Data di pagamento e modalità di pagamento per tutte le fatture** *(Per fatture superiori a 12.500 euro seguire le indicazioni come da punto 27 della circolare*
		Totale (A)		

Quota spese generali e di personale (*descrivere dettagliatamente le singole spese imputabili al progetto limitatamente alla misura massima del 20%*)		**Euro**
	Totale (B)	

Costo Totale del Progetto n. 1 (A+B)	

Progetto n. 2 denominato ……………………………

Azioni *(indicare la causale di spesa a cui corrisponde la fattura o la ricevuta fiscale)*	**Fatture/ricevute fiscali intestate al Consorzio e debitamente quietanzate** (*indicare numero e la data di emissione)*	**Nome del fornitore del bene o del servizio che ha emesso la fattura o la ricevuta fiscale**	**Importo al netto IVA (Euro)**	**Data e modalità di pagamento** *(Per fatture superiori a 12.500 euro seguire le indicazioni come da punto 27 della circolare)*
		Totale (A)		

Quota spese generali e di personale (*descrivere dettagliatamente le singole spese imputabili al progetto limitatamente alla misura massima del 20%)*		**Euro**
	Totale (B)	

Costo Totale del Progetto n. 2 (A+B)	

PROGRAMMA PROMOZIONALE 2009	
A) COSTO TOTALE PROGETTI N.1 + N.2 + ... **B) DI CUI SPESE PER ATTIVITA' SVOLTE ALL'ESTERO**	**Euro………....** **Euro …………**
RAPPORTO B/A	**…%**

Firma del legale rappresentante

(autenticata ovvero accompagnata dalla fotocopia del documento di riconoscimento ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000)

MODELLO G

PROGRAMMA PROMOZIONALE 2010 - ELENCO DELLE CONSORZIATE

denominazione e ragione sociale imprese	indicazione della Regione e indirizzo della sede legale	sede operativa e recapiti telefonici	n. iscrizione CCIAA	settore merceologico (codice ATECO prevalente)

.

firma del legale rappresentante

09A13638
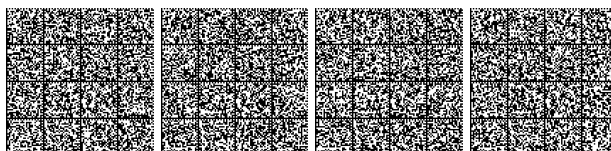
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicato di rettifica relativo all'estratto 3 febbraio 2009 di riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi.

Nell'estratto decreto n. 557/P.A.S. 11749-XV.J(4905) del 3 febbraio 2009 di riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 4 marzo 2009, dove è scritto:

«24 - R A.P.E. PARENTE» (massa attiva g 1035); «24 - BL A.P.E. PARENTE» (massa attiva g 1035); «24 - T. BI. A.P.E. PARENTE»; (massa attiva g 1035); «24 - T.G. A.P.E. PARENTE» (massa attiva g 1035); «24 - TIX A.P.E. PARENTE» (massa attiva g 904);

leggasi: «24 - R A.P.E. PARENTE» (massa attiva g 1135); «24 - BL A.P.E. PARENTE» (massa attiva g 1135); «24 - T. BI. A.P.E. PARENTE»; (massa attiva g 1135); «24 - T.G. A.P.E. PARENTE» (massa attiva g 1135); «24 - TIX A.P.E. PARENTE» (massa attiva g 1004).

09A13490

Comunicato di rettifica relativo all'estratto 16 gennaio 2009 di riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi.

Nell'estratto decreto n. 557/P.A.S. 9881-XV.J(4672) del 16 gennaio 2009 di riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 39 del 17 febbraio 2009, dove è scritto:

«PERFETTO CAKE 3121 (D.F. PERFETTO 3121)» (massa attiva g 772,00);

«PERFETTO CAKE 3122 (D.F. PERFETTO 3122)» (massa attiva g 772,00);

«PERFETTO CAKE 3123 (D.F. PERFETTO 3123)» (massa attiva g 520,00);

«PERFETTO CAKE 3124 (D.F. PERFETTO 3124)» (massa attiva g 401,00),

è rettificato come segue:

«PERFETTO SMOKE 3121 (D.F. PERFETTO 3121)» (massa attiva g 772,00);

«PERFETTO SMOKE 3122 (D.F. PERFETTO 3122)» (massa attiva g 772,00);

«PERFETTO SMOKE 3123 (D.F. PERFETTO 3123)» (massa attiva g 520,00);

«PERFETTO SMOKE 3124 (D.F. PERFETTO 3124)» (massa attiva g 401,00).

09A13491

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un immobile sito in Gemona del Friuli

Con decreto interdirettoriale n. 1379 datato 8 luglio 2009 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa a quello dei beni del patrimonio dello Stato, dell'area facente parte del compendio «ex deposito carburanti case bianche», sito nel territorio del comune di Gemona del Friuli (Udine), distinto al catasto con foglio n. 22, particelle n. 73 e n. 556, della superficie di mq 1.203.

09A13666

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Doxatrim 15% PM».

Estratto provvedimento n. 196 del 12 ottobre 2009

Medicinale per uso veterinario DOXATRIM 15% PM.

Confezione: sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102868027.

Titolare A.I.C.: Dox-Al Italia SpA, con sede legale in largo Donegani n. 2 - Milano - codice fiscale n. 02117690152.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB, n. 42 a3 - introduzione periodo di validità dopo incorporazione nel mangime.

Si autorizza, esclusivamente per la confezione indicata in oggetto, l'introduzione del periodo di validità del medicinale veterinario dopo incorporazione nel mangime che è pari a sessanta giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A13496

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Porsilis Glässer».

Estratto provvedimento n. 200 del 12 ottobre 2009

Procedura mutuo riconoscimento n. DK/V/0107/001/II/001.

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica PORSILIS GLÄSSER, nelle confezioni:

1 flacone in PET da 20 ml - A.I.C. n. 103662019;
6 flaconi in PET da 20 ml - A.I.C. n. 103662021;
12 flaconi in PET da 20 ml - A.I.C. n. 103662033;
1 flacone in vetro da 20 ml - A.I.C. n. 103662045;
6 flaconi in vetro da 20 ml - A.I.C. n. 103662058;
12 flaconi in vetro da 20 ml - A.I.C. n. 103662060;
1 flacone in PET da 50 ml - A.I.C. n. 103662072;
6 flaconi in PET da 50 ml - A.I.C. n. 103662084;
12 flaconi in PET da 50 ml A.I.C. n. 103662096;
1 flacone in vetro da 50 ml - A.I.C. n. 103662108;
6 flaconi in vetro da 50 ml - A.I.C. n. 103662110;
12 flaconi in vetro da 50 ml - A.I.C. n. 103662122;
1 flacone in PET da 100 ml - A.I.C. n. 103662134;
6 flaconi in PET da 100 ml - A.I.C. n. 103662146;
12 flaconi in PET da 100 ml - A.I.C. n. 103662159;
1 flacone in vetro da 100 ml - A.I.C. n. 103662161;
6 flaconi in vetro da 100 ml - A.I.C. n. 103662173;
12 flaconi in vetro da 100 ml - A.I.C. n. 103662185.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. con sede in Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Segrate (Milano) - via Fratelli Cervi, snc - Centro Direzionale Milano Due - Palazzo Borromini - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II: aggiunta di una indicazione d'uso.

È autorizzata la variazione tipo II della specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicata in oggetto, concernente l'aggiunta di una indicazione d'uso e, precisamente: «immunizzazione passiva della progenie di scrofe e scrofette vaccinate contro la malattia di Glässer causata da haemophilus parasuis sierotipo 4 e 5».
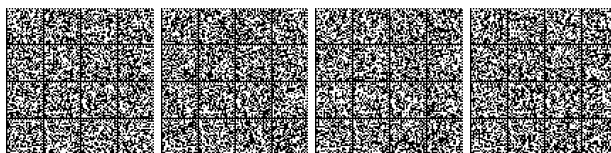
Pertanto le indicazioni ora autorizzate sono le seguenti:

suini: immunizzazione attiva dei suini per ridurre le lesioni tipiche della malattia di Glässer causata da haemophilus parasuis sierotipo 5;

scrofe: immunizzazione passiva della progenie di scrofe e scrofette vaccinate per ridurre l'infezione, la mortalità, i segni clinici e le lesioni tipici della malattia di Glässer causata da haemophilus parasuis sierotipo 5, e per ridurre i segni clinici e la mortalità causati da haemophilus parasuis sierotipo 4.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

09A13499

Comunicato di rettifica relativo al provvedimento n. 160 del 17 agosto 2009, concernente il medicinale per uso veterinario «Ossitetraciclina 50%».

Nell'estratto del provvedimento n. 160 del 17 agosto 2009, concernente il medicinale per uso veterinario «Ossitetraciclina 50%» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 202 del 1° settembre 2009, a pag. 22, laddove è scritto: «sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102605021», leggasi: «sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102605019».

09A13641

Comunicato di rettifica relativo al provvedimento n. 190 del 24 settembre 2009, concernente il medicinale per uso veterinario «Buscopan Vet Compositum».

Nell'estratto del provvedimento n. 190 del 24 settembre 2009, concernente il medicinale per uso veterinario «Buscopan Vet Compositum» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 247 del 24 settembre 2009, a pag. 21, laddove è scritto: «via Pellicceria n. 10», leggasi: «Località Prulli n. 103/C».

09A13642

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Pronuncia positiva di compatibilità ambientale concernente il progetto di una centrale eolica offshore per la produzione di energia di fronte alla costa di Termoli, presentato dalla società «Effeventi S.r.l.», in Milano.

Con DSA-DEC-2009-0001345 del 14 ottobre 2009 è stata espressa pronuncia positiva di compatibilità ambientale relativamente al progetto di centrale eolica offshore per la produzione di energia di fronte alla costa di Termoli (Campobasso) presentato dalla società «Effeventi S.r.l.», con sede in corso Porta di Ticinese n. 87 - Milano.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.minambiente.it/Sito/settoriazione/via/legislazione/decreti.htm; detta determinazione dirigenziale può essere impugnata dinanzi al TAR entro sessanta giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

09A13498

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fluimucil mucolitico»

Estratto determinazione AIC/N n. 2396 del 23 ottobre 2009

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C..

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: FLUIMUCIL MUCOLITICO anche nella forma e confezione: «200 mg compresse orosolubili» 20 compresse con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Titolare A.I.C.: Zambon Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Bresso - Milano, via Lillo Del Duca n. 10 - cap 20091 - codice fiscale 03804220154.

Confezione: «200 mg compresse orosolubili» 20 compresse - A.I.C. n. 034936120 (in base 10) 11B59S (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa orosolubile.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Zach System S.p.A. stabilimento sito in via Dovaro n. 9 - Almisano di Lonigo - 36045 Vicenza.

Produttore del prodotto finito: Alpex Pharma SA stabilimento sito in Mezzovico - Vira (Svizzera), via Cantonale (produzione compresse in bulk); Zambon Svizzera S.A. stabilimento sito in Cadempino (Svizzera), via Industria n. 13 (confezionamento, controllo del finito) e Zambon S.p.A. stabilimento sito in Vicenza, via della Chimica n. 9 (rilascio dei lotti).

Composizione: una compressa orosolubile contiene:

principio attivo: acetilcisteina 200 mg;

eccipienti: acido citrico anidro 21,8 mg; sorbitolo 221 mg; mannitolo 476 mg; polietilenglicole 6000 15 mg; povidone 60 mg; sodio bicarbonato 98,2 mg; aroma limone 15 mg; aroma mandarino 15 mg; aspartame 10 mg; magnesio stearato 8 mg; cellulosa microcristallina 60 mg.

Indicazione terupetiche: trattamento delle affezioni respiratorie caratterizzate da ipersecrezione densa e vischiosa.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 034936120 - «200 mg compresse orosolubili» 20 compresse.

Classe di rimborsabilità: «C bis».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 034936120 - «200 mg compresse orosolubili» 20 compresse - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A13631

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Neo Nisidina»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 2385 del 23 ottobre 2009

Medicinale: NEO NISIDINA.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Reggello - Firenze, Loc. Prulli n. 103/C - 50066 - codice fiscale 00421210485.

Variazione A.I.C.:

7.a Sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per imballaggio secondario per tutti i tipi di forme farmaceutiche;

7.b.1 Sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per imballaggio primario di forme farmaceutiche solide, ad es. compresse e capsule;

7.c Sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per tutte le altre operazioni produttive ad eccezione del rilascio dei lotti;

8.b.2 Sostituzione o aggiunta di un produttore responsabile del rilascio dei lotti (incluso il controllo dei lotti).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzata la modifica relativa alla sostituzione dell'officina di produzione:

da: «Boehringer Ingelheim Pharma KG, Ingelheim am Rhein, Germania, stabilimento di Biberach an der Riss, Germania»;

a: «E-Pharma Trento S.p.A., via Provina n. 2 - Ravina di Trento (Trento)» per le fasi di produzione completa, incluso il confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 004558197 - «compresse effervescenti con vitamina C» 10 compresse;

A.I.C. n. 004558209 - «compresse effervescenti con vitamina C» 20 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A13632

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Metacen»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 2415 del 27 ottobre 2009

Medicinale: METACEN.

Titolare AIC: Promedica S.r.l. (codice fiscale 01697370342) con sede legale e domicilio fiscale in via Palermo n. 26/A - 43100 Parma (Italia).

Variazione AIC: modifica stampati su richiesta amministrazione.

È autorizzata la modifica degli stampati (paragrafo 5.3 del RCP),

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 020873016 - 25 capsule 25 mg;

A.I.C. n. 020873028 - 20 capsule 50 mg;

A.I.C. n. 020873042 - 10 supposte 100 mg;

A.I.C. n. 020873055 - 10 supposte 50 mg;

A.I.C. n. 020873079 - «R 75» 20 capsule rilascio prolungato 75 mg.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 020873016 - 25 capsule 25 mg; varia in: A.I.C. n. 020873016 - «25 mg capsule rigide» 25 capsule;

A.I.C. n. 020873028 - 20 capsule 50 mg; varia in: A.I.C. n. 020873028 - «50 mg capsule rigide» 20 capsule;

A.I.C. n. 020873042 - 10 supposte 100 mg; varia in: A.I.C. n. 020873042 - «100 mg supposte» 10 supposte;

A.I.C. n. 020873055 - 10 supposte 50 mg; varia in: A.I.C. n. 020873055 - «50 mg supposte» 10 supposte;

A.I.C. n. 020873079 - «R 75» 20 capsule rilascio prolungato 75 mg; varia in: A.I.C. n. 020873079 - «75 mg capsule rilascio prolungato» 20 capsule.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A13639

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Monopina»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 2416 del 27 ottobre 2009

Medicinale: MONOPINA.

Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l. (codice fiscale 06954380157) con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo n. 71 - 04100 Latina (Italia).

Variazione AIC: modifica stampati su ruchiesta amministrazione.

È autorizzata la modifica degli stampati (punti 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, e 4.9 del RCP e corrispondenti paragrafi del foglio illustativo),

relativamente alle confezioni:

A.I.C. n. 027444013 - «5 mg compresse» 28 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 027444025 - «10 mg compresse» 14 compresse.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centoventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «5 mg compresse» 28 compresse (A.I.C. n. 027444013), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

09A13640

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Norvasc»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 2417 del 27 ottobre 2009

Medicinale: NORVASC.

Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l. (codice fiscale 06954380157) con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo n. 71 - 04100 Latina (Italia).

Variazione AIC: modifica stampati su richiesta amministrazione.

È autorizzata la modifica degli stampati (punti 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 e 4.9 del RCP e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo),

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027428010 - «5 mg compresse» 28 compresse;

A.I.C. n. 027428022 - «10 mg compresse» 14 compresse.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centoventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A13633

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA

Sostituzione di un componente dell'Ufficio del garante del contribuente

Con decreto 30 ottobre 2009, il Presidente f.f. della Commissione tributaria regionale della Puglia, ha nominato il dott. Bonifacio De Nuccio quale terzo componente dell'ufficio del Garante del contribuente, a rettifica ed integrazione del decreto n. 37/P/2009.

09A13563
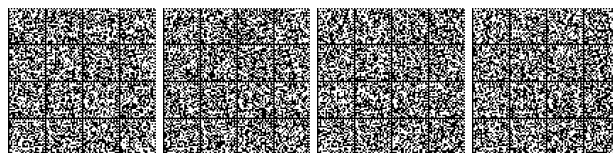
RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 2 dicembre 2009 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante: «Autorizzazione all'organismo "Italcert S.r.l." all'espletamento dei compiti di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 267 del 16 novembre 2009).

Al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 267 del 16 novembre 2009, è apportata la seguente correzione: la data del decreto, riportata sia nel sommario, alla pag. II della *Gazzetta Ufficiale* che alla pag. 14, prima colonna, deve intendersi corretta in: «DECRETO 2 dicembre 2008»; inoltre, sempre alla stessa pag. 14, dove è scritto: «Roma, 2 dicembre *2009*», deve intendersi corretta in «Roma, 2 dicembre *2008*».

09A13859

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-269) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
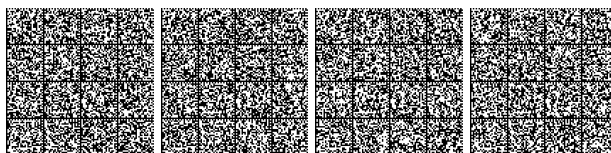
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00